

Osservatorio regionale sulla legislazione

**QUINTO RAPPORTO
SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE PIEMONTESE
(VIII legislatura: maggio 2005-dicembre 2006)**



Settembre 2007



Osservatorio regionale sulla legislazione

QUINTO RAPPORTO
SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE PIEMONTESE
(VIII legislatura: maggio 2005-dicembre 2006)

settembre 2007

Progettazione e redazione a cura di:

*Adriana Garabello (Direttore Processo Legislativo
Direttore ad interim Segreteria dell'Assemblea regionale),
Giuseppe Fraudatario (dirigente Settore Assemblea regionale),
dirigente ad interim Settore Commissioni legislative*

Hanno collaborato per le rispettive competenze:

*Angelo Casolo, Rosa Anna Costa, Silvano Ghiglione, Elisa Ticozzelli, Tiziana Zaniolo
Gelsomina Agricola, Antonella Boffano, Chiara Casagrande, Federica Moi, Claudia
Parola*

*Sarah Ballari, Maria Luisa Candida, Rosaria Ceraolo, Ludovica Crolle, Alberto Crosio,
Mirella Di Meo, Giovanni Battista Gallarate, Giuseppina Nazario, Fabio Poppi,
Renata Regge, Laura Spagnolini*

*Ornella Galliero, Bruna Marte, Laura Sartori, Rosella Sassi
Piera Ronco*

*Giuliano Bertello – Direzione Affari Istituzionali e processo di delega –Settore
attività giuridica-legislativa – Giunta regionale*

Coordinamento editoriale

Laboratorio Web (Settore Sistema Informativo)

Avvertenze

*I dati sono dedotti dalla banca dati "Arianna" per quanto attiene alla legislazione
regionale(dalla I alla VIII legislatura)*

INDICE

PARTE PRIMA

1. INTRODUZIONE.....	5
2. IL V RAPPORTO: LE NOVITÀ.....	6
3. ATTUAZIONE DELLO STATUTO.....	7
4. ANALISI DELLA TIPOLOGIA DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI E DEGLI EMENDAMENTI	14
5. ANALISI DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE	18
6. LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE: PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE AL PROGETTO CAPIRE.....	24
7. LE SCHEDE DIVULGATIVE.....	26
8. INDICATORI GIURIDICI E FINANZIARI.....	27
9. ANALISI DI CUSTOMER SATISFACTION SU STRUMENTI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DELLE COMMISSIONI	33
10. PARTECIPAZIONE DI GENERE	38

PARTE SECONDA

IL RAPPORTO SULLO STATO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE PIEMONTESE (CONTRIBUTO AL RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI – TESTO INTEGRATO DI DUE QUESTIONARI PERIODO MAGGIO 2005 – DICEMBRE 2006)	43
--	----

PARTE PRIMA

1. Introduzione

Il rapporto sulla legislazione regionale del Piemonte giunge quest'anno alla quinta edizione.

Il primo rapporto, uscito nel 2001, ha riguardato l'attività normativa (legislativa e regolamentare) svolta nelle prime sei legislature regionali e nel primo anno della settima. Esso si richiamava all'attività posta in essere dalla Camera dei Deputati con il periodico rapporto sullo stato delle legislazione, elaborato, all'interno dell'Osservatorio sulla legislazione, in collaborazione con tutti i Consigli regionali.

Il secondo rapporto ha riguardato in specifico i primi due anni della settima legislatura (dall'inizio nel giugno 2000 fino all'agosto 2002), aggiornando tabelle e statistiche presenti nel primo rapporto e arricchendone i contenuti con nuove sezioni che hanno esaminato in particolare la fase di attuazione dei provvedimenti normativi.

Anche nel terzo rapporto si è mantenuta l'impostazione dei due precedenti, con una prima parte dedicata all'analisi quantitativa della legislazione regionale, strutturata secondo le indicazioni dell'OLI (l'Osservatorio interregionale sulla legislazione) e una seconda parte contenente l'analisi degli elementi qualitativi, aggiornando e implementando i dati contenuti nel secondo rapporto, che si erano dimostrati utili e significativi.

Nel terzo rapporto sono state poi aggiunte, proprio in quest'ottica, ulteriori analisi che riguardano:

- i primi esperimenti di introduzione di clausole valutative nei testi delle leggi, all'interno del progetto CAPIRe¹ comune ai Consigli regionali di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana;
- l'analisi e la ricognizione di tutte le leggi formalmente vigenti, ma di fatto non operanti, effettuate attraverso un progetto di "pulizia normativa" dell'intero corpus legislativo regionale;
- l'analisi dell'esperienza condotta congiuntamente dagli uffici della Giunta e del Consiglio in vista dell'introduzione dell'AIR (analisi di impatto di regolazione);
- le notifiche all'UE delle leggi che introducono aiuti di stato;
- il monitoraggio dell'applicazione del manuale di tecnica legislativa e delle regole di drafting nelle varie fasi dell'iter legislativo evidenziandone le eventuali criticità.

¹ <http://www.capire.org/>

Nel quarto rapporto, relativo al 2004 e alla parte del 2005 della VII legislatura, si sono affrontati, oltre ai precedenti, i temi della qualità della normazione, della redazione in automatico del rapporto sulla legislazione per quanto riguarda i dati statistici sulla produzione normativa (rinvenibile sul sito WEB

<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/raplegis/jsp/Start.jsp>), dei possibili sviluppi della legislazione nell'VIII legislatura alla luce delle riforme costituzionali e statutarie in corso e dell'analisi della attività istituzionale dell'Assemblea regionale.

La redazione del rapporto è stata comunque facilitata proprio dalla presenza di "strumenti" di lavoro - condivisi e diffusi all'interno del Consiglio regionale - quali la banca dati delle leggi regionali Arianna e il dossier virtuale delle leggi regionali.

Tutti i Rapporti sono consultabili sul sito web del Consiglio regionale del Piemonte nella sezione Laboratorio giuridico--Osservatorio regionale sulla legislazione:

<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/ossleg.htm>

2. Il V rapporto: le novità

Questo V Rapporto esamina la produzione normativa piemontese dell'VIII legislatura dal maggio 2005 al dicembre 2006. Si intende così allineare il rapporto piemontese ai rapporti redatti dalle altre assemblee legislative regionali e a quello della Camera.

Una parte del Rapporto riprende e continua l'analisi di tipo qualitativo già iniziata nelle precedenti edizioni, in particolare l'analisi quali-quantitativa sull'attività istituzionale dei lavori dell'Aula, sulla tipologia di approvazione delle leggi e degli emendamenti, sull'esperienza fatta con la redazione di "clausole valutative" e le prime relazioni di "ritorno" trasmesse dalla Giunta regionale.

Un'altra parte è invece dedicata a tematiche nuove, per il rapporto, quali:

- partecipazione di genere
- indicatori giuridici e finanziari delle leggi regionali
- schede divulgative delle leggi regionali
- Indagine di customer satisfaction sugli strumenti di supporto all'istruttoria legislativa.

Infine una parte è dedicata alla fase statutaria, riassumendo il lavoro svolto al termine della VII legislatura per l'approvazione dello Statuto e poi illustrando i momenti più significativi dell'elaborazione delle prime leggi attuative sugli Organismi di partecipazione su cui ci si sofferma nel prossimo capitolo 3.

3. Attuazione dello Statuto

a) Premessa

Ai fini della presente analisi, l'arco di tempo preso in considerazione coincide con la prima legislatura di vigenza del nuovo Statuto e con l'avvio della fase di attuazione delle sue disposizioni.

L'attività di istruttoria e di approfondimento tecnico sui principali temi istituzionali è stata demandata, nella attuale legislatura, alla Commissione consiliare "Affari istituzionali", che ha scelto di avvalersi prevalentemente di risorse tecniche interne al Consiglio regionale², come era già avvenuto in sede di elaborazione dello Statuto.

Nel corso del 2005 e primo semestre del 2006, è stata data attuazione agli articoli 91 e 92 dello Statuto che prevedono l'istituzione della Commissione di garanzia, con la legge regionale 26 luglio 2006, n. 25.

Nello stesso periodo, la medesima Commissione è stata chiamata a dare attuazione al Capo V - art. 87 - e al Capo VI - artt. 88 e 89 - del Titolo IV dello Statuto, che definiscono, tra gli istituti di partecipazione, il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e il Consiglio delle autonomie locali.

Il nostro legislatore statutario ha scelto di inserire questi due nuovi organismi (CAL e CREL) accanto alla disciplina degli istituti di partecipazione tradizionali, quasi a voler sottolineare che il loro scopo deve essere quello di rafforzare la democrazia rappresentativa, colmare la mancanza di dialogo talvolta esistente tra società civile e politica e rendere più coeso il sistema Regione-enti locali-società civile.

Nell'ambito di tale materia, la Commissione "Affari istituzionali" ha portato a compimento un importante testo di legge, quello sull'istituzione del Consiglio delle autonomie locali - diventato legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 - , cui si dedica il successivo paragrafo, lasciando al prosieguo dei suoi lavori la definizione della legge sul Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

Sia sulla legge inerente la Commissione di garanzia, sia su quella inerente il Consiglio delle autonomie locali, sono stati costituiti gruppi di lavoro che hanno provveduto a predisporre dei documenti di base su cui successivamente è stato attivato il confronto in sede di commissione, dove, nel complesso, si è riscontrato un ampio accordo politico istituzionale, che già aveva caratterizzato i lavori della commissione speciale per lo statuto nella precedente legislatura.

² Nella fase di redazione delle leggi sulla Commissione di garanzia e sul Consiglio delle autonomie locali, la Commissione si è inoltre avvalsa della consulenza tecnica della dott.ssa Maria Rovero, già Segretario generale dell'Assemblea legislativa piemontese.

b) Il Consiglio delle Autonomie locali

Quasi contestualmente all'approvazione della l.r. 25/2006 sulla Commissione di garanzia, il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato la legge regionale n. 30 del 7 agosto 2006 di "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali)".

Per giungere alla stesura di un testo largamente condiviso, è stato però necessario un ampio lavoro istruttorio; la Commissione consiliare "Affari istituzionali", a partire dal mese di settembre 2005, dopo una prima ricognizione delle quattro proposte di legge presentate, ha dedicato ampio spazio al dibattito su alcuni temi essenziali inerenti il costituendo CAL:

- rapporto del Consiglio delle Autonomie locali rispetto al ruolo della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali;
- struttura dell'istituendo CAL e criteri di composizione;
- ruolo del CAL all'interno del processo legislativo e rapporti con il Consiglio regionale;
- modalità e tempi di espressione del parere;
- conseguenze dell'eventuale mancato recepimento del parere espresso dal CAL da parte del Consiglio regionale.

Dopo una prima fase di approfondimento tecnico, elaborato dal gruppo di lavoro a supporto della commissione, trattandosi di un tema prioritario per gli enti locali e su cui divergevano le posizioni dei singoli consiglieri e gruppi politici, è stato costituito un più ampio gruppo interistituzionale, che ha visto la partecipazione, oltre che dei funzionari del Consiglio regionale che seguono la materia, anche del Presidente e dei consiglieri regionali dell'VIII Commissione, dell'assessore regionale agli enti locali, nonché dei rappresentanti delle Associazioni delle autonomie locali. Il gruppo si è prefissato il fine di predisporre un testo di legge ampiamente condiviso. Proficui sono stati anche gli incontri con il sistema delle autonomie locali sulle proposte emerse in seno alla VIII Commissione, realizzate sul territorio, nelle varie province.

La legge sul CAL viene a modificare anche la struttura della Conferenza Regione-Autonomie locali (istituita con legge regionale n. 34/1998), mantenendola come organo di concertazione tra la Regione e le Associazioni rappresentative degli Enti locali, che esprime pareri obbligatori e formula proposte, di norma in via preventiva, sugli atti amministrativi di competenza della Giunta regionale, a carattere generale e che incidono in modo strutturale sul sistema regionale delle autonomie locali.

Nella sua nuova configurazione, la Conferenza è composta dal Presidente della Giunta regionale e dalle Associazioni regionali rappresentative degli Enti locali; il Consiglio delle autonomie locali è composto da membri di diritto e membri elettivi, inoltre, senza

diritto di voto, possono partecipare alle sedute anche i presidenti di giunta e consiglio, gli assessori e i presidenti di commissione, nonché le autonomie funzionali.

Da alcune parti è stato osservato che l'asse della governance si è ormai spostato in sede di concertazione tra Giunta e Conferenza regione- autonomie locali, istituita con la già citata l.r. 34/1998; tuttavia bisogna ricordare che la scelta effettuata dal legislatore nella riforma del Titolo V della Costituzione è stata quella di "costituzionalizzare" la sede del raccordo istituzionale proprio nel Consiglio delle autonomie locali.

Un elemento innovativo che emerge dalla costruzione della legge 30/2006 è che la Conferenza è rimasta sì luogo di concertazione, ma solo tra Regione e le associazioni degli enti locali ed inoltre interviene su schemi di disegni di legge che non sono ancora stati licenziati dalla giunta, mentre il CAL interviene su un percorso legislativo in essere. Nella quasi totalità dei casi, in sede di Commissioni legislative, si apportano modifiche anche sostanziali ai progetti di legge ed è in questa fase che correttamente si inserisce il lavoro e il parere del CAL.

Con una formulazione di rilievo, sia lo Statuto, sia la legge di attuazione, definiscono il CAL come "organo di raccordo e consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali", ampliando il dettato costituzionale col termine "sistema" per sottolineare che la Regione e gli enti locali formano un sistema integrato e coordinato nel quale interagiscono in modo sinergico i diversi soggetti istituzionali.³

A questo concetto si legano due aspetti importanti, condivisi dalla dottrina: la garanzia di una presenza visibile al sistema delle autonomie e l'approdo verso una dialettica di più ampio respiro per il buon funzionamento di tutti gli enti che compongono a pari titolo la Repubblica.⁴

Quanto alla composizione, i membri di diritto sono rappresentati dai presidenti delle Province, dai sindaci dei comuni capoluogo e dalle associazioni degli enti locali; quanto ai membri elettivi, la legge attuativa, per effetto di un emendamento presentato in Aula, ha grandemente esteso la "platea" dei soggetti elettori, che sono rappresentati dai sindaci dei comuni non capoluogo, dai presidenti di comunità montane e collinari, dai consiglieri provinciali e comunali del Piemonte. E' stata data un'attenzione particolare ai piccoli comuni e ad una adeguata rappresentatività degli enti montani. In ciò, la legge rispecchia la variegata composizione della nostra Regione, che consta di 1206 comuni, di cui 1077 con meno di 5000 abitanti e 537 classificati interamente montani.

Si può pertanto affermare che la rappresentanza degli enti locali è stata prevista in maniera ampia e completa, sia per quanto riguarda il numero dei diversi livelli istituzionali presenti sul nostro territorio, sia per quanto riguarda l'estensione territoriale e la particolare morfologia.

³ Così M. Rovero in "CAL e CREL, esperienze regionale a confronto", Ancona, 26 settembre 2005

⁴ G.U. Rescigno, "Consiglio delle Autonomie locali e Costituzione", in *Politica del diritto*, 2003, 2, 248; L. Violini, "Il Consiglio delle autonomie locali, organo di rappresentanza permanente degli enti locali presso la regione", in *Le Regioni*, 2000, 5, 959.

Rappresenta un'innovazione la previsione della partecipazione al CAL di enti non menzionati nell'art. 114 della Costituzione, come le comunità montane (quali membri effettivi) e le autonomie funzionali (senza diritto di voto).

Il CAL ha come funzione principale quella di esprimere pareri obbligatori sull'attività legislativa e amministrativa relativa agli enti locali, sull'attività dunque non soltanto del Consiglio, ma anche della Giunta. E' previsto altresì parere sulle proposte di bilancio e sugli atti di programmazione della Regione.

Altra competenza particolarmente significativa attribuita al CAL, tra quelle elencate all'art. 11 della legge, è quella di poter richiedere, a maggioranza dei suoi componenti, alla Commissione di garanzia di pronunciarsi sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali che interessano la materia Enti Locali.

Questo nuovo organismo, costituzionalmente riconosciuto, avrà sicuramente un'incidenza sulla legislazione a venire.

A partire dal suo effettivo insediamento, gran parte dell'attività normativa della Regione ne sarà influenzata; infatti il CAL può esprimere pareri alla commissione consiliare durante l'esame dei provvedimenti. Questo parere non si limiterà all'analisi sotto il profilo del rispetto delle prerogative degli enti locali, ma, se necessario, potrà formulare osservazioni o proporre soluzioni normative alternative, anche formulando emendamenti.

In tal caso, si dovranno conciliare "esigenze di rappresentanza degli interessi, esigenze di celerità di approvazione dei provvedimenti, speditezza del procedimento legislativo o amministrativo, necessità di una motivazione espressa, nel caso in cui l'organo regionale voglia disattendere il parere negativo del CAL".⁵

L'effettiva istituzione del CAL, che è organo obbligatorio per dettato costituzionale e strumento di raccordo permanente, permetterà di superare l'attuale frammentazione di organismi e tavoli di concertazione, in quanto il nuovo organismo viene a sovrapporsi ed a sostituire i vari strumenti di consultazione.

Un altro elemento innovativo è che il Consiglio delle autonomie locali sarà chiamato a svolgere un ruolo importante nella funzione di indirizzo e programmazione propria della Regione, per questo assume maggior significato il riferimento contenuto nella legge attuativa al "sistema delle autonomie locali", inteso come sistema cooperativo e solidale, che trova nella Regione il centro propulsore e di coordinamento delle attività legislative, amministrative e di programmazione.

In tale contesto, la consultazione del "sistema delle autonomie locali", rappresentate dal CAL, non potrà non avere un ruolo importante per le finalità di sviluppo ambientale, civile, sociale, economico che riguardano i problemi di tutte le comunità locali, a livello comunale e provinciale.⁶

⁵ M. Rovero, cit.

⁶ G. Gervasio, Relazione alla giornata di studio promossa dalla Scuola regionale Emilia-Romagna della SSPAL, Bologna, 2004

In tal senso, è favorevolmente considerata la previsione in legge di una seduta annuale congiunta Consiglio regionale – CAL, seduta che può concludersi con l'approvazione di un documento contenente linee di indirizzo di politica generale.

In seguito all'entrata in vigore della legge, su mandato dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel mese di ottobre 2006 è stato costituito un gruppo di lavoro tecnico per definire i primi adempimenti della legge stessa.

Il gruppo di lavoro è stato chiamato allo studio delle modalità per dare attuazione al dettato dell'art. 5 della l. r. 30/2006 che demanda al Consiglio regionale l'approvazione della deliberazione che definisce compiutamente le modalità di svolgimento delle elezioni.

L'attività del gruppo si è prefissata l'obiettivo di redigere un documento contenente le modalità di svolgimento delle elezioni, con particolare specificazione in ordine a:

- atto di convocazione, numero delle sezioni elettorali, sede di svolgimento delle elezioni;
- elettorato attivo e passivo;
- luogo, modalità e termini di presentazione delle liste dei candidati;
- modalità di formazione delle liste, numero minimo e massimo di candidati per ogni lista;
- esame ed ammissione delle stesse, in particolare termini per la verifica, termini e modalità di ammissibilità ed esclusione delle liste, nonché di comunicazione delle decisioni, reclami;
- principio di pari opportunità e individuazione dei casi in cui non sia oggettivamente possibile garantire il rispetto dei suddetti limiti;
- modalità di elezione, vale a dire scrutinio segreto, voto di preferenza, modalità di assegnazione dei seggi;
- operazioni di spoglio;
- proclamazione dei risultati;
- surroga e decadenza.

Avvalendosi della collaborazione del CSI⁷, il gruppo di lavoro ha esaminato varie ipotesi di simulazioni elettorali. Sulla base anche dei risultati delle simulazioni elettorali di prova, è stato predisposto, alla fine del 2006, un documento definitivo.

Ne sono emersi, in particolare, i seguenti nodi problematici:

- le elezioni, pur di secondo grado, verrebbero a interessare circa 18.000 elettori (presidenti di comunità montane e collinari, sindaci di comuni non capoluogo, consiglieri provinciali e comunali);
- i comuni piemontesi sono 1206, pertanto, data la dislocazione territoriale e l'elevato numero di elettori, sarebbe necessario istituire anche più sezioni elettorali per provincia, soprattutto in quelle con un maggior numero di abitanti;

⁷ CSI, Consorzio per il sistema informativo piemontese www.csipiemonte.it/

- potrebbe sorgere la necessità di istituire un criterio per la salvaguardia della rappresentanza territoriale, nel caso in cui gli eletti risultino appartenere tutti alla stessa provincia;
- potrebbe altresì verificarsi l'ipotesi della mancata presentazione della lista da parte di una categoria, che porterebbe il numero dei membri elettivi ad essere inferiore a 40; tuttavia si ritiene che tale presupposto non sia tale da inficiare la validità della composizione;
- si ritiene necessario impegnare un numero considerevole di personale della Regione e delle province nelle operazioni elettorali dislocate sul territorio;
- risulterebbe indispensabile l'istituzione di una commissione elettorale regionale per le operazioni di ricevibilità ed ammissibilità delle liste dei candidati e dei loro requisiti, le operazioni di spoglio, la registrazione dei voti, la determinazione del quoziente elettorale e l'assegnazione dei seggi.

L'intero documento è all'esame dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

c) Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

Lo Statuto del Piemonte inquadra il raccordo con le autonomie funzionali nell'ambito della sussidiarietà orizzontale. La formulazione dell'art. 87 dello Statuto sul Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è estremamente ampia, di per sé trascende le politiche di carattere esclusivamente economico, per comprendere anche politiche di carattere sociale e culturale.

I due progetti di legge depositati in Consiglio regionale vanno in tal senso: si tratta del disegno di legge n. 322/2006 "Nuova disciplina del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro" e della proposta di legge n. 290/2006 "Disciplina e attività del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro".⁸ I due provvedimenti sono attualmente all'esame della Commissione competente.

Al riguardo, va preso atto che gli interessi dell'attuale società comprendono, oltre quelli legati tradizionalmente al mondo del lavoro e della produzione, anche i cosiddetti interessi collettivi e diffusi di cui si fanno portatori gruppi sociali organizzati (per citarne alcune, le associazioni ambientaliste, dei consumatori, del volontariato).

Sotto il profilo delle funzioni, nei due progetti di legge presentati nella legislatura in corso, emerge che al CREL è riconosciuta una funzione consultiva afferente alle attività legislative, amministrativa e di programmazione regionale di rilievo per le materie economiche, del lavoro e sociali. Ma il CREL si caratterizza anche quale organo di studio e di ricerca.

⁸ PdI presentata dai Consiglieri: Pichetto Fratin Gilberto, Cavallera Ugo, Cotto Mariangela, Ferrero Caterina, Leo Giampiero e Pedrale Luca.

Inoltre, di rilievo è la previsione di uno dei progetti di legge ove si prevede che il CREL possa esprimere valutazioni e proposte sui più importanti atti di programmazione economica e sociali, anche con riferimento alle politiche comunitarie.

d) La Commissione di garanzia

La Commissione di Garanzia è un organismo consultivo indipendente della Regione istituito con legge regionale n. 25 del 26 luglio 2006, in attuazione di quanto stabilito dallo Statuto regionale, nell'ottica di fornire una garanzia alle minoranze politiche e alle comunità locali. Ad essa spetta infatti vigilare che l'attività normativa regionale si svolga nel pieno rispetto dello Statuto.

Su richiesta del Presidente della Giunta regionale o del Presidente del Consiglio regionale o di un terzo dei Consiglieri regionali oppure del Consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza, la Commissione esprime il proprio parere:

- a) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali;
- b) sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato;
- c) sulla coerenza statutaria dei progetti di legge, dei progetti di regolamento del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

Le Commissioni consiliari possono anch'esse richiedere pareri alla Commissione, avanzando motivata richiesta al Presidente del Consiglio regionale che la inoltra alla stessa.

La Commissione si pronuncia inoltre sulle questioni tecnico-giuridiche che concernono l'interpretazione e l'applicazione al caso concreto delle norme statutarie e delle leggi regionali in materia di istituti di partecipazione, nonché delle altre leggi nazionali e regionali di cui si renda necessaria l'interpretazione o l'applicazione nel corso dei predetti procedimenti. Esprime inoltre il giudizio sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle proposte di referendum, nel rispetto dell'art. 81 dello Statuto, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo).

Il parere della Commissione, non essendo vincolante, può essere disatteso dagli organi regionali richiedenti. Tuttavia, lo scostamento dal parere deve essere adeguatamente motivato.



La Commissione è composta da un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; due professori universitari di ruolo in materie giuridiche; due avvocati con almeno quindici anni di esercizio e due ex Consiglieri regionali.

Il Consiglio regionale cui spetta, in base alla l. r. 25 del 2006, l'elezione dei membri della Commissione, ha avviato nel 2007 le procedure necessarie per procedere all'elezione degli stessi.

4. Analisi della tipologia di approvazione delle leggi e degli emendamenti



All'inizio dell'VIII legislatura emerge un dato decisamente in controtendenza rispetto agli anni precedenti: solo il 45% delle leggi è approvato a maggioranza, mentre il 55% è approvato all'unanimità dei votanti (in altre parole i votanti sono tutti favorevoli, mentre alcuni consiglieri non partecipano al voto, quindi concorrono a mantenere il numero legale, ma non si esprimono sul testo normativo).

Nel 2006 le percentuali (vedi grafici) si assestano sempre secondo questa tendenza: 47% delle leggi approvate a maggioranza, e ben il 53% approvate all'unanimità (dei presenti 23%, dei votanti 30%).



Questi dati paiono indicare che i testi sottoposti all'esame dell'aula sia sono stati esaminati e istruiti approfonditamente in sede di commissione pervenendo a stesure molto condivise, sia comunque hanno trovato in Aula momenti di sintesi e condivisione più evidenti.


Se esaminiamo la presenza di proposte emendative e il loro esito durante l'esame in aula vediamo infatti che ben il 73% nel 2005 e il 60% nel 2006 delle leggi sono state approvate in via definitiva con emendamenti.




Analizziamo ora i dati relativi ai presentatori degli emendamenti e alla percentuale di successo nell'approvazione.

Nei grafici il dettaglio di quanto qui è illustrato.

Nel 2005 il 13% degli emendamenti presentati è stato approvato, il 31% respinto e ben il 56% ritirato: si trattava evidentemente di emendamenti "di pressione e sollecitazione" politica per ottenere modifiche significative alle leggi (si pensi alle leggi finanziarie e di bilancio).




Nel 2006 gli emendamenti ritirati salgono al 76%, mentre gli approvati raggiungono l'11% e i respinti il 13%. Anche qui vale la stessa riflessione di cui sopra, tenuto conto che la maggior parte degli emendamenti ritirati era stata presentata durante la sessione di bilancio.




Tutti gli emendamenti ritirati sono stati presentati dalle opposizioni.

Dati interessanti emergono dai grafici relativi alla tipologia dei presentatori degli emendamenti approvati.

Nel 2005 il 38% degli approvati è stato presentato dalla maggioranza, il 53% dall'opposizione e il 9% da firme congiunte di consiglieri i entrambi gli schieramenti: il dato è significativo per il fatto che la percentuale di successo degli emendamenti delle opposizioni supera quella della maggioranza, forse perché molte leggi riprendono testi già esaminati negli anni precedenti (si tenga conto che le maggioranze di governo della VII e VIII legislatura sono diverse).



Nel 2006 le percentuali si modificano e si riportano ai trend della passata legislatura: 68% degli emendamenti approvati sono stati presentati dalla maggioranza, il 23% dall'opposizione e il 9% da firme congiunte.



Quanto sopra pare confermare le osservazioni prima esposte sulle modalità di approvazione delle leggi in questi primi due anni di legislatura che si presentano con fisionomie diverse dalla precedente.

5. Analisi dell'attività istituzionale dell'Assemblea regionale

Nel corso del 2005 e 2006 il Consiglio regionale si è riunito complessivamente 149 volte, per complessive 84 giornate.


Anno 2005 (dal 16 maggio 2005)	
Sedute di Consiglio	52
Giornate di Consiglio	31
Durata totale (in ore)	h. 132.39

Anno 2006	
Sedute di Consiglio	97
Giornate di Consiglio	53
Durata totale (in ore)	h. 254.22


Per quanto riguarda il numero di sedute e di giornate di Consiglio, è possibile effettuare un confronto con i corrispondenti periodi delle precedenti legislature (VI e VII), come meglio illustrato dal grafico che segue.

In particolare, rispetto alla VII legislatura, si rileva che il numero delle giornate e delle sedute è sostanzialmente invariato per quanto riguarda l'anno 2005, mentre si registra una certa diminuzione nel 2006.

SEDUTE di CONSIGLIO REGIONALE
Confronto VI - VII - VIII Legislatura



GIORNATE di CONSIGLIO REGIONALE
Confronto VI - VII - VIII Legislatura



L'attività consiliare è stata analizzata e suddivisa nelle categorie già utilizzate in passato, ovvero:

1. attività legislativa – ricomprende il tempo dedicato alla discussione delle proposte o disegni di legge successivamente al licenziamento da parte della Commissione competente. Il dibattito consiliare si articola nelle fasi dello svolgimento di una o più relazioni illustrative e conseguente discussione generale, della discussione dell'articolo e di eventuali emendamenti ad esso riferiti e della votazione finale. Compare in questa attività anche il tempo dedicato ad esaminare possibili ordini del giorno presentati in relazione ai provvedimenti legislativi discussi (articolo 78 Regolamento) o a questioni pregiudiziali strettamente collegate (articolo 63);
2. attività amministrativa – si riferisce alla discussione inerente alle deliberazioni, ivi comprese quelle di approvazione di regolamenti, nomine, valutazione di insindacabilità – nell'ambito di procedimenti giudiziari – nei confronti dei Consiglieri (l.r. 32/2001), decreti del Presidente del Consiglio. Sotto queste voci è presente anche il tempo dedicato agli adempimenti necessari ad ogni inizio legislatura relativamente ad eventuali dimissioni e surrogazioni successive a rinunce alla carica di Consigliere regionale (ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108), nonché agli adempimenti di cui agli articoli 20 e 22 dello Statuto e all'articolo 4 del Regolamento concernenti l'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Consiglieri Segretari del Consiglio regionale;
3. attività di indirizzo politico – viene preso in esame il tempo dedicato al dibattito di mozioni e ordini del giorno non strettamente collegati ad altri atti normativi, aventi



come oggetto argomenti di competenza regionale o di interesse generale, iscritti come singoli punti all’o.d.g. della seduta. Il loro svolgimento si articola nelle fasi di illustrazione, discussione e votazione finale;



4. sindacato ispettivo – il tempo dedicato a questa attività comprende lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze che, nel primo caso, si articola nella risposta della Giunta e nella replica, per non più di 5 minuti, dell’interrogante o uno degli interroganti, mentre, nel secondo caso, prevede l’illustrazione, per non più di 5 minuti, della domanda da parte dell’interpellante, cui segue la risposta della Giunta ed un’eventuale breve replica del Consigliere che l’ha presentata;
5. dibattiti politici – tale categoria comprende il tempo dedicato alle comunicazioni della Giunta regionale su argomenti di particolare interesse economico, politico e sociale, i Consigli straordinari convocati ad hoc su uno specifico tema e le assemblee aperte ex articolo 46 del regolamento consiliare;
6. varie – questa voce di tipo residuale comprende il tempo dedicato alle questioni procedurali di tipo pregiudiziale o preliminare, le questioni riconducibili al titolo “ordine dei lavori”, i saluti alle persone in visita al palazzo, le commemorazioni di personaggi di spicco nell’ambito politico o culturale oppure che hanno avuto una presenza di rilievo per la Regione (solitamente ex Consiglieri).

La ripartizione dei tempi lavorativi, al netto delle pause, è stata la seguente:

2005 (dal 16 maggio 2005)		
ATTIVITA’	PERCENTUALE	TOTALE ORE
attività legislativa	29%	37.25
attività amministrativa	8%	10.23
attività di indirizzo politico	8%	10.57
sindacato ispettivo	11%	14.15
dibattiti politici	23%	31.10
varie	21%	28.29
TOTALE		h. 132.39


2006		
ATTIVITA’	PERCENTUALE	TOTALE ORE
attività legislativa	29%	74.08
attività amministrativa	10%	24.30
attività di indirizzo politico	8%	20.22
sindacato ispettivo	15%	37.50
dibattiti politici	20%	51.22
varie	18%	46.10
TOTALE		h. 254.22






Come anche nelle passate legislature, rimane elevata la percentuale dell'attività riconducibile alla voce "varie". Sia nel 2005 che nel 2006 il peso percentuale di tale attività è infatti superiore alle voci "attività amministrativa", "indirizzo politico" e "sindacato ispettivo".

**Tempo dedicato all'attività consiliare
ANNO 2005 (dal 16 maggio 2005)**



**Tempo dedicato all'attività consiliare
ANNO 2006**



Procedendo all'osservazione degli ulteriori grafici prodotti, che rilevano l'andamento dell'attività totale del Consiglio negli anni 2005 (a partire dal 16 maggio 2005, data di inizio legislatura) e 2006, si constata un'attività elevata nel mese di settembre 2005, picco dovuto all'esame dell'assestamento al bilancio di previsione 2005 e delle disposizioni finanziarie per il 2006 (LR 14/2005), e nel mese di dicembre 2006, in cui ampio spazio dei lavori consiliari è stato occupato da questione procedurali finalizzate al rinvio della discussione sulla pesca (LR 37/2006).

6. La valutazione delle politiche pubbliche: partecipazione del Consiglio Regionale del Piemonte al progetto CAPIRe.

La partecipazione del nostro Consiglio Regionale al progetto CAPIRe, promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome per promuovere la cultura della valutazione e l'introduzione nelle leggi regionali di strumenti (clausole valutative), che promuovano e garantiscano lo scambio tra gli esecutivi regionali e le assemblee legislative di flussi informativi stabili sulla attuazione delle politiche regionali, è proseguita nel corso del biennio 2005-2006 e ha consentito, non soltanto la mera continuazione delle attività iniziate negli anni precedenti, ma anche la maturazione di consapevolezza che hanno iniziato ad incidere sulle modalità della nostra partecipazione al progetto.

I dati relativi alla VIII legislatura nel 2005⁹ scontano non solo la riduzione dell'arco temporale di riferimento (maggio-dicembre), ma anche tutte le conseguenze e i rallentamenti della ripresa dell'attività legislativa tra una legislatura e l'altra e come tali non consentono di stabilire un rapporto diretto e significativo con quanto è avvenuto nel 2006.

Nel corso del 2006 dieci¹⁰ sono state le leggi regionali approvate che presentano al proprio interno una clausola valutativa, redatta ad opera dei funzionari del settore Commissioni in collaborazione con le rispettive strutture della Giunta Regionale e quattro¹¹

⁹ Due sono le leggi regionali approvate nel 2005 con all'interno una clausola valutativa :
 Legge regionale 25 luglio 2005, n.11 "Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta"
 Legge regionale 17 novembre 2005, n.15 "Interventi per la riqualificazione delle aree industriali piemontesi".
 Nel luglio 2005 è pervenuta alla VIII Commissione la prima relazione di ritorno alla clausola valutativa contenuta nella Legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni) .

¹⁰ Legge regionale 9 gennaio 2006, n.1 "Istituzione del Centro di documentazione nell'area della "Benedicta " nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo".

Legge regionale 16 gennaio 2006, n.2 "Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda".

Legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 "Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione".

Legge regionale 7 febbraio 2006, n.8 "Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi".

Legge regionale 13 marzo 2006, n.13 "Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte".

Legge regionale 24 maggio 2006, n.20 "Attuazione di iniziative finalizzate al rilancio dell'attività convegnistica e congressuale".

Legge regionale 16 giugno 2006, n.21 "Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico".

Legge regionale 23 ottobre 2006, n.33 "Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000".

Legge regionale 23 ottobre 2006, n.34 "Iniziativa a sostegno dello sviluppo del turismo religioso".

Legge regionale 27 novembre 2006, n.36 "Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale".

¹¹ Legge regionale n. 14 del 2 luglio 2003

(Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale) : 2° Relazione presentata alla II Commissione nel marzo 2006.

Legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni) : 2° Relazione presentata alla VIII Commissione nel giugno 2006 .

Legge regionale 19 luglio 2004, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)" : 1° Relazione pervenuta alla II Commissione nel giugno 2006.

Legge regionale 25 luglio 2005, n. 11 (Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta) : 1° relazione pervenuta alla IV Commissione nell'agosto 2006

sono le relazioni di ritorno pervenute alle Commissioni, in risposta a clausole inserite in leggi approvate negli anni precedenti.

Ci troviamo pertanto di fronte ad un 25 per cento della produzione legislativa del 2006¹² che presenta al proprio interno un apposito strumento, ovvero un articolo di legge, denominato "clausola valutativa" proteso ad ottenere ciclicamente dalla Giunta Regionale una serie di informazioni su quelli che dovrebbero essere gli elementi qualificanti, gli snodi nevralgici, le criticità e gli obiettivi raggiunti nell'attuazione del singolo intervento normativo.

L'aver conquistato e aperto all'interno delle leggi regionali della nostra Regione un apposito spazio nel quale collocare i singoli quesiti valutativi, che costituiscono le unità elementari della struttura di una clausola valutativa è indubbiamente un risultato rilevante, ma sicuramente parziale, integrando unicamente la prima fase di quel processo di introduzione e di "impianto" di una cultura della valutazione nella nostra assemblea legislativa.

Una sempre più meditata scelta degli interventi normativi che presentino contenuti e rilevanza tali da richiedere l'inserimento di clausole valutative, il perfezionamento del livello qualitativo dei quesiti valutativi, la presentazione e la rielaborazione autonoma da parte dei funzionari delle Commissioni dei dati forniti dalla Giunta Regionale nelle relazioni di ritorno alle clausole valutative rappresenteranno inevitabilmente le nuove sfide da affrontare per conferire ulteriore senso e credibilità alla partecipazione del nostro Consiglio Regionale al Progetto CAPIRe.

Risulta peraltro, che nel corso del 2006 si è pervenuti sempre più frequentemente all'inserimento di una clausola valutativa in un progetto di legge, solo dopo una previa valutazione dell'opportunità di tale scelta in rapporto ai contenuti e alla portata dell'intervento normativo medesimo: la necessità di non inflazionare il ricorso all'utilizzo di tale strumento suggerisce infatti di preservarlo per quei provvedimenti di natura organica, o comunque per quegli interventi che consentono la ricostruzione, quale loro presupposto, di una politica che, nei suoi obiettivi definiti, si dispone ad essere analizzata e valutata nei suoi esiti.

Distogliendo lo sguardo dalla esperienza del Consiglio Regionale del Piemonte, risulta sempre più evidente che all'interno degli altri Consigli Regionali la sensibilità verso i temi della valutazione sta progressivamente rafforzandosi, come si è avuto modo di constatare durante la partecipazione al Workshop nazionale "Dopo le Clausole valutative: come produrre conoscenza sulle politiche regionali?" organizzato il 30 giugno 2006 dal Consiglio Regionale della Lombardia e al seminario interregionale "La valutazione che serve ai legislatori" organizzato dal Consiglio Regionale del Friuli Venezia-Giulia il 14 novembre 2006.

¹² Quaranta sono le leggi approvate dalla Regione Piemonte nel 2006 .

Nel corso del 2006, in ambito interregionale all'interno del progetto CAPIRe, è altresì maturata l'esigenza di addivenire alla sottoscrizione da parte dei Consigli Regionali di una "Carta", ovvero di un documento, che li impegni solennemente a promuovere e a consolidare le proprie attività di controllo e valutazione, investendo nella formazione di nuove figure professionali che posseggano competenze specifiche nell'analisi e valutazione delle politiche pubbliche.

7. Le schede divulgative

Con l'avvio dell'VIII legislatura il settore Commissione legislative della Direzione Processo legislativo ha proceduto ad implementare il dossier virtuale con le schede divulgative di numerose leggi regionali, particolarmente importanti.

Lo Statuto della Regione Piemonte, all'articolo 12, "*riconosce quale presupposto della partecipazione l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza regionale e promuove a tal fine l'istituzione di messi e strumenti idonei*". Proprio in quest'ottica era stato avviato lo studio e poi la sperimentazione, negli anni 2004/2005, delle schede divulgative, create al fine di aiutare il cittadino nella lettura delle leggi, non sempre di facile comprensione: quello del legislatore è infatti un linguaggio tecnico e vincolato dalle esigenze di precisione giuridica e completezza normativa ed è inoltre condizionato dalle regole di tecnica di redazione delle leggi (drafting legislativo). Per questo motivo la compilazione delle schede è il più possibile semplice e comprensibile ed il lessico utilizzato non è giuridico. Lo scopo è quello di produrre informazioni al fine di garantire la trasparenza dei processi decisionali, promuovere la partecipazione di tutti i cittadini alla vita delle istituzioni e consentire quindi la più ampia applicabilità ed efficacia delle leggi.

Ogni scheda consta di una griglia dalla quale è possibile desumere il titolo della legge, il titolo divulgativo, la materia di riferimento, il contesto di riferimento, la sintesi dei contenuti degli articoli, i soggetti interessati, l'eventuale modifica delle leggi precedenti, i fondi stanziati, l'eventuale erogazione dei contributi, le scadenze, le sanzioni e il rinvio ad atti amministrativi.

La schede divulgative inserite nel dossier virtuale sono una per il 2005 e diciassette nel 2006; infatti non sono state redatte per tutte le leggi, ma soltanto per quelle di più significativo impatto sui comportanti di cittadini e imprese.¹³

¹³ Le leggi regionali di cui è stata pubblicata la scheda divulgativa sono le seguenti:
Legge regionale **17 novembre 2005, n. 15** (Interventi per la riqualificazione delle aree industriali piemontesi)
Legge regionale **16 gennaio 2006, n. 2** (Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda)
Legge regionale **30 gennaio 2006, n. 4** (Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione)
Legge regionale **7 febbraio 2006, n. 7** (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)
Legge regionale **7 febbraio 2006, n. 8** (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi)
Legge regionale **24 maggio 2006, n. 19** (Istituzione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo)

Tra le leggi maggiormente significative di cui sono state preparate le schede divulgative vi sono la l.r. 15/2005 (Interventi per la riqualificazione delle aree industriali piemontesi), la l.r. 4/2006 (Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione), la l.r. 32/2006 (Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere) e la l.r. 36/2006 (Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale).

Tutte le schede sono rinvenibili sul dossier virtuale delle legge, nel sito web del Consiglio regionale, all'indirizzo

<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/dvplint/jsp/Start.jsp>

Le schede ampliano e completano le brevi sintesi giornalistiche che tempestivamente, subito dopo l'approvazione delle leggi, vengono redatte dall'Ufficio stampa del Consiglio regionale e pubblicate nell'agenzia settimanale, rinvenibile al sito web

<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/pubblicazioni/inforegione/index.htm>

8. Indicatori giuridici e finanziari

Nel corso della settima legislatura era stato istituito un gruppo di lavoro interdirezionale, composto da funzionari delle direzioni Processo legislativo e Segreteria dell'assemblea regionale, che si era posto come obiettivo principale, anche alla luce delle recenti riforme costituzionali, l'implementazione e lo sviluppo dei dati informativi detti "indicatori della legge" già in uso nel sistema Arianna, per fornire un'informazione

Legge regionale **26 giugno 2006, n. 22** (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

Legge regionale **3 luglio 2006, n. 23** (Istituzione della Riserva naturale speciale e della Zona di Salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario)

Legge regionale **26 luglio 2006, n. 25** (Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum)

Legge regionale **2 agosto 2006, n. 26** (Abrogazione della legge regionale n. 35 del 1988 e modifiche delle leggi regionali n. 11 del 2001 e 17 del 1999)

Legge regionale **2 agosto 2006, n. 27** (Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità)

Legge regionale **7 agosto 2006, n. 28** (Modifica alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 'Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65')

Legge regionale **7 agosto 2006, n. 30** (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 'Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali')

Legge regionale **7 agosto 2006, n. 31** (Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980)

Legge regionale **18 settembre 2006, n. 32** (Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere)

Legge regionale **23 ottobre 2006, n. 33** (Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000)

Legge regionale **23 ottobre 2006, n. 34** (Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso)

Legge regionale **27 novembre 2006, n. 36** (Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale)

più precisa e dettagliata della normativa regionale e, in prospettiva, anche uno strumento di analisi giuridico-finanziaria della legislazione piemontese.

Il gruppo di lavoro ha proceduto ad una rivisitazione complessiva della codifica fin ad allora in uso sia sotto il profilo giuridico che finanziario.

Con l'ausilio del sistema informativo del Consiglio regionale è così stata elaborata un'apposita procedura, affiancata alla banca dati "Arianna", che, per ogni legge regionale approvata, prevede la possibilità di una compilazione di dati secondo una struttura "ad albero" con videate ad apertura progressiva.

E' stato inoltre realizzato, da parte del gruppo di lavoro, un apposito manuale ad uso interno che guida l'utente ad una corretta compilazione della procedura e che contiene, per ciascun indicatore, una accurata definizione di ciascuna voce e sotto-voce.

La procedura degli indicatori giuridici e finanziari consta di 17 voci, 12 per gli indicatori giuridici e 5 per gli indicatori finanziari.

Ogni legge regionale viene quindi sottoposta ad analisi per verificare quali indicatori siano rinvenibili nell'articolato.

L'utente esterno che accede alla banca dati "Arianna" ha pertanto la possibilità di consultare immediatamente gli indicatori applicabili alla legge e, attraverso appositi collegamenti ipertestuali, è possibile visualizzare gli articoli oggetto dell'indicatore consultato.

Si riporta, di seguito, la videata di ingresso della procedura "indicatori giuridici e finanziari", in base alla quale è possibile visualizzare nel dettaglio le voci relative ai singoli indicatori, accompagnate da una breve descrizione definitoria dei medesimi.

Nell'ottobre 2006 ha avuto luogo, a completamento dell'attività già svolta nel 2005, un nuovo seminario teorico-pratico di ripasso ed implementazione della procedura; durante il seminario sono state distribuite le schede illustrative di ciascun indicatore giuridico e finanziario, comprensive delle definizioni principali riscontrabili nella compilazione della procedura, nonché di videate esemplificative di ogni indicatore.

In tale occasione è stata inoltre svolta, in apposito ambiente informatico di test, una simulazione di compilazione degli indicatori riferibili a due leggi regionali, selezionate a titolo esemplificativo.

E' stato svolto un controllo formale sugli inserimenti effettuati. Sulla base di tale controllo si è riscontrato che tutti gli indicatori giuridici e finanziari delle leggi regionali dell'ottava legislatura sono stati inseriti.

Indicatori Giuridici e Finanziari

num. Legge:

anno Legge:

Indicatori di vigenza della Legge

Dati relativi all'entrata in vigore della legge (ordinaria - vacatio legis di 15 giorni - dichiarazione di urgenza, entrata in vigore subordinata al compiersi di termini o condizioni).

Indicatori di correzione formale

Correzione di errori materiali della legge. In particolare si distingue: **avviso di rettifica**: è disposto quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono in esso riscontrati errori già contenuti nel documento originale. **Errata corrigé**: è disposta quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono riscontrate difformità tra il testo originale e il testo pubblicato.

Sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà, introdotto dal trattato di Maastricht sull'Unione Europea del 7 febbraio 1992 prevede che i compiti di gestione amministrativa della pubblica amministrazione debbano essere affidati all'ente più vicino al cittadino, lasciando al livello sovraordinato solo le funzioni che, per loro natura, non possono essere svolte localmente.

Procedure

Per procedura si intende il complesso dei comportamenti e atti, anche tra loro eterogenei e autonomi, imposti da determinate norme e preordinati al raggiungimento di un determinato scopo.

Strumenti di concertazione

Strumenti con cui il legislatore ottiene informazioni o pareri su determinate materie da disciplinare. È strumento di semplificazione quando sostituisce con provvedimenti collegiali i singoli atti di competenza dei soggetti concertati.

Enti/Organismi

L'indicatore si riferisce a enti, società, consorzi, commissioni, associazioni istituite o modificate dalla legge.

Strumenti di semplificazione

Delegificazione normativa ovvero riduzione dei procedimenti e delle fasi procedurali.

Indicatori di attuazione della legge

Previsione di strumenti attuativi della legge normativi (regolamenti) e amministrativi (piani, programmi, ecc.).

Indicatori di valutazione della legge

Previsione di strumenti valutativi della legge normativi (regolamenti) e amministrativi (piani, programmi, ecc.).

Legge Quadro

La legge prevede i principi generali di una materia.

Rapporti con l'Europa

La legge si occupa dell'attuazione, a livello di normativa primaria regionale delle direttive europee nonché della disciplina degli aiuti comunitari.

Problematiche costituzionali

L'articolo 127 costituzione legittima lo stato e le regioni a promuovere, davanti alla Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale nei confronti, rispettivamente delle leggi regionali o statali, che siano violative della sfera di attribuzioni loro garantita costituzionalmente. Tale ricorso è ammesso anche da parte di una regione nei confronti di una legge regionale di altra regione, sempre per ragioni di competenza. La scheda riporta i casi di costituzionalità con le relative motivazioni e la sentenza alla Corte Costituzionale.

Entrata

L'indicatore segnala se la legge contiene previsioni di entrata, precisando l'unità previsionale di base, la tipologia di entrata, la categoria e, infine, se sussiste un vincolo alla spesa.

Spesa

L'indicatore segnala se la legge prevede una spesa, la sua classificazione per funzioni obiettivo, l'unità previsionale di base, il capitolo di bilancio e i destinatari della spesa.

Tipologia dei fondi

Indica i fondi previsti dalla legge distinguendoli in base alla provenienza: comunitaria, statale, regionale, privata. Indica altresì gli strumenti finanziari collegati (per esempio la finanza di progetto).

Effettuazione spesa

Si segnala se la spesa è diretta oppure avviene attraverso forme contributive. I contributi si distinguono in conto corrente, in conto capitale e in conto interessi. Si segnala altresì la previsione di fondi di rotazione.

Copertura finanziaria

Indica le risorse necessarie per finanziare nuovi o maggiori spese previste dalla legge nonché la previsione di fondi di riserva e di fondi speciali.

Ai fini del presente rapporto si allegano le tabelle riassuntive che esemplificano, per le leggi regionali approvate dall'inizio della ottava legislatura fino al 31 dicembre 2006, quali indicatori sono rinvenibili in ciascuna.

anno 2005 ¹⁴

Estremi legge	Vigenza	Correz. formale	Sussidiarietà	Procedure	Strum. di concertaz.	Enti/organismi	Strum. di semplific.	Attuazione	Valutazione	Legge quadro	Rapp. con l'Europa	Problem. Costitui.	Entrata	Spesa	Tipologia fondi	Effettuz. spesa	Copertura finanz.
l.r. 7/2005	X			X	X		X	X									
l.r. 8/2005	X						X	X									
l.r. 9/2005	X																
l.r.10/2005	X																
l.r.11/2005	X				X		X		X								
l.r.12/2005	X																
l.r.13/2005	X			X			X										
l.r.14/2005	X							X									
l.r.15/2005	X				X	X							X	X	X	X	X
l.r.16/2005	X																
l.r.17/2005	X			X		X		X									

Come si evince dalla tabella, che come si è detto riporta, con titolo sintetico ed abbreviato, le leggi regionali approvate dall'inizio dell'ottava legislatura sino al 31 dicembre 2005, sono tre i provvedimenti normativi che recano al proprio interno strumenti di concertazione: una legge attiva l'istituto della conferenza dei servizi (l.r. 7/2005), mentre altre due leggi promuovono la sottoscrizione di intese e tavoli di concertazione con enti territoriali o soggetti privati (l.r. 11/2005 e l.r. 15/2005).

Nel medesimo periodo sono quattro le leggi che attivano strumenti di semplificazione: solo una peraltro pone in essere un concreto meccanismo di eliminazione di alcune procedure amministrative (l.r. 7/2005), mentre le rimanenti operano una semplificazione normativa attraverso il principio dell'abrogazione espressa (l.r. 8/2005, l.r.11/2005 e l.r. 13/2005).

Quattro sono parimenti le leggi che prevedono strumenti di attuazione: due di esse rinviando l'applicazione delle disposizioni normative a successivi regolamenti, già adottati dalla Giunta regionale (l.r. 7/2005 e l.r. 17/2005), una prevede la predisposizione di un

¹⁴ I titoli delle leggi regionali citate in tabella sono riportati nella II parte del Rapporto, a pag. 4

programma di interventi (l.r. 14/2005), mentre una rinvia ad una successiva legge regionale il completamento delle disposizioni ivi previste (l.r. 8/2005).

Nel periodo di riferimento una sola legge contiene la clausola valutativa (l.r. 11/2005).

Con riferimento agli indicatori finanziari, in una sola legge regionale (l.r. 15/2005) è presente l'indicatore della spesa, dell'effettuazione della spesa, della copertura finanziaria, della tipologia dei fondi.

anno 2006¹⁵

Estremi legge	Vigenza	Correz. formale	Sussidiarietà	Procedure	Strum. di concertaz.	Enti/organismi	Strum. di semplific.	Attuazione	Valutazione	Legge quadro	Rapp. con l'Europa	Problem. Costitui.	Entrata	Spesa	Tipologia fondi	Effettua. spesa	Copertura finanz.
l.r. 1/2006	X			X	X				X					X	X	X	X
l.r. 2/2006	X			X				X	X					X	X	X	X
l.r. 3/2006	X			X													
l.r. 4/2006	X			X		X			X					X	X	X	X
l.r.5/2006	X			X				X						X	X	X	X
l.r. 6/2006	X																
l.r.7/2006	X		X	X	X	X	X	X						X	X	X	X
l.r.8/2006	X			X				X	X								
l.r. 9/2006	X																
l.r. 10/2006	X					X											
l.r. 11/2006	X																
l.r.12/2006	X	X		X													
l.r. 13/2006	X			X		X								X	X	X	X
l.r. 14/2006	X		X		X	X		X				X					
l.r. 15/2006	X							X									
l.r.16/2006	X			X	X												
l.r. 17/2006	X																
l.r. 18/2006	X																
l.r. 19/2006	X	X	X	X	X	X		X		X			X	X	X	X	X
l.r. 20/2006	X					X	X		X					X	X	X	X
l.r. 21/2006	X			X		X			X					X	X	X	X
l.r. 22/2006	X		X											X	X	X	X
l.r. 23/2006	X	X	X	X		X		X		X				X	X	X	X

¹⁵ I titoli delle leggi regionali citate in tabella sono riportati nella II parte del Rapporto, a pagg. 5-8

Estremi legge	Vigenza	Correz. formale	Sussidiarietà	Procedure	Strum. di concertaz.	Enti/organismi	Strum. di semplific.	Attuazione	Valutazione	Legge quadro	Rapp. con l'Europa	Problem. Costitui.	Entrata	Spesa	Tipologia fondi	Effettua. spesa	Copertura finanz.
l.r. 24/2006	X			X													
l.r. 25/2006	X			X		X		X						X	X	X	X
l.r. 26/2006	X						X	X									
l.r. 27/2006	X				X			X									
l. r. 28/2006	X					X											
l.r. 29/2006	X																
l.r. 30/2006	X			X		X		X						X	X	X	X
l.r. 31/2006	X			X	X			X									
l.r. 32/2006	X					X						X		X	X	X	X
l.r. 33/2006	X			X				X			X			X	X	X	X
l.r. 34/2006	X			X				X						X	X	X	X
l.r. 35/2006	X	X			X	X		X									
l. r. 36/2006	X		X	X	X				X	X							
l. r. 37/2006	X	X	X	X		X	X	X	X					X	X	X	X
l.r. 8/2006	X													X	X	X	X
l.r. 39/2006	X																
l. r. 40/2006	X																

Dalla tabella si evince che nel corso del 2006 sono nove le leggi regionali che contengono al loro interno uno o più strumenti di semplificazione: la maggior parte di esse attiva meccanismi finalizzati alla sottoscrizione di intese, tavoli di concertazione e convenzioni con enti territoriali o soggetti pubblici o privati, mentre due di esse istituzionalizzano lo strumento della conferenza di servizi (l.r. 19/2006 e l.r. 31/2006).

Sono quindici le leggi che contengono al proprio interno l'indicatore "enti-organismi": nove di esse istituiscono osservatori o comitati (l.r. 4/2006, l.r. 7/2006, l.r. 32/2006 e l.r. 37/2006) o modificano la composizione di organismi preesistenti (l.r. 10/2006, l.r. 19/2006, l.r. 23/2006, l.r. 28/2006 e l.r. 35/2006), mentre sono quattro i provvedimenti normativi che disciplinano l'istituzione o la partecipazione a forme societarie o fondazioni (l.r. 13/2006, l.r. 14/2006, l.r. 20/2006, l.r. 21/2006); due sono le leggi regionali che istituiscono organismi regionali previsti dal nuovo Statuto (l.r. 25/2006 e l.r. 30/2006).

Diciassette leggi prevedono strumenti di attuazione: sette di esse rinviano a successivi atti regolamentari (l.r. 2/2006, l.r. 5/2006, l.r. 7/2006, l.r. 8/2006, l.r.

30/2006, l.r. 31/2006, l.r. 37/2006) mentre le rimanenti rimandano l'attuazione delle disposizioni legislative ad altri provvedimenti di natura programmatica o pianificatoria. Sette leggi contengono l'indicatore di valutazione: sei di esse prevedono una specifica clausola valutativa, mentre una (l.r. 37/2006) identifica un generico obbligo di relazione da parte della Giunta regionale nei confronti del Consiglio.

Con riferimento agli indicatori finanziari evidenziati nella tabella, diciotto leggi hanno previsto oneri a carico del bilancio regionale. Per ciascuna di codeste leggi infatti sono stati collegati gli indicatori della spesa, la tipologia e l'effettuazione della spesa e la copertura finanziaria.

In due sole leggi è stato previsto l'indicatore dell'entrata (l.r. 19/2006 e l.r. 37/2006). Nel caso della legge regionale 19, si tratta di somme riscosse e introitate nel bilancio regionale a seguito dell'applicazione di sanzioni amministrative; nel caso della legge regionale 37, le entrate iscritte nel bilancio regionale derivano dall'applicazione di tasse e soprattasse di concessione regionale.

9. Analisi di customer satisfaction su strumenti di supporto all'attività istruttoria delle Commissioni

L'Ufficio di Presidenza aveva affidato nel 2006 alla Direzione Processo legislativo l'obiettivo "Assicurare la soddisfazione degli utenti interni (Consiglieri regionali) sulle caratteristiche dei vari strumenti documentali, cartacei e informatici, attivati a supporto del legislatore per la fase di esame istruttorio dei provvedimenti": a tal fine è stato predisposto un questionario che è stato inoltrato a tutti i 61 Consiglieri, esclusi il Presidente del Consiglio e la Presidente della Giunta regionale¹⁶, in data 20 luglio 2006.

In relazione all'obiettivo assegnato, si è costituito un gruppo di lavoro, coordinato dal Direttore, che si è riunito numerose volte per confrontarsi in merito ai contenuti ed alla metodologia da adottare nella compilazione del questionario.

Il dibattito ha riguardato non tanto la scelta degli strumenti oggetto della valutazione dei Consiglieri, quanto piuttosto le modalità di redazione delle domande.

Si è deciso di agevolare i destinatari fornendo una definizione semplice, ma chiara dei singoli strumenti sui quali si è chiesto il parere. È sembrata questa la giusta "via di mezzo": infatti, data la molteplicità degli strumenti attualmente previsti a supporto del legislatore, accompagnare la denominazione degli stessi ad una breve spiegazione delle loro funzioni è parso utile per agevolare l'esatta individuazione di ogni singolo strumento. Per ciascun strumento a supporto dell'attività legislativa e deliberativa è stato chiesto di esprimere un giudizio sul **grado di utilità** articolato in una scala di cinque valori (insufficiente, scarso, sufficiente, buono, ottimo), preferita ad una scala solamente

¹⁶ Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento del Consiglio regionale, infatti, il Presidente del Consiglio e la Presidente della Giunta regionale non fanno parte delle Commissioni permanenti, incaricate dell'esame istruttorio dei provvedimenti.

numerica (1,2,3,4,5) che avrebbe potuto creare più difficoltà in sede di interpretazione delle risposte.

Lo scopo dell'indagine infatti era quello di misurare i livelli qualitativi dei servizi e degli strumenti offerti.

Il questionario, nella versione finale inviata ai Consiglieri, è articolato in due parti:

- a) la prima parte riguarda gli "strumenti cartacei";
- b) la seconda parte concerne gli "strumenti informatici".

Al termine di entrambe viene chiesto se vi sono indicazioni e proposte di miglioramento o implementazione.

Vi è infine una domanda finale "aperta", con la quale sono state sollecitate osservazioni in merito ai miglioramenti relativi sia agli strumenti cartacei che a quelli informatici.

Tutti gli strumenti a disposizione dei Consiglieri per i quali viene chiesto un giudizio sull'utilità vengono, all'interno del questionario, brevemente illustrati.

Gli strumenti *cartacei* selezionati per l'indagine sono innanzitutto i *documenti istruttori redatti dalle Commissioni consiliari per ogni provvedimento in esame*: scheda di analisi dei nodi critici (articolata nelle seguenti sezioni, per ognuna delle quali viene chiesta una valutazione: riscrittura del testo normativo secondo le regole di tecnica legislativa, coerenza del provvedimento con l'assetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale; approfondimenti tematici; ipotesi di riscrittura delle proposte di deliberazioni del Consiglio regionale); raccolta della normativa di riferimento; testo comparato; testo coordinato; testo in progress.

Seguono le *pubblicazioni della Direzione Processo legislativo*: Collana Dossier informativi e Notiziario Legislativo.


Numerosi sono gli strumenti *informatici* rispetto ai quali è richiesto un giudizio da parte del Consigliere: banca dati Arianna, Dossier virtuale, Scheda divulgativa della legge regionale, banca dati degli Atti del Consiglio, Infocommissioni, Infoaula, Laboratorio giuridico, Vocabolario del Consigliere, Archivio giuridico, Rapporto automatico sulla legislazione, Diritto nella rete.

Dalla lettura dei dati complessivi riferiti alle diverse valutazioni espresse sugli strumenti cartacei e informatici sottoposti all'indagine si può innanzitutto osservare che ha risposto al questionario il 59,02% dei Consiglieri in carica (calcolati 61).


Considerando sia la valutazione "buono" che quella "ottimo", la media complessiva del gradimento positivo si attesta sull'88,46%. Infatti i giudizi positivi (buono+ottimo) raggiungono la percentuale del:

- 92,09% per gli strumenti cartacei;
- 88,58% per gli strumenti informatici;
- 84,72% per le pubblicazioni.


STRUMENTI CARTACEI	TOTALI
insufficiente	
scarso	1
sufficiente	19
buono	156
ottimo	77



STRUMENTI INFORMATICI	TOTALI
insufficiente	4
scarso	2
sufficiente	39
buono	269
ottimo	80



PUBBLICAZIONI	TOTALI
insufficiente	
scarso	2
sufficiente	9
buono	46
ottimo	15



Dalle tabelle emerge che i giudizi "buono" sono i più numerosi in assoluto, mentre i giudizi "ottimo" superano sempre quelli di "sufficiente".

Per quanto riguarda gli strumenti cartacei, sono al primo posto, con 18 valutazioni di ottimo, il testo comparato tra due o più provvedimenti di analogo argomento

eventualmente integrato con le sintesi delle osservazioni dei soggetti consultati e il testo coordinato della legge radice con le modifiche risultanti dal provvedimento in esame.

Per gli strumenti informatici raccolgono il maggior numero di valutazioni massime, con 10 giudizi di "ottimo", Arianna, Infoaula e il Vocabolario del Consigliere, segue il Dossier virtuale con 9 (banche dati rinvenibili sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it).

Le valutazioni più numerose sono quelle di "buono", mentre si rileva come pochi siano i giudizi negativi:

- solo 4 giudizi "scarso": 2 sugli strumenti cartacei (Collana dossier informativi e Notiziario Legislativo) e 2 sugli strumenti informatici (banca dati Atti del Consiglio regionale e CD-Rom on line Il Diritto nelle Rete).
- Solo 4 valutazioni "insufficiente" (2 per Infoaula + 2 per Infocommissioni).

Tali giudizi sfavorevoli non sono peraltro poi motivati all'interno delle domande a risposta libera per cui è difficile capire quali criticità (contenuti? accesso? consultabilità? tempistica di aggiornamento?) li possano aver motivati.

Per quanto riguarda le domande aperte e quindi la richiesta di fornire indicazioni e proposte di miglioramento o implementazione relative agli strumenti cartacei offerti, si rileva il suggerimento di un minor utilizzo degli strumenti cartacei a vantaggio della massima diffusione possibile degli strumenti informatici, nonché la richiesta di sapere dove una serie di documenti cartacei possono essere reperiti e consultati all'occorrenza.

Come proposte e osservazioni concernenti le banche dati esistenti viene suggerita una maggiore integrazione tra banche dati del Consiglio e degli atti della Giunta, magari mediante la creazione di un accesso unico. Si osserva inoltre che la banca dati relativa alle delibere, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno non contempla le eventuali risposte ricevute in merito a tali atti, funzione che potrebbe invece risultare utile.

Viene inoltre sollecitata una maggiore velocità nell'aggiornamento delle banche dati e nel rendere disponibili i verbali di aula e commissione.

Vi è poi l'indicazione dell'utilità di un collegamento diretto e ben evidenziato sul sito del Consiglio alla banca dati delle leggi regionali delle altre regioni contenuta nel sito della Camera (<http://camera.mac.ancitel.it/lrec/> e di collegamenti alle banche dati nazionali nonché dell'esigenza di motori di ricerca o banche dati ad hoc per i Consiglieri (inteso come supporto) per quesiti di problem solving.

E' stata manifestata anche l'idea di un progetto "Paperless" anche per ridurre i costi cartacei e accrescere l'utilizzo informatico.

Infine, la domanda rivolta ai Consiglieri con esperienza in precedenti legislature, che chiede se abbiano rilevato un'evoluzione positiva in questi strumenti di supporto al legislatore, ha avuto come risposta la constatazione di un'ottima evoluzione, grazie anche al miglior utilizzo degli strumenti informatici e alla messa in linea del lavoro che svolgono i singoli uffici del Consiglio regionale.

Pur riscontrando un più che positivo risultato, emergono margini per un possibile miglioramento.

In primis, si cercherà, per quanto possibile, di approfondire con i Consiglieri le criticità emerse dalle risposte.

Risultati positivi potranno emergere dall'incremento dei momenti formativi per consiglieri e personale dei gruppi consiliari relativi alle banche dati del Consiglio regionale, per presentarle nelle loro effettive potenzialità. In tal modo tali utenti potranno acquisire maggiore proprietà nell'utilizzo degli strumenti a disposizione e potranno altresì proporre modifiche od integrazioni per adattare la banche dati in modo più efficace alle esigenze del legislatore. A tal fine nelle giornate del 31 ottobre, 6 novembre e 7 novembre 2006 sono stati previsti, nello spazio antistante l'aula, due punti informativi per la consultazione dei servizi offerti dal Sistema informativo consiliare, rete Rugar o quant'altro di interesse nei siti istituzionali.

Dall'attività di valutazione delle risposte al questionario è inoltre emersa l'esigenza di fornire maggiore visibilità a strumenti già esistenti.

Per quanto riguarda, ad esempio, la richiesta di una banca dati delle leggi delle altre regioni, si evidenzia che sul sito del Consiglio è già attivo il collegamento con le banche dati di altre regioni e con la normativa nazionale e con il sito della Camera sopra citato.

Infatti, selezionando sulla destra dell'*homepage* la voce "multimedia" e, all'interno di questa, categoria "CD-Rom on line" si accede alla pubblicazione telematica "Il diritto nella rete - guida alla ricerca dei siti"

(<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/multimedia/giuridico/index.htm>) con i link alle principali banche dati nazionali e regionali. Si potrebbe quindi pensare, in collaborazione con il settore Sistema Informativo, ad una collocazione più in evidenza (magari con un link in "Arianna") di una risorsa che già esiste.

Per quanto riguarda la banca dati atti di indirizzo e degli atti di sindacato ispettivo, il sito consente già di risalire alla data di trattazione degli stessi e di reperire il testo definitivamente approvato dall'Assemblea regionale per gli atti di indirizzo.

Gran parte delle osservazioni formulate dai Consiglieri per migliorare la fruibilità delle banche dati ed il reperimento di dati ed informazioni mediante l'utilizzo di strumenti informatici sono state recepite nella progettazione del "Portale del Consigliere", previsto nel Piano di attività 2006, in corso di attivazione, del Sistema informativo del Consiglio regionale.

Il portale intende costituire un punto di accesso organizzato a strumenti di supporto alle decisioni e fonti informative particolarmente dedicate ai consiglieri.

In ambiente Web con accesso che sarà riservato ai Consiglieri, saranno disponibili servizi tipicamente Intranet (quali news, avvisi, agenda, modulistica), oltre a sezioni che raggrupperanno banche dati - interne ed esterne - e servizi a carattere informativo di

maggior interesse (Rassegna stampa, Rassegna TV, Sedute on line, ecc.), con l'obiettivo di renderne più semplice e guidato l'accesso. Un'area personale, accessibile tramite smart card, consentirà inoltre di consultare informazioni di tipo statistico sulla propria attività.

Il portale si caratterizza come strumento flessibile e dinamico che potrà integrare ulteriori servizi o modificare l'organizzazione di quelli presenti sulla base delle indicazioni e delle preferenze comunicate alla redazione dai Consiglieri stessi che potranno anche formulare quesiti specifici ed ottenere supporto nella ricerca di dati ed informazioni.

Più in generale, delle osservazioni e delle esigenze espresse si tiene conto nella complessiva attività di progettazione, in modo da apportare gli opportuni correttivi per fornire il necessario supporto e strumenti utili ad orientarsi nel complesso patrimonio informativo consiliare.

10. Partecipazione di genere

In questo V Rapporto, prendendo spunto da analoghe iniziative di altre Assemblee regionali e tenuto conto dell'importanza del tema, si è deciso di dare conto di alcuni dati rilevati sulla partecipazione di genere in riferimento ad attività istituzionali consiliari.

Durante il 2006 si è ritenuto opportuno predisporre un aggiornamento della pubblicazione "*Presenza di genere nelle istituzioni e nelle nomine effettuate dal Consiglio regionale*" con l'intento di fornire alcuni spunti di riflessione sul tema della presenza delle donne nelle istituzioni, con particolare riguardo alle nomine effettuate dal Consiglio regionale nei vari enti

(<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/pubblicazioni.htm>).

In particolare, si è cercato di evidenziare come il nuovo quadro istituzionale abbia introdotto nuove possibilità di intervento in favore della presenza femminile, data la possibilità di intervenire anche a livello di Statuti e di leggi elettorali regionali.

Tutti i dati riportati all'interno della pubblicazione sono riferiti al periodo intercorrente tra l'inizio dell'VIII legislatura e gennaio 2006.

Da una comparazione dei dati relativi alla presenza femminile nelle istituzioni rispetto al panorama mondiale ed europeo, è risultato subito evidente che l'Italia occupa un posto decisamente arretrato rispetto agli altri paesi del mondo trovandosi solo in ottantanovesima posizione e in dodicesima posizione nei confronti degli altri paesi facenti parte dell'Unione europea

(<http://www.pariopportunita.gov.it/> e <http://www.ipu.org/english/home.htm>).

Anche il numero di donne elette in Italia per far parte del Parlamento europeo non è risultato elevato ma si è riscontrato il dato positivo dell'aumento di tale percentuale considerando che nella legislatura dal 1999 al 2004 le donne erano solo 10 su 87, mentre nel 2004 sono state elette 15 donne su un totale di 78 Europarlamentari: la modifica

apportata dalla legge n. 90/2004¹⁷ alla legge per l'elezione dei membri del Parlamento europeo ha dato, quindi, un esito positivo poiché la percentuale di donne è passata dal 11,4% al 19,23%.

All'interno del Parlamento italiano, invece, la percentuale femminile è risultata ancora molto bassa, assestandosi sul 12% alla Camera dei Deputati e addirittura sul 7% al Senato della Repubblica.

Nella Regione Piemonte si è rilevata una lieve inversione di tendenza rispetto alle medie nazionali poiché la percentuale di Deputati donne e di Senatori donne è identica, pari al 13,04%.

Anche nell'ambito del Consiglio regionale del Piemonte la percentuale di donne non è risultata molto alta (12,7%) subendo un rialzo per ciò che riguarda la composizione della Giunta regionale poiché, oltre alla Presidente della regione, donna, su quattordici Assessori, sono state nominate quattro donne (33,33%). Nei confronti delle altre Regioni italiane, il Piemonte si trova in ottava posizione per ciò che riguarda la presenza femminile all'interno del Consiglio regionale.

A livello provinciale, invece, si passa da una percentuale di presenze femminile del 6,7% nelle Province di Alessandria e Cuneo al 25% nella Provincia di Vercelli.

Inoltre, nella parte dedicata alle nomine di secondo grado, sono state predisposte alcune tabelle contenenti i dati relativi alle donne nominate dal Consiglio regionale, sempre prendendo in considerazione l'intervallo intercorrente fra dall'inizio dell'VIII legislatura e il gennaio 2006, con un raffronto rispetto alla legislatura precedente.

I soggetti nominati in enti ed istituzioni varie, nell'arco temporale considerato, sono stati complessivamente 255, di cui 181 uomini e 74 donne; la percentuale, quindi, delle donne nominate è risultata del 29,01%.

Si segnala inoltre che alcuni dati statistici, demografici, occupazionali e della rappresentanza politica femminile in Piemonte sono contenuti nel volume "*I numeri delle donne*", edito a cura della Consulta femminile regionale e della Consulta delle elette del Piemonte e rinvenibile sul sito del Consiglio regionale all'indirizzo WEB:

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/organismi/org_cons/cons_femm/documentazione.htm

Il volume è stato presentato in occasione del Salone GammaDonna nell'ottobre 2006 a Torino.

In Piemonte, su oltre 17 mila amministratori comunali, le donne sono solo il 20,6% (e tra i sindaci il 12,52%), su 2580 amministratori provinciali sono l'11,83%, mentre in

¹⁷ L. 8-4-2004 n. 90

Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 aprile 2004, n. 84.

Regione sono il 19% e tra i parlamentari piemontesi sono il 19,51% alla Camera e il 18,18% al Senato.

Ci è parso, infine, interessante inserire in questo capitolo alcuni dati relativi alla attività istituzionale delle Consigliere regionali dell' VIII Legislatura (dati fino al 31/12/2006).

Nella tabella 1 sottoriportata si sono voluti rilevare i dati relativi alla:

- presentazione di proposte di legge ¹⁸
- presentazione di atti di sindacato ispettivo
- presentazione di atti di indirizzo

Tabella 1 **Attività istituzionale: analisi di genere** (dati VIII Legislatura dall'inizio al 31/12/2006)

N. Consiglieri totale	63 (100%)	N. Consigliere	8 (12,7%)
N. p.d.l. totale	293 (100%)	N. p.d.l. sottoscritte da almeno una Consigliera	152 (51,8 %)
		Di cui come 1° firmatario:	30
		come presentatore:	122
N. Mozioni/ordini del giorno totale	549 (100%)	N. Mozioni e ordini del giorno sottoscritti da almeno una Consigliera	
		Mozioni 27 ; O.d.g. 242 Tot. 269 (48,9%)	
N. Interrogazioni/interpellanze totale	1238 (100%)	N. Interrogazioni e interpellanze sottoscritti da almeno una Consigliera	
		Interrogazioni 259 ; Interpellanze 150	
		Tot. 409 (33 %)	

Le Consigliere regionali della VIII Legislatura, come già detto, sono 8 su un totale di 63 cioè il 12,7%.

Sul totale delle 293 proposte di legge presentate nella VIII Legislatura fino al 31/12/2006 quelle sottoscritte da almeno una Consigliera sono 152 cioè il 52%; di queste 152 in trenta casi almeno una Consigliera è primo firmatario (19,7%).

Rispetto al totale delle p.d.l. presentate (293) invece, la percentuale delle p.d.l. con primo firmatario donna è del 10,93%, percentuale di poco inferiore alla composizione femminile del Consiglio. È importante notare infine che la metà circa delle p.d.l. è sottoscritta da almeno una Consigliera.

Per quanto riguarda le materie, quelle verso cui risulta maggiore l'interesse delle Consigliere sono l'assistenza/sicurezza sociale e la sanità, seguite da vicino da cultura e industria, commercio, artigianato.

¹⁸ N.B.: le p.d.l. per loro natura hanno una pluralità di sottoscrittori: in questa indagine si conteggiano le p.d.l. sottoscritte da almeno una (o più) Consigliera. Idem dicasi per gli altri atti censiti.

Diversa risulta essere la distribuzione per materie avendo riguardo alle p.d.l. diventate leggi regionali . In questo caso risulta evidente l'intervento dell'intero Consiglio e la materia più rappresentata è l'organizzazione regionale, seguita dal turismo.

Tabella 2 **Attività legislativa: partecipazione femminile distribuita per materia**
(dati VIII Legislatura dall'inizio al 31/12/2006)

Materie	N. Leggi (valore assoluto)	N. Leggi in %	N. P.d.l. (valore assoluto)	N. P.d.l. in %
Agricoltura			8	5,26%
Assistenza e sicurezza sociale			17	11,18%
Bilancio - Finanze - Credito - Patrimonio	1 (5/2006)	10%	7	4,60%
Caccia - Pesca			3	1,97%
Controlli amministrativi			0	0
Cultura	1 (1/2006)	10%	14	9,21%
Enti Locali - Forme associative - Deleghe			4	2,63%
Industria - Commercio - Artigianato	1 (38/2006)	10%	14	9,21%
Istruzione e Formazione Professionale			10	6,57%
Lavoro - Movimenti migratori			5	3,28%
Opere pubbliche - Edilizia	1 (28/2006)	10%	11	7,23%
Organizzazione regionale	3 (6/2006) (9/2006) (12/2006)	30%	9	5,92%
Partecipazione e informazione			2	1,31%
Pianificazione territoriale - Urbanistica	1 (2/2006)	10%	7	4,60%
Problemi generali - Problemi istituzionali - Rapporti con lo Stato			8	5,26%
Programmazione			2	1,31%
Sanita'			16	10,52%
Sport - Tempo libero			2	1,31%
Trasporti e comunicazioni			2	1,31%
Turismo	2 (33/2006) (34/2006)	20%	3	1,97%
Tutela dell'ambiente - Inquinamenti			8	5,26%
	Tot. 10	100%	Tot.152	100 %

Entrando nello specifico, si può sottolineare il fatto che 3 proposte di legge (Pdl n. 309/2006 " Proposta di legge al Parlamento: 'Sostegno alle gestanti e madri in condizioni di disagio socio-economico e misure volte a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i propri nati '", Pdl n. 355/2006 " Istituzione del Museo regionale del Palio di Asti" e Pdl n. 366/2006 "Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti") sono state presentate da sole Consigliere donne (di vari schieramenti politici).

Inoltre si ritiene interessante evidenziare che molte proposte di legge hanno interesse per le tematiche delle pari opportunità in generale o di genere, presentate sia dalla Giunta regionale, sia da Consiglieri di varie forze politiche quali ad esempio:

- famiglia, maternità e prima infanzia (pdl 19/2005, pdl 29/2005, pdl 110/2005, pdl 184/2005, pdl 338/2006 e pdl 362/2006)
- discriminazione, bilanci di genere, pari opportunità (ddl 303/2006, pdl 328/2006 e ddl 341/2006).

Infine si evidenzia che molte altre proposte di legge, oltre a quelle già citate, affrontano tematiche di interesse per le donne in vari campi (sanità, assistenza, istruzione, immigrazione, cultura, lavoro, cariche elettive). I testi delle proposte di legge citate sono contenuti nella banca dati Arianna. <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/>

PARTE SECONDA

Il rapporto sullo stato della legislazione regionale piemontese

(Contributo al Rapporto sulla legislazione della Camera dei Deputati – testo integrato di due questionari periodo Maggio 2005 – Dicembre 2006)

Contributo del Consiglio regionale del Piemonte per i Rapporti della Camera dei deputati

**(testo integrato di due questionari, compilati con dati riferiti
all’VIII legislatura regionale, anni 2005 e 2006)**

S O M M A R I O

MODULO 1: DATI QUANTITATIVI.....	4
1.1. - Numero e dimensione delle leggi regionali e delle province autonome	4
1.2. - Iniziativa legislativa delle leggi promulgate.....	9
1.3. - Durata dell'iter di approvazione delle leggi.....	10
1.4. - Natura delle leggi e impugnativa costituzionale:	11
1.5. - Numero e dimensione dei regolamenti della GIUNTA regionale e delle province autonome.....	19
1.7. - Dati quantitativi complessivi sull'iniziativa legislativa:.....	25
MODULO 2: CLASSIFICAZIONE DELLE LEGGI	26
2.1. - Fonte giuridica della potestà legislativa.....	26
2.2. - Tipologia della normazione:.....	30
2.3. Classificazione delle leggi per macrosettore e per materia	35
2.4. Classificazione dei regolamenti per macrosettore e per materia.....	45
MODULO 3: RIORDINO NORMATIVO, QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE LEGISLATIVE	53
3.1. - Strumenti del riordino normativo.....	53
3.2. – Tecnica redazionale.....	54
3.3. – Strumenti per la qualità della legislazione	55
3.4. – Strumenti per la valutazione delle politiche legislative.....	60
3.5. – Personale e attività formative	66
MODULO 4: RAPPORTI TRA GIUNTA E CONSIGLIO	68
4.1. - Attività svolte all'inizio della legislatura.....	68
4.2. - Composizione della Giunta:.....	69
4.3. - Composizione del Consiglio:.....	69
4.1. - Rapporti tra Giunta e Consiglio	71
4.2. - Composizione del Consiglio:	72

MODULO 5: APPROVAZIONE E ATTUAZIONE DELLO STATUTO.....	74
5.1. - Procedimento di formazione e approvazione dello Statuto	74
5.2. - Attuazione dello Statuto regionale.....	77
5.3. Organi e procedure di consultazione di enti locali e forze sociali.....	79
5.1. - Procedimento di formazione e approvazione dello Statuto.....	81
5.2. - Attuazione dello Statuto regionale.....	83
5.3. Organi e procedure di consultazione di enti locali e forze sociali	86
MODULO 6: POLITICHE DI SETTORE.....	87
6.1. - Politiche regionali nel settore della sanità nell'anno 2005:.....	87
6.1. - Politiche regionali nel settore della sanità nell'anno 2006:.....	98
6.2. - Politiche regionali nel settore dei servizi sociali nell'anno 2006:	110
6.3. - Leggi finanziarie e politiche tributarie della regione:.....	120
MODULO 7 Formazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea:.....	127
7.1. – Partecipazione diretta della Regione in delegazioni del Governo	127
7.2. – Partecipazione della Regione alla fase ascendente	130
7.3. – Attuazione del diritto comunitario.....	131
7.4. – Profili organizzativi interni.....	133

MODULO 1: DATI QUANTITATIVI

1.1. - Numero e dimensione delle leggi regionali e delle province autonome

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE			
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	2005	2006
1.1.1.	numero totale delle leggi	11	40
1.1.2.	numero totale degli articoli delle leggi	88	389
1.1.3.	numero totale dei commi delle leggi	223	1127
1.1.4.	numero totale dei caratteri delle leggi	222599	408378

Allegato: indicare gli estremi ed i titoli delle leggi approvate

Anno 2005

Legge regionale 4 LUGLIO 2005, n. 7

Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Legge regionale 4 LUGLIO 2005, n. 8

Disposizioni in merito ai Comitati regionali di controllo.

Legge regionale 4 LUGLIO 2005, n. 9

Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 (Identificazione elettronica degli animali da affezione e Banca Dati informatizzata).

Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20).

Legge regionale 6 LUGLIO 2005, n. 10

Disposizioni urgenti in materia di procedimenti ai sensi dell'articolo 9 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Legge regionale 25 LUGLIO 2005, n. 11

Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta.

Legge regionale 25 LUGLIO 2005, n. 12

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2004.

Legge regionale 1 AGOSTO 2005, n. 13

Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione.

Legge regionale 5 OTTOBRE 2005, n. 14

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l'anno 2006.

Legge regionale 17 NOVEMBRE 2005, n. 15

Interventi per la riqualificazione delle aree industriali piemontesi.

Legge regionale 28 DICEMBRE 2005, n. 16

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2006.

Legge regionale 28 DICEMBRE 2005, n. 17

Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte.

Anno 2006

Legge regionale 9 GENNAIO 2006, n. 1

Istituzione del Centro di documentazione nell'area della "Benedicta " nel Parco delle Capanne di Marcarolo.

Legge regionale 16 GENNAIO 2006, n. 2

Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda.

Legge regionale 23 GENNAIO 2006, n. 3

Disposizioni inerenti alle strutture ricettive denominate 'bed and breakfast' relative all'anno 2006.

Legge regionale 30 GENNAIO 2006, n. 4

Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione.

Legge regionale 1 FEBBRAIO 2006, n. 5

Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati.

Legge regionale 1 FEBBRAIO 2006, n. 6

Modifica della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale).

Legge regionale 7 FEBBRAIO 2006, n. 7

Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

Legge regionale 7 FEBBRAIO 2006, n. 8

Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi.

Legge regionale 20 FEBBRAIO 2006, n. 9

Attuazione della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. - Legge finanziaria 2006).

Legge regionale 1 MARZO 2006, n. 10

Modifiche all' articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna).

Legge regionale 1 MARZO 2006, n. 11

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2006.

Legge regionale 6 MARZO 2006, n. 12

Modifiche alla legge regionale del 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali).

Legge regionale 13 MARZO 2006, n. 13

Costituzione della Società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte.

Legge regionale 21 APRILE 2006, n. 14

Legge finanziaria per l'anno 2006.

Legge regionale 21 APRILE 2006, n. 15

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008.

Legge regionale 2 MAGGIO 2006, n. 16

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

Legge regionale 24 MAGGIO 2006, n. 17

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2005.

Legge regionale 24 MAGGIO 2006, n. 18

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).

Legge regionale 24 MAGGIO 2006, n. 19

Istituzione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo.

Legge regionale 24 MAGGIO 2006, n. 20

Attuazione di iniziative finalizzate al rilancio dell'attività convegnistica e congressuale.

Legge regionale 16 GIUGNO 2006, n. 21

Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico.

Legge regionale 26 GIUGNO 2006, n. 22

Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Legge regionale 3 LUGLIO 2006, n. 23
Istituzione della Riserva naturale speciale e della Zona di Salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario.

Legge regionale 26 LUGLIO 2006, n. 24
Sanzioni relative alla normativa del Piano naturalistico del Sito di importanza comunitaria Palude di San Genuario.

Legge regionale 26 LUGLIO 2006, n. 25
Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum

Legge regionale 2 AGOSTO 2006, n. 26
Abrogazione della legge regionale n. 35 del 1988 e modifiche delle leggi regionali n. 11 del 2001 e 17 del 1999.

Legge regionale 2 AGOSTO 2006, n. 27
Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità.

Legge regionale 7 AGOSTO 2006, n. 28
Modifica alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65)

Legge regionale 7 AGOSTO 2006, n. 29
Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino.

Legge regionale 7 AGOSTO 2006, n. 30
Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)

Legge regionale 7 AGOSTO 2006, n. 31
Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980

Legge regionale 18 SETTEMBRE 2006, n. 32
Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere.

Legge regionale 23 OTTOBRE 2006, n. 33
Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000 .

Legge regionale 23 OTTOBRE 2006, n. 34
Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso.

Legge regionale 13 NOVEMBRE 2006, n. 35
Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006).

Legge regionale 27 NOVEMBRE 2006, n. 36

Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.

Legge regionale 29 DICEMBRE 2006, n. 37

Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca.

Legge regionale 29 DICEMBRE 2006, n. 38

Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Legge regionale 29 DICEMBRE 2006, n. 39

Disposizioni in materia di aggregazione di gruppi consiliari. Integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), all'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.

Legge regionale 29 DICEMBRE 2006, n. 40

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2007.

Note:

1.2. - Iniziativa legislativa delle leggi promulgate

indicare in termini numerici ed in percentuale le leggi in base all'iniziativa, specificando l'iniziativa mista quali soggetti coinvolga:

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		2005	2006
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>		
1.2.1.	numero totale delle leggi	11	40
1.2.2.	numero delle leggi di iniziativa della GIUNTA	10	20
1.2.3.	% delle leggi di iniziativa della GIUNTA sul totale delle leggi	90,9	50
1.2.4.	numero delle leggi di iniziativa del CONSIGLIO		16
1.2.5.	% delle leggi di iniziativa della CONSIGLIO sul totale delle leggi		40%
1.2.6.	numero delle leggi di iniziativa degli ENTI LOCALI		
1.2.7.	% delle leggi di iniziativa degli ENTI LOCALI sul totale delle leggi		
1.2.8.	numero totale delle leggi di iniziativa POPOLARE		
1.2.9.	% totale delle leggi di iniziativa POPOLARE sul totale delle leggi		
1.2.10.	numero totale delle leggi di iniziativa MISTA	1	4
1.2.11.	% totale delle leggi di iniziativa MISTA sul totale delle leggi	9,1	10
1.2.12.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / CONSIGLIO	1	4
1.2.13.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / ENTI LOCALI		
1.2.14.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / INIZIATIVA POPOLARE		
1.2.15.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: CONSIGLIO / ENTI LOCALI		
1.2.16.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: CONSIGLIO / INIZIATIVA POPOLARE		
1.2.17.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / CONSIGLIO / ENTI LOCALI		
1.2.18.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / CONSIGLIO/ INIZ:VA POPOLARE		
1.2.19.	... <i>altro</i>		

Note: Si ricorda che sul sito web del C.R. Piemonte è attiva una procedura informatica

(<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/raplegis/isp/Start.isp>) per la redazione in automatico del Rapporto sulla legislazione, che consente la generazione automatica di report, aggiornati in tempo reale, riferiti ai principali dati definiti dall'OLI e ricorrenti nei rapporti della legislazione, nazionale e regionale, utilizzando i dati presenti nella Banca dati leggi regionali Arianna (<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/>).

1.3. - Durata dell'iter di approvazione delle leggi

Dividere le leggi del 2006 nelle seguenti classi in relazione alla durata dell'iter:

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		2005	2006
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>		
1.3.1.	numero delle leggi il cui iter è compreso tra 1 e 30 giorni	7	12
1.3.2.	numero delle leggi il cui iter è compreso tra 31 e 90 giorni	4	16
1.3.3.	numero delle leggi il cui iter è compreso tra 91 e 180 giorni		5
1.3.4.	numero delle leggi il cui iter è compreso tra 181 e 360 giorni		6
1.3.5.	numero delle leggi il cui iter è stato superiore a 360 giorni		1

Note: Per l'inizio dell'iter si considera la data della prima seduta della Commissione consiliare competente in cui si è avviato l'esame del provvedimento

1.4. - Natura delle leggi e impugnativa costituzionale:

Indicare le leggi delle regioni e delle province autonome, distinte in ordinarie e statutarie, impugnate dal Governo davanti alla Corte costituzionale, nonché le leggi impugnate dalla Regione/Provincia autonoma, con indicazione sintetica – ove possibile - dell'oggetto del contenzioso, nel corso del 2005 e 2006.

MODULO n. 1.4. – NATURA DELLE LEGGI E IMPUGNATIVA COSTITUZIONALE			
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE 2005	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare le</i>	Estremi e titolo della legge	Oggetto ed esito dell'impugnativa
1.4.1.	leggi “ORDINARIE” regionali/provinciali oggetto di impugnativa del Governo davanti alla Corte costituzionale	nessuna	//
1.4.2.	leggi “STATUTARIE” regionali oggetto di impugnativa del Governo davanti alla Corte costituzionale	nessuna	//
1.4.3.	leggi statali oggetto di impugnativa da parte della Regione/Provincia autonoma	nessuna	//

MODULO n. 1.4. – NATURA DELLE LEGGI E IMPUGNATIVA COSTITUZIONALE			
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE 2006	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare le</i>	Estremi e titolo della legge	Oggetto ed esito dell'impugnativa
1.4.1.	leggi “ORDINARIE” regionali/provinciali oggetto di impugnativa del Governo davanti alla Corte costituzionale	Legge regionale n. 32 del 18 settembre 2006 (Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere). Legge regionale n. 14 del 21 aprile 2006 (Legge finanziaria per l'anno 2006).	Articoli censurati: - art. 2; art. 3; art. 5; art. 6; art. 7 - pendente Articoli censurati: - art. 2 e art. 3 commi 1 e 2 - pendente

1.4.2.	leggi "STATUTARIE" regionali oggetto di impugnativa del Governo davanti alla Corte costituzionale		
1.4.3.	leggi statali oggetto di impugnativa da parte della Regione/Provincia autonoma	<p>Decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005 recante "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248;</p> <p>Decreto legislativo n. 157 del 24 marzo 2006 recante "Disposizioni integrative e di modifica al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n 42";</p> <p>Decreto legislativo n. 152 del 3 marzo 2006 recante "Norme in materia ambientale";</p>	<p>Articoli censurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 11 nonies, 11 decies, 11 undecies, 11 duodecies, 11 terdecies <i>per contrasto con gli artt. 11 e 117, commi primo, terzo, quarto e sesto; artt. 114 e 118; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 102 e ss.</i> - pendente <p>Articoli censurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 1, lett. a) e artt. 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 24 <i>per contrasto con gli artt. 76, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione</i> - pendente <p>Articoli censurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il d.lgs. n. 152/2006 nel suo complesso - parte II: con specifico rilievo degli artt. 5,6,12,21,22,23 e allegato 3, 25, 42, 43, 51 - parte III: con specifico rilievo degli artt. 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 91, 96, 104, 113, 114,

		<p>116, 117, 121, 141, 148, 150, 170, 174, 175, 176</p> <ul style="list-style-type: none"> - parte IV con specifico rilievo degli artt. 181, 183, 186, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, da 201 a 204, 205, 212, 214, 216, 238, 240, 242, 246, 252 - parte V ed allegati, con specifico rilievo degli artt. 267, 269, 281, 283, 284, 287 - parte VI, con specifico rilievo degli artt. 301, 304, 305, e da 308 a 315 <p><i>per violazione degli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119, 120 della Cost., dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della P.A. e con riguardo anche alla violazione di principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pendente <p>Articoli censurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 4, commi 2 e 3 - art. 5 <p><i>per contrasto degli artt. 117, 118 Cost. e dei principi di leale</i></p>	<p>116, 117, 121, 141, 148, 150, 170, 174, 175, 176</p> <ul style="list-style-type: none"> - parte IV con specifico rilievo degli artt. 181, 183, 186, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, da 201 a 204, 205, 212, 214, 216, 238, 240, 242, 246, 252 - parte V ed allegati, con specifico rilievo degli artt. 267, 269, 281, 283, 284, 287 - parte VI, con specifico rilievo degli artt. 301, 304, 305, e da 308 a 315 <p><i>per violazione degli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119, 120 della Cost., dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della P.A. e con riguardo anche alla violazione di principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pendente <p>Articoli censurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 4, commi 2 e 3 - art. 5 <p><i>per contrasto degli artt. 117, 118 Cost. e dei principi di leale</i></p>
	<p>Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive CE";</p>		

		<p>Decreto legge n. 272 del 21 febbraio 2006 recante il “Disposizioni urgenti per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi convertito in legge 21 febbraio 2006, n. 49;</p>	<p><i>collaborazione, sussidiarietà, adeguatezza, proporzionalità</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pendente - <p>Articoli censurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 4-quinquiesdecies <i>in relazione all’ art. 116, primo comma, prima parte del D.P.R. 9 ottobre, n. 309; e in relazione all’ art. 116, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309</i> - art. 4-quinquiesdecies, <i>in relazione all’art. 116, comma 9, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309</i> - art. 4-quaterdecies, <i>in relazione all’ art. 113 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309</i> - art. 4-undecies, <i>in relazione all’art. 94, comma 9, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309</i> - art. 4-vicies ter, comma 28 e artt. 4-undecies, 4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies - artt. 4-quaterdecies, e 4-vicies ter, commi 27, 29 e 30 <i>in relazione all’art. 113 del</i>
--	--	---	--

		<p>- <i>D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309</i> artt. 4-octies, 4-undecies, 4-quinquiesdecies e 4-sexiesdecies</p> <p>- artt. 4-quaterdecies, 4-quinquiesdecies, 4-sexiesdecies, e 4-vicies ter, commi 27, 29 e 30</p> <p>- il decreto legge convertito nel suo complesso e segnatamente artt. 4, 4-bis, 4-ter, 4-sexies, 4-septies, e 4-vicies ter.</p> <p><i>omessa indicazione numerica del parametro costituzionale Costituzione, art. 32; art. 97; artt. 117, comma secondo, lett. m), comma terzo e quarto, 118 e 119 Costituzione, artt. 5, 117 e 118, anche in relazione all'art. 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</i></p> <p>- Pendente</p>	<p>Sentenza n. 94 del 21/03/2007 illegittimità dei commi 597,598,599 e 600 dell'art 1 della legge impugnata.</p> <p>Sentenza n. 95 del 21/03/2007</p>
	<p>Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - legge finanziaria 2006</p>		

	<p>- illegittimità del comma 216 dell'art 1 della legge impugnata;</p> <p>- non fondate le eccezioni sul comma 214 stesso articolo.</p> <p>Sentenza n. 98 del 21/03/2007 questioni non fondate o inammissibili relativamente ai commi 279,280 e 281 dell'art 1 della legge impugnata.</p> <p>Sentenza n. 105 del 23/03/2007 illegittimità dei commi 285 e 311¹ dell'articolo 1 della legge impugnata; non fondate le questioni relative ai commi 310 e 312.</p> <p>Sentenza n. 110 del 29/03/2007 non fondate le eccezioni relative ai commi 286 e 287 dell'art 1 della legge impugnata.</p> <p>Sentenza n. 121 del 05/04/2007 non fondate le eccezioni relative al comma 291 dell'art 1.</p> <p>Sentenza n. 137 del 27/04/2007</p>	
--	---	--

¹ Il comma 311 è stato dichiarato illegittimo limitatamente alle parole «nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all'attività libero professionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni».

	<p>illegittimità del comma 336 dell'art 1 della legge impugnata.</p> <p>Sentenza n. 141 del 27/04/2007 inammissibili o non fondate le eccezioni sollevate in relazione ai commi 330,331,332 e 333 dell'art 1 della legge impugnata.</p> <p>Sentenza n. 169 del 17/05/2007</p> <ul style="list-style-type: none"> - non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198, 199, 200, 201, 203, 204 e 205 dell'art. 1 della legge impugnata; - non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 206 dell'art. 1 della legge impugnata, nella parte in cui qualifica come principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi 198, 199, 203, 204 e 205 dello stesso articolo - inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 206 dell'art. 1 della legge impugnata, nella parte in cui qualifica come principi fondamentali del 	
--	---	--

			<p>coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi 200, 201 e 202 dello stesso articolo.</p> <p>Ordinanza n. 154 del 04/05/2007</p> <p>cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto il comma 556 dell'art. 1 della legge impugnata.</p>
--	--	--	---

Note:

La legge regionale n. 32/2006 è stata impugnata per supposta violazione dei limiti della competenza regionale previsti dall' art. 117, comma 3, Cost., nella materia concorrente delle professioni e della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

La legge regionale n. 14/2006 è stata impugnata per supposta violazione:

- degli articoli 117, comma secondo, lett. e) e 119 della Costituzione, in relazione al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 4, 16 e 24.
- degli articoli 117, comma secondo, lett. e) e 119 della Costituzione, in relazione all'art. 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al decreto interministeriale 27 dicembre 1997, all'art. 24 del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504.
- degli articoli 117, comma secondo, lett. e) e 119 della Costituzione, in relazione alla legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 63.

Il decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005 e la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 sono stati impugnati nell'anno 2006 (rispettivamente con i ricorsi n. 18, depositato il 6 febbraio 2006, e n. 35, depositato il 3 marzo 2006).

1.5. - Numero e dimensione dei regolamenti della GIUNTA regionale e delle province autonome

Indicare il numero dei regolamenti regionali/provinciali, distinti secondo le specificazioni richieste:

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		2005	2006
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>		
1.5.1.	numero totale dei regolamenti della GIUNTA	6	14
1.5.2.	numero totale degli articoli dei regolamenti della GIUNTA	35	110
1.5.3.	numero totale dei commi dei regolamenti della GIUNTA	82	318
1.5.4.	numero totale dei caratteri dei regolamenti della GIUNTA	47575	164.548
1.5.5.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.5.1.</i> il numero dei regolamenti adottati in base a COMPETENZA PROPRIA (articolo 117, sesto comma, della Costituzione)	6	14
1.5.6.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.5.1.</i> il numero dei regolamenti adottati in base a COMPETENZA DELEGATA (articolo 117, sesto comma, della Costituzione)	0	0
1.5.7.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.5.1.</i> il numero dei regolamenti sui quali è stato acquisito il PARERE CONSILIARE	1 (Regolamento regionale n. 7/R)	4

Allegato: indicare gli estremi dei regolamenti emanati nel corso del 2005/2006, segnalando le leggi che ne hanno previsto l'emanazione.

Anno 2005

Regolamento 23 maggio 2005, n. 3/R

Regolamento regionale recante: 'Ulteriore proroga dei termini di cui all'articolo 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dal regolamento regionale 31 gennaio 2005, n. 1/R'.
Legge che ne ha previsto l'emanazione: L. R. 20/2002 art. 13 e L. R. 12/2004 art. 2

Regolamento 20 giugno 2005, n. 4/R

Regolamento regionale recante: 'Nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68' Legge che ne ha previsto l'emanazione: L. R. 68/1980

Regolamento 07 settembre 2005, n. 5/R

Regolamento regionale recante: 'Modifiche agli articoli 7 e 19 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dai regolamenti regionali 31 gennaio 2005, n. 1/R e 23 maggio 2005, n. 3/R'.
Legge che ne ha previsto l'emanazione: L. R. 20/2002 art. 13 e L. R. 12/2004 art. 2

Regolamento 10 ottobre 2005, n. 6/R

Regolamento regionale recante: 'Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica) '.

Legge che ne ha previsto l'emanazione: L. R.20/2002

Regolamento 17 ottobre 2005, n. 7/R

Regolamento regionale recante: 'Regolamento di attuazione della legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa). Abrogazione del regolamento regionale 1° agosto 2003, n. 11/R'.

Legge che ne ha previsto l'emanazione: L. R. 10/2003

Regolamento 28 dicembre 2005, n. 8/R

Regolamento regionale recante: "Nuova proroga dei termini di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale), come da ultimo modificato dal regolamento regionale 21 dicembre 2004 , n. 16/R".

Legge che ne ha previsto l'emanazione: L. S. 283/1962 art. 25, L. S. 287/1991 art. 5 e D.P.R. 235/2001

Anno 2006

Regolamento 20 febbraio 2006, n. 1/R

Regolamento regionale recante: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Legge che ne ha previsto l'emanazione L.R. 29 dicembre 2000, n. 61.

Regolamento 24 aprile 2006, n. 2/R

Regolamento regionale recante: "Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Articolo 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7)". Legge che ne ha previsto l'emanazione L.R. 4 luglio 2005, n. 7.

Regolamento 30 maggio 2006, n. 4/R

Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte)".

Legge che ne ha previsto l'emanazione: L.R. 28 dicembre 2005, n. 17.

Regolamento 12 giugno 2006, n. 5/R

Regolamento regionale recante: "Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e elezione dei rappresentanti presso l'osservatorio regionale (Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7)". Legge che ne ha previsto l'emanazione: L.R. 7 febbraio 2006, n. 7.

Regolamento 11 luglio 2006, n. 6/R

Regolamento regionale recante: "Razionalizzazione dell'ordinamento normativo regionale. Abrogazione di fonti regionali secondarie".

Legge che ne ha previsto l'emanazione: Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1.

Regolamento 2 agosto 2006, n. 7/R

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R. (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))".

Legge che ne ha previsto l'emanazione: L.R. 29 dicembre 2000, n. 61.

Regolamento 2 agosto 2006, n. 8/R

Regolamento regionale recante: "Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 (Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda)".

Legge che ne ha previsto l'emanazione: L.R. 16 gennaio 2006, n. 2.

Regolamento 2 agosto 2006, n. 9/R

Regolamento regionale recante: "Sostituzione del comma 4 dell'articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale), come modificato dall'articolo 5 del regolamento regionale 5 luglio 2004, n. 3/R".
Legge che ne ha previsto l'emanazione: Legge 30 aprile 1962, n. 283, legge 25 agosto 1991, n. 287 e decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.

Regolamento 17 ottobre 2006, n. 10/R

Regolamento regionale recante: "Attuazione della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi)".

Legge che ne ha previsto l'emanazione: L.R. 7 febbraio 2006, n. 8.

Regolamento 23 ottobre 2006, n. 11/R

Regolamento regionale recante: "Modifiche alle tabelle nn. 1 - 2 e 3 allegate al regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese). Determinazione canoni di concessione anno 2007".

Legge che ne ha previsto l'emanazione: L.R. 5 agosto 2002, n. 20 e L.R. 18 maggio 2004, n. 12.

Regolamento 27 novembre 2006, n. 12/R

Regolamento regionale recante: "Modifiche ai regolamenti regionali 18 ottobre 2004, n. 7/R e 8/R in materia di protezione civile".

Legge che ne ha previsto l'emanazione: L.R. 14 aprile 2003, n. 7.

Regolamento 4 dicembre 2006, n. 13/R

Regolamento regionale recante: "Modifiche all'articolo 10 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne)".

Legge che ne ha previsto l'emanazione: L.R. 29 dicembre 2000, n. 61.

Regolamento n. 14/R (vd. Nota)

Regolamento 11 dicembre 2006, n. 15/R

Regolamento regionale recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Legge che ne ha previsto l'emanazione: L.R. 29 dicembre 2000, n. 61.

Regolamento 28 dicembre 2006, n. 16/R

Regolamento regionale recante: "Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980)".
Legge che ne ha previsto l'emanazione: L.R. 7 agosto 2006, n. 31.

Note:

Come pubblicato sul B.U. 7 dicembre 2006, 2° supplemento al n. 49, non è un regolamento regionale anche se erroneamente ne segue la numerazione:

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 4 dicembre 2006, n. 14/R.

Rettifica del D.P.G.R. 11 maggio 2006, n. 3/R (Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione).

1.6. - Numero e dimensione dei regolamenti del CONSIGLIO regionale e delle province autonome ²:

Indicare il numero dei regolamenti regionali/provinciali, distinti secondo le specificazioni richieste:

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		2005	2006
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>		
1.6.1.	numero totale dei regolamenti del CONSIGLIO		1
1.6.2.	numero totale degli articoli dei regolamenti del CONSIGLIO		5
1.6.3.	numero totale dei commi dei regolamenti del CONSIGLIO		6
1.6.4.	numero totale dei caratteri dei regolamenti del CONSIGLIO		3966
1.6.5.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.6.1. il numero dei regolamenti adottati in base a</i> COMPETENZA PROPRIA (articolo 117, sesto comma, della Costituzione)		1
1.6.6.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.6.1. il numero dei regolamenti adottati in base a</i> COMPETENZA DELEGATA (articolo 117, sesto comma, della Costituzione)		0

Allegato: indicare gli estremi dei regolamenti emanati nel corso del 2006, segnalando le leggi che ne hanno previsto l'emanazione.

Regolamento 11 maggio 2006, n. 3/R

Regolamento regionale recante: "Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle Aziende Sanitarie, degli Enti e Agenzie Regionali, degli Enti vigilati dalla Regione (Articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) (Codice in materia di protezione dei dati personali)".

Decreto legislativo che ne ha previsto l'emanazione: D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Note:

² Esclusi i regolamenti interni.

1.7. - Dati quantitativi complessivi sull'iniziativa legislativa:

Indicare il numero dei progetti di legge presentati, divisi per iniziativa:

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		2005	2006	Totale
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il numero dei progetti di legge presentati nelle Regioni ordinarie dall'inizio dell'VIII legislatura al 31.12.2006, nelle Regioni a Statuto speciale e nel Molise nel corso del 2006</i>	VIII legislatura	VIII legislatura	al 31/12/2006
1.8.1.	numero totale dei progetti di legge presentati	223 (224)	159 (161)	382 (385)
1.8.2.	numero dei progetti di legge di iniziativa della Giunta	37	33 (34)	70 (71)
1.8.3.	numero dei progetti di legge di iniziativa consiliare	166 (170)	114 (123)	280 (293)
1.8.4.	numero dei progetti di legge di iniziativa del Consiglio delle autonomie locali			
1.8.5.	numero dei progetti di legge di iniziativa degli enti locali	15	2	17
1.8.6.	Numero dei progetti di legge di iniziativa popolare	1	0	1
1.8.7.	Numero totale delle proposte di legge presentate alle Camere	4	10 (9 + 1)	14(13 +1)

Note: La numerazione dei progetti di legge presentati sino al 31/12/2006 arriva a 385 in quanto tre progetti sono stati ritirati in fase iniziale e i testi non sono presenti in banca dati. Si tratta del p.d.l. n.109 del 2005 e dei p.d.l. n. 249 e n.335 del 2006.

MODULO 2: CLASSIFICAZIONE DELLE LEGGI

2.1. - Fonte giuridica della potestà legislativa

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE			
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	2005	2006
2.1.1.	Numero totale delle leggi	11	40
2.1.2.	numero delle leggi emanate in forza di potestà legislativa CONCORRENTE	6	21
2.1.3.	numero delle leggi emanate in forza di potestà legislativa RESIDUALE	5	19
2.1.4.	numero delle leggi emanate in forza di potestà legislativa MISTA*		

*Indicare al punto 2.1.4 esclusivamente le leggi di incerta classificazione, che sfuggo ad una chiara individuazione del titolo competenziale in base al criterio della prevalenza.

Allegato: indicare gli estremi delle leggi regionali/provinciali divise in base alla potestà legislativa.

Anno 2005

Potestà residuale	Potestà concorrente
<p>Legge regionale 4 LUGLIO 2005, n. 7 Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.</p> <p>Legge regionale 4 LUGLIO 2005, n. 8 Disposizioni in merito ai Comitati regionali di controllo. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20).</p>	<p>Legge regionale 4 LUGLIO 2005, n. 9 Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 (Identificazione elettronica degli animali da affezione e Banca Dati informatizzata.</p> <p>Legge regionale 25 LUGLIO 2005, n. 11 Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta</p>

Legge regionale 6 LUGLIO 2005, n. 10 Disposizioni urgenti in materia di procedimenti ai sensi dell'articolo 9 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).	Legge regionale 25 LUGLIO 2005, n. 12 Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2004.
Legge regionale 1 AGOSTO 2005, n. 13 Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione.	Legge regionale 5 OTTOBRE 2005, n. 14 Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l'anno 2006.
Legge regionale 17 NOVEMBRE 2005, n. 15 Interventi per la riqualificazione delle aree industriali piemontesi.	Legge regionale 28 DICEMBRE 2005, n. 16 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2006.
	Legge regionale 28 DICEMBRE 2005, n. 17 Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte.

Anno 2006

Potestà residuale	Potestà concorrente
Legge regionale 9 GENNAIO 2006, n. 1 Istituzione del Centro di documentazione nell'area della "Benedicta " nel Parco delle Capanne di Marcarolo.	Legge regionale 16 GENNAIO 2006, n. 2 Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda.
Legge regionale 23 GENNAIO 2006, n. 3 Disposizioni inerenti alle strutture ricettive denominate 'bed and breakfast' relative all'anno 2006.	Legge regionale 30 GENNAIO 2006, n. 4 Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione.
Legge regionale 1 FEBBRAIO 2006, n. 5 Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati.	Legge regionale 7 FEBBRAIO 2006, n. 7 Disciplina delle associazioni di promozione sociale.
Legge regionale 1 FEBBRAIO 2006, n. 6 Modifica della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale).	Legge regionale 20 FEBBRAIO 2006, n. 9 Attuazione della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. - Legge finanziaria 2006).

Legge regionale 7 FEBBRAIO 2006, n. 8 Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi.	Legge regionale 1 MARZO 2006, n. 11 Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2006.
Legge regionale 1 MARZO 2006, n. 10 Modifiche all' articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna).	Legge regionale 13 MARZO 2006, n. 13 Costituzione della Società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte.
Legge regionale 6 MARZO 2006, n. 12 Modifiche alla legge regionale del 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali).	Legge regionale 21 APRILE 2006, n. 14 Legge finanziaria per l'anno 2006.
Legge regionale 24 MAGGIO 2006, n. 18 Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).	Legge regionale 21 APRILE 2006, n. 15 Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008.
Legge regionale 24 MAGGIO 2006, n. 20 Attuazione di iniziative finalizzate al rilancio dell'attività convegnistica e congressuale.	Legge regionale 2 MAGGIO 2006, n. 16 Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
Legge regionale 16 GIUGNO 2006, n. 21 Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico.	Legge regionale 24 MAGGIO 2006, n. 17 Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2005.
Legge regionale 26 LUGLIO 2006, n. 25 Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum	Legge regionale 24 MAGGIO 2006, n. 19 Istituzione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo.
Legge regionale 2 AGOSTO 2006, n. 26 Abrogazione della legge regionale n. 35 del 1988 e modifiche delle leggi regionali n. 11 del 2001 e 17 del 1999.	Legge regionale 26 GIUGNO 2006, n. 22 Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
Legge regionale 2 AGOSTO 2006, n. 27 Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità.	Legge regionale 3 LUGLIO 2006, n. 23 Istituzione della Riserva naturale speciale e della Zona di Salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario.

Legge regionale 7 AGOSTO 2006, n. 28 Modifica alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65).	Legge regionale 26 LUGLIO 2006, n. 24 Sanzioni relative alla normativa del Piano naturalistico del Sito di importanza comunitaria Palude di San Genuario.
Legge regionale 7 AGOSTO 2006, n. 29 Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino.	Legge regionale 7 AGOSTO 2006, n. 31 Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980.
Legge regionale 7 AGOSTO 2006, n. 30 Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).	Legge regionale 18 SETTEMBRE 2006, n. 32 Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere.
Legge regionale 23 OTTOBRE 2006, n. 33 Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000.	Legge regionale 13 NOVEMBRE 2006, n. 35 Assesamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006).
Legge regionale 23 OTTOBRE 2006, n. 34 Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso.	Legge regionale 27 NOVEMBRE 2006, n. 36 Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.
Legge regionale 29 DICEMBRE 2006, n. 39 Disposizioni in materia di aggregazione di gruppi consiliari. Integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), all'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.	Legge regionale 29 DICEMBRE 2006, n. 37 Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca.
	Legge regionale 29 DICEMBRE 2006, n. 38 Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
	Legge regionale 29 DICEMBRE 2006, n. 40 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2007.

2.2. - Tipologia della normazione:

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		2005	2006
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il numero delle leggi di cui al modulo 1.1.1, suddivise secondo le seguenti tipologie</i>	2005	2006
2.2.1.	Numero totale delle leggi	11	40
2.2.2.	Leggi istituzionali	0	2
2.2.3.	Leggi di settore	2	17
2.2.4.	Leggi intersettoriali	1	1
2.2.5.	Leggi provvedimento	3	4
2.2.6.	Leggi di manutenzione normativa	1	9
2.2.7.	Leggi di bilancio	3	6
2.2.8.	Leggi di abrogazione generale	1	1

Leggi istituzionali: sono quelle che recano le discipline istituzionali a carattere generale (per es: disciplina generale delle nomine, etc.); le leggi istitutive di singoli enti (per es: istituto zooprofilattico, museo, ente economico, etc. vanno inserite nelle leggi settoriali, e quindi nel macrosettore e nella materia di competenza.

Leggi di settore: leggi che incidono su singoli settori dell'ordinamento (per es: istituzione di un museo, etc.), specificando le leggi di riordino;

leggi intersettoriali: leggi che incidono contestualmente su più settori, specificando le leggi di riordino;

leggi provvedimento: leggi a contenuto puntuale per singoli beneficiari (per es: intervento a favore del museo di...; incentivo per sanare un'azienda, etc.); leggi di manutenzione normativa: leggi che si limitano a modificare o integrare la normativa previgente

N.B.: le leggi di settore si classificano come tali quando il loro contenuto innovativo prevale sulla mera manutenzione normativa; quando le leggi, anche settoriali, si limitano a modificare e novellare leggi previgenti vanno classificate come leggi di manutenzione normativa.

Allegato: indicare gli estremi delle leggi regionali/provinciali divise per tipologia, specificando, se possibile, se si tratta di leggi di riordino.

ANNO 2005

LEGGI ISTITUZIONALI

LEGGI DI SETTORE

- **Legge regionale 25 LUGLIO 2005, n. 11** Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta.
- **Legge regionale 28 DICEMBRE 2005, n. 17** Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte.

LEGGI INTERSETTORIALI

- **Legge regionale 4 LUGLIO 2005, n. 7** Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

LEGGI PROVVEDIMENTO

- **Legge regionale 4 LUGLIO 2005, n. 8** Disposizioni in merito ai Comitati regionali di controllo.
- **Legge regionale 6 LUGLIO 2005, n. 10** Disposizioni urgenti in materia di procedimenti ai sensi dell'articolo 9 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
- **Legge regionale 17 NOVEMBRE 2005, n. 15** Interventi per la riqualificazione delle aree industriali piemontesi.

LEGGI DI MANUTENZIONE NORMATIVA

- **Legge regionale 4 LUGLIO 2005, n. 9** Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 (Identificazione elettronica degli animali da affezione e Banca Dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20).

LEGGI DI BILANCIO

- **Legge regionale 25 LUGLIO 2005, n. 12** Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2004.
- **Legge regionale 5 OTTOBRE 2005, n. 14** Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l'anno 2006.
- **Legge regionale 28 DICEMBRE 2005, n. 16** Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2006.

LEGGI DI ABROGAZIONE GENERALE

- **Legge regionale 1 AGOSTO 2005, n. 13** Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione.

ANNO 2006

LEGGI ISTITUZIONALI

- **Legge regionale 26 LUGLIO 2006, n. 25** Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum
- **Legge regionale 7 AGOSTO 2006, n. 30** Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)

LEGGI DI SETTORE

- **Legge regionale 9 GENNAIO 2006, n. 1** Istituzione del Centro di documentazione nell'area della "Benedicta" nel Parco delle Capanne di Marcarolo.
- **Legge regionale 30 GENNAIO 2006, n. 4** Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione.
- **Legge regionale 7 FEBBRAIO 2006, n. 7** Disciplina delle associazioni di promozione sociale. **Legge di riordino**
- **Legge regionale 13 MARZO 2006, n. 13** Costituzione della Società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte.
- **Legge regionale 24 MAGGIO 2006, n. 19** Istituzione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo.
- **Legge regionale 24 MAGGIO 2006, n. 20** Attuazione di iniziative finalizzate al rilancio dell'attività convegnistica e congressuale.
- **Legge regionale 16 GIUGNO 2006, n. 21** Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico.
- **Legge regionale 26 GIUGNO 2006, n. 22** Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
- **Legge regionale 3 LUGLIO 2006, n. 23** Istituzione della Riserva naturale speciale e della Zona di Salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario.
- **Legge regionale 26 LUGLIO 2006, n. 24** Sanzioni relative alla normativa del Piano naturalistico del Sito di importanza comunitaria Palude di San Genuario.
- **Legge regionale 2 AGOSTO 2006, n. 27** Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità.
- **Legge regionale 7 AGOSTO 2006, n. 31** Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980.
- **Legge regionale 18 SETTEMBRE 2006, n. 32** Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere.
- **Legge regionale 23 OTTOBRE 2006, n. 34** Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso.
- **Legge regionale 27 NOVEMBRE 2006, n. 36** Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.

- **Legge regionale 29 DICEMBRE 2006, n. 37** Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca. **Legge di riordino**
- **Legge regionale 29 DICEMBRE 2006, n. 38** Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

LEGGI INTERSETTORIALI

- **Legge regionale 1 FEBBRAIO 2006, n. 5** Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati.

LEGGI PROVVEDIMENTO

- **Legge regionale 16 GENNAIO 2006, n. 2** Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda.
- **Legge regionale 7 FEBBRAIO 2006, n. 8** Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi.
- **Legge regionale 20 FEBBRAIO 2006, n. 9** Attuazione della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. - Legge finanziaria 2006).
- **Legge regionale 23 OTTOBRE 2006, n. 33** Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000.

LEGGI DI MANUTENZIONE NORMATIVA

- **Legge regionale 23 GENNAIO 2006, n. 3** Disposizioni inerenti alle strutture ricettive denominate 'bed and breakfast' relative all'anno 2006.
- **Legge regionale 1 FEBBRAIO 2006, n. 6** Modifica della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale).
- **Legge regionale 1 MARZO 2006, n. 10** Modifiche all' articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna).
- **Legge regionale 6 MARZO 2006, n. 12** Modifiche alla legge regionale del 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali).
- **Legge regionale 2 MAGGIO 2006, n. 16** Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
- **Legge regionale 24 MAGGIO 2006, n. 18** Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).

- **Legge regionale 7 AGOSTO 2006, n. 28** Modifica alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65).
- **Legge regionale 7 AGOSTO 2006, n. 29** Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino.
- **Legge regionale 29 DICEMBRE 2006, n. 39** Disposizioni in materia di aggregazione di gruppi consiliari. Integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), all'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.

LEGGI DI BILANCIO

- **Legge regionale 1 MARZO 2006, n. 11** Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2006.
- **Legge regionale 21 APRILE 2006, n. 14** Legge finanziaria per l'anno 2006.
- **Legge regionale 21 APRILE 2006, n. 15** Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008.
- **Legge regionale 24 MAGGIO 2006, n. 17** Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2005.
- **Legge regionale 13 NOVEMBRE 2006, n. 35** Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006).
- **Legge regionale 29 DICEMBRE 2006, n. 40** Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2007.

LEGGI DI ABROGAZIONE GENERALE

- **Legge regionale 2 AGOSTO 2006, n. 26** Abrogazione della legge regionale n. 35 del 1988 e modifiche delle leggi regionali n. 11 del 2001 e 17 del 1999.

Nota Questa legge è stata qualificata di abrogazione generale in quanto, all'articolo 1, abroga integralmente la legge regionale 4 luglio 1988, n. 35 (Istituzione del certificato di garanzia di produzione delle carni bovine).

Si evidenzia però che tale legge effettua anche delle modifiche alla legge 11/2001 e alla legge 17/1999.

NOTE:

2.3. Classificazione delle leggi per macrosettore e per materia

Indicare le leggi promulgate nel corso del 2005/2006, suddivise per macrosettore e per materia

MODULO n. 2.3. – SUDDIVISIONE DELLE LEGGI REGIONALI/PROVINCIALI NELL'ANNO SOLARE DI RIFERIMENTO PER MACROSETTORE E PER MATERIA		
Regione Piemonte 2005		
Macrosettore	Materia	Estremi e titolo della legge
Ordinamento istituzionale	Organi della Regione (<i>ad esclusione di quanto classificato alla voce successiva</i>)	Legge regionale 4 luglio 2005, n. 8. "Disposizioni in merito ai Comitati regionali di Controllo".
	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti la Giunta	
	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	
	Personale e amministrazione	
	Enti locali e decentramento	
Sviluppo economico e attività produttive	Artigianato	
	Professioni	
	Industria	Legge regionale 17 novembre 2005, n. 15. "Interventi per la riqualificazione delle aree industriali piemontesi".
	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	
	Ricerca, trasporto e produzione di energia	
	Miniere e risorse geotermiche	
	Commercio, fiere e mercati	Legge regionale 6 luglio 2005, n. 10. "Disposizioni urgenti in materia di procedimenti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a

		norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)".
	Turismo	
	Agricoltura e foreste	
	Caccia, pesca e itticoltura	
	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale	
Territorio e infrastrutture	Territorio e urbanistica	.
	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	
	Risorse idriche e difesa del suolo	
	Opere pubbliche	
	Viabilità	
	Trasporti	
	Protezione civile	
Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute	Legge regionale 4 luglio 2005, n. 9. "Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 (Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20)".
		Legge regionale 25 luglio 2005, n. 11. "Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta".
	Alimentazione	
	Servizi sociali	

	Istruzione scolastica	
	Formazione professionale	
	Lavoro	
	Previdenza complementare e integrativa	
	Beni e attività culturali	
	Ricerca scientifica e tecnologica	
	Ordinamento della comunicazione	
	Spettacolo	Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17. "Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte".
	Sport	
Finanza regionale	Bilancio	Legge regionale 25 luglio 2005, n. 12. "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2004". Legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14. "Assesamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l'anno 2006". Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 16. "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2006".
	Contabilità regionale	
	Tributi	
Multisetto ³		Legge regionale 4 luglio 2005, n. 7. "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." Legge regionale 1 agosto 2005, n. 13. "Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione."

³ Si inseriscono qui tutte le leggi non ascrivibili, per diversi motivi, agli altri settori, come, ad esempio, i collegati, i collegati, le leggi di semplificazione, le leggi di abrogazione, etc.

MODULO n. 2.3. – SUDDIVISIONE DELLE LEGGI REGIONALI/PROVINCIALI NELL'ANNO SOLARE DI RIFERIMENTO PER MACROSETTORE E PER MATERIA

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE 2006	
Macrosettore	Materia
Ordinamento istituzionale	Organi della Regione (<i>ad esclusione di quanto classificato alla voce successiva</i>)
	<p>Estremi e titolo completo della legge</p> <p>Legge regionale 1 FEBBRAIO 2006, n. 6 Modifica della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale).</p> <p>Legge regionale 20 FEBBRAIO 2006, n. 9 Attuazione della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. - Legge finanziaria 2006).</p> <p>Legge regionale 1 MARZO 2006, n. 10 Modifiche all' articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna).</p> <p>Legge regionale 6 MARZO 2006, n. 12 Modifiche alla legge regionale del 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali).</p> <p>Legge regionale 26 LUGLIO 2006, n. 25 Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum</p>

		<p>Legge regionale 7 AGOSTO 2006, n. 30 Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)</p> <p>Legge regionale 29 DICEMBRE 2006, n. 39 Disposizioni in materia di aggregazione di gruppi consiliari. Integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), all'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.</p>
	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti la Giunta	
	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	
	Personale e amministrazione	
	Enti locali e decentramento	<p>Legge regionale 7 FEBBRAIO 2006, n. 8 Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi.</p> <p>Legge regionale 24 MAGGIO 2006, n. 18 Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).</p>
	Altro (per es: persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)	
Sviluppo economico e attività produttive	Artigianato	

	Professioni (incluse le nuove figure professionali: per es., naturopata, etc.)	
	Industria	
	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	Legge regionale 13 MARZO 2006, n. 13 Costituzione della Società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte.
	Ricerca, trasporto e produzione di energia	
	Miniere e risorse geotermiche	
	Commercio, fiere e mercati	Legge regionale 29 DICEMBRE 2006, n. 38 Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)	Legge regionale 23 GENNAIO 2006, n. 3 Disposizioni inerenti alle strutture ricettive denominate 'bed and breakfast' relative all'anno 2006. Legge regionale 23 OTTOBRE 2006, n. 33 Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000 . Legge regionale 23 OTTOBRE 2006, n. 34 Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso.
	Agricoltura e foreste	Legge regionale 2 AGOSTO 2006, n. 26 Abrogazione della legge regionale n. 35 del 1988 e modifiche delle leggi regionali n. 11 del 2001 e 17 del 1999. Legge regionale 2 AGOSTO 2006, n. 27 Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità.
	Caccia, pesca e itticoltura	Legge regionale 29 DICEMBRE 2006, n. 37 Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca.

	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale	
	Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.)	<p>Legge regionale 24 MAGGIO 2006, n. 20 Attuazione di iniziative finalizzate al rilancio dell'attività convegnistica e congressuale.</p> <p>Legge regionale 16 GIUGNO 2006, n. 21 Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico.</p>
Territorio ambiente infrastrutture	e Territorio e urbanistica (incluso demanio; edilizia)	<p>Legge regionale 16 GENNAIO 2006, n. 2 Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda</p> <p>Legge regionale 1 FEBBRAIO 2006, n. 5 Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati.</p> <p>Legge regionale 24 MAGGIO 2006, n. 19 Istituzione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo.</p> <p>Legge regionale 3 LUGLIO 2006, n. 23 Istituzione della Riserva naturale speciale e della Zona di Salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario.</p> <p>Legge regionale 7 AGOSTO 2006, n. 28 Modifica alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65)</p> <p>Legge regionale 7 AGOSTO 2006, n. 29 Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino.</p>

	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	Legge regionale 26 LUGLIO 2006, n. 24 Sanzioni relative alla normativa del Piano naturalistico del Sito di importanza comunitaria Palude di San Genuario.
	Risorse idriche e difesa del suolo	
	Opere pubbliche (per es.: edilizia scolastica; porti; aeroporti; etc)	
	Viabilità	
	Trasporti	Legge regionale 26 GIUGNO 2006, n. 22 Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Legge regionale 7 AGOSTO 2006, n. 31 Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980
	Protezione civile	
	Altro (per es.:usi civici)	
Servizi alla persone e alla comunità	Tutela della salute	Legge regionale 18 SETTEMBRE 2006, n. 32 Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere
	Alimentazione	
	Servizi sociali	Legge regionale 7 FEBBRAIO 2006, n. 7 Disciplina delle associazioni di promozione sociale Legge regionale 2 MAGGIO 2006, n. 16 Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
	Istruzione scolastica e universitaria	
	Formazione professionale	

	Lavoro	Legge regionale 27 NOVEMBRE 2006, n. 36 Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.
	Previdenza complementare e integrativa	
	Beni e attività culturali	Legge regionale 9 GENNAIO 2006, n. 1 Istituzione del Centro di documentazione nell'area della "Benedicta " nel Parco delle Capanne di Marcarolo.
	Ricerca scientifica e tecnologica	Legge regionale 30 GENNAIO 2006, n. 4 Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione
	Ordinamento della comunicazione	
	Spettacolo	
	Sport	
	Altro (per es: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e consumatori; contrasto all'usura; etc.)	
Finanza regionale	Bilancio	Legge regionale 1 MARZO 2006, n. 11 Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2006. Legge regionale 21 APRILE 2006, n. 15 Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008. Legge regionale 24 MAGGIO 2006, n. 17 Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2005. Legge regionale 13 NOVEMBRE 2006, n. 35 Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006).

		Legge regionale 29 DICEMBRE 2006, n. 40 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2007.
	Contabilità regionale	
	Tributi	
Multisettores ⁴		Legge regionale 21 APRILE 2006, n. 14 Legge finanziaria per l'anno 2006.

N. B.: Ogni legge deve essere classificata, in base al criterio della prevalenza, in un solo macrosettore ed in una sola materia, eventualmente segnalando a parte, in una apposita nota, la disciplina, da parte della legge stessa, di ulteriori materie.

NOTE:

⁴ Si inseriscono qui tutte le leggi non ascrivibili, per diversi motivi, agli altri settori, come, ad esempio, i collegati, le leggi di semplificazione, le leggi di abrogazione, etc.

2.4. Classificazione dei regolamenti per macrosettore e per materia

Indicare i regolamenti emanati nel corso del 2005/2006, suddivisi per macrosettore e per materia:

MODULO n. 2.3. – SUDDIVISIONE DEI REGOLAMENTI REGIONALI/PROVINCIALI NELL'ANNO SOLARE DI RIFERIMENTO PER MACROSETTORE E PER MATERIA		
Regione/Provincia autonoma Piemonte 2005		
Macrosettore	Materia	Estremi e titolo dei regolamenti
Ordinamento istituzionale	Organi della Regione (<i>ad esclusione di quanto classificato alla voce successiva</i>)	
	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti la Giunta	
	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	
	Personale e amministrazione	
	Enti locali e decentramento	
Sviluppo economico e attività produttive	Artigianato	
	Professioni	
	Industria	
	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	
	Ricerca, trasporto e produzione di energia	
	Miniere e risorse geotermiche	
	Commercio, fiere e mercati	
	Turismo	
	Agricoltura e foreste	
	Caccia, pesca e itticoltura	

	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale	
Territorio ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica	<p>Regolamento regionale 23 maggio 2005, n. 3/R. 'Ulteriore proroga dei termini di cui all'articolo 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dal regolamento regionale 31 gennaio 2005, n. 1/R'</p> <p>Regolamento regionale 7 settembre 2005, n. 5/R. 0 'Modifiche agli articoli 7 e 19 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dai regolamenti regionali 31 gennaio 2005, n. 1/R e 23 maggio 2005, n. 3/R'.</p>
	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	
	Risorse idriche e difesa del suolo	<p>Regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R. 'Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica).'</p>
	Opere pubbliche	
	Viabilità	
	Trasporti	
	Protezione civile	
Servizi alla persone e alla comunità	Tutela della salute	<p>Regolamento regionale 28 dicembre 2005, n. 8/R. 'Nuova proroga dei termini di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione</p>

		tradizionale), come da ultimo modificato dal regolamento regionale 21 dicembre 2004 , n. 16/R.'
	Alimentazione	
	Servizi sociali	
	Istruzione scolastica	Regolamento regionale 17 ottobre 2005, n. 7/R. 'Regolamento di attuazione della legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa). Abrogazione del regolamento regionale 1° agosto 2003, n. 11/R.'
	Formazione professionale	
	Lavoro	
	Previdenza complementare e integrativa	
	Beni e attività culturali	
	Ricerca scientifica e tecnologica	
	Ordinamento della comunicazione	
	Spettacolo	Regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R 'Nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68.'
	Sport	
Finanza regionale	Bilancio	
	Contabilità regionale	
	Tributi	
Multisettores ⁵		

⁵ Si inseriscono qui tutti i regolamenti non ascrivibili, per diversi motivi, agli altri settori.

MODULO n. 2.3. – SUDDIVISIONE DEI REGOLAMENTI REGIONALI/PROVINCIALI NELL'ANNO SOLARE DI RIFERIMENTO PER MACROSETTORE E PER MATERIA

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE 2006

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo dei regolamenti
Ordinamento istituzionale	Organi della Regione (<i>ad esclusione di quanto classificato alla voce successiva</i>)	
	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti la Giunta	
	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	
	Personale e amministrazione	Regolamento 24 aprile 2006, n. 2/R. Regolamento regionale recante: Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Articolo 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7).
	Enti locali e decentramento	Regolamento 17 ottobre 2006, n. 10/R. Regolamento regionale recante: "Attuazione della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi)".
	Altro (per es: persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)	
Sviluppo economico e attività produttive	Artigianato	
	Professioni	
	Industria	
	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	

	Ricerca, trasporto e produzione di energia	
	Miniere e risorse geotermiche	
	Commercio, fiere e mercati	Regolamento 2 agosto 2006, n. 9/R. Regolamento regionale recante: "Sostituzione del comma 4 dell'articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale), come modificato dall'articolo 5 del regolamento regionale 5 luglio 2004, n. 3/R".
	Turismo	
	Agricoltura e foreste	
	Caccia, pesca e itticaultura	
	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale	
	Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.)	
Territorio ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica	Regolamento 2 agosto 2006, n. 8/R. Regolamento regionale recante: "Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 (Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda)". Regolamento 23 ottobre 2006, n. 11/R. Regolamento regionale recante: "Modifiche alle tabelle nn. 1 - 2 e 3 allegate al regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna

		piemontese). Determinazione canoni di concessione anno 2007”
	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	
	Risorse idriche e difesa del suolo	<p>Regolamento 20 febbraio 2006, n. 1/R. Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).</p> <p>Regolamento 2 agosto 2006, n. 7/R. Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R. (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))".</p> <p>Regolamento 4 dicembre 2006, n. 13/R. Regolamento regionale recante: "Modifiche all'articolo 10 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne)".</p> <p>Regolamento 11 dicembre 2006, n. 15/R. Regolamento regionale recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"</p>
	Opere pubbliche	
	Viabilità	

	Trasporti	Regolamento 28 dicembre 2006, n. 16/R. Regolamento regionale recante: "Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980)".
	Protezione civile	Regolamento 27 novembre 2006, n. 12/R. Regolamento regionale recante: "Modifiche ai regolamenti regionali 18 ottobre 2004, n. 7/R e 8/R in materia di protezione civile".
	Altro (per es.:usi civici)	
Servizi alla persone e alla comunità	Tutela della salute	
	Alimentazione	
	Servizi sociali	Regolamento 12 giugno 2006, n. 5/R. Regolamento regionale recante: "Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e elezione dei rappresentanti presso l'osservatorio regionale (Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7)"
	Istruzione scolastica	
	Formazione professionale	
	Lavoro	
	Previdenza complementare e integrativa	
	Beni e attività culturali	
	Ricerca scientifica e tecnologica	
	Ordinamento della comunicazione	

	Spettacolo	Regolamento 30 maggio 2006, n. 4/R. Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte)".
	Sport	
	Altro (per es: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e consumatori; contrasto all'usura; etc.)	Regolamento 11 maggio 2006, n. 3/R. Regolamento regionale recante: Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle Aziende Sanitarie, degli Enti e Agenzie Regionali, degli Enti vigilati dalla Regione (Articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Finanza regionale	Bilancio	
	Contabilità regionale	
	Tributi	
Multisetto ⁶		Regolamento 11 luglio 2006, n. 6/R. Regolamento regionale recante: "Razionalizzazione dell'ordinamento normativo regionale. Abrogazione di fonti regionali secondarie"

N. B.: Ogni regolamento deve essere classificato, in base al criterio della prevalenza, in un solo macrosettore ed in una sola materia, eventualmente segnalando a parte, in una apposita nota, la disciplina, da parte del regolamento stesso, di ulteriori materie.

NOTE:

⁶ Si inseriscono qui tutti i regolamenti non ascrivibili, per diversi motivi, agli altri settori.

MODULO 3: RIORDINO NORMATIVO, QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE LEGISLATIVE

3.1. - Strumenti del riordino normativo

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		2005	2006
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>		
3.1.1.	numero totale dei TESTI UNICI approvati		
3.1.2.	<i>tra quelli di cui al quesito 3.1.1.</i> il numero dei TESTI UNICI COMPILATIVI approvati		
3.1.3.	<i>tra quelli di cui al quesito 3.1.1.</i> il numero dei TESTI UNICI LEGISLATIVI approvati		
3.1.4.	numero totale delle LEGGI DI RIORDINO approvate	1	8
3.1.5.	<i>tra quelle di cui al quesito 3.1.4.</i> il numero delle LEGGI DI RIORDINO che adottano la tecnica redazionale del TESTO NUOVO	1	6
3.1.6.	<i>tra quelle di cui al quesito 3.1.4.</i> il numero delle LEGGI DI RIORDINO che adottano la tecnica redazionale della NOVELLA		
3.1.7.	<i>tra quelle di cui al quesito 3.1.4.</i> il numero delle LEGGI DI RIORDINO che adottano la tecnica redazionale MISTA		2
3.1.8.	numero delle leggi regionali che prevedono l'adozione di successivi ATTI della GIUNTA	2	19
3.1.9.	<i>nelle leggi di cui al quesito 3.1.8.</i> il numero complessivo degli ATTI della GIUNTA di cui è prevista l'adozione		69
3.1.10.	<i>negli atti di cui al quesito 3.1.8.</i> il numero complessivo degli ATTI della GIUNTA effettivamente adottati		9
3.1.11.	numero delle leggi regionali che prevedono l'adozione di successivi ATTI del CONSIGLIO	1	10
3.1.12.	<i>nelle leggi di cui al quesito 3.1.11.</i> il numero complessivo degli ATTI del CONSIGLIO di cui è prevista l'adozione	1	15
3.1.13.	<i>negli atti di cui al quesito 3.1.11.</i> il numero complessivo degli ATTI del CONSIGLIO effettivamente adottati		1
3.1.14.	numero delle leggi regionali abrogate nel periodo considerato	651	2
3.1.15.	numero totale di abrogazioni DIFFERITE di leggi o di articoli di leggi		2
3.1.16.	<i>tra quelle di cui al quesito 3.1.19.</i> il numero delle abrogazioni DIFFERITE a data certa		1

3.1.17.	tra quelle di cui al quesito 3.1.19 il numero delle abrogazioni CONDIZIONATE al verificarsi di un evento	1
---------	--	---

NOTE: 3.1.14 La l.r. 13/05 ha abrogato 640 leggi, la l.r. 8/05 ha abrogato 9 leggi, le l.r. 7/05 e 11/05 rispettivamente 1 ciascuna.

3.2. – Tecnica redazionale

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
n. del quesito	Oggetto del quesito: rilevare ed indicare il numero delle leggi regionali e delle province autonome in base alla tecnica redazionale:	2005
3.2.1.	Numero totale delle leggi	11
3.2.2.	Testo nuovo	8
3.2.3.	Novella	1
3.2.4.	Tecnica mista ⁷	2
		2006
		40
		22
		10
		8

N.B.: le leggi che adottano esclusivamente o prevalentemente la tecnica della novella corrispondono alle leggi di manutenzione normativa di cui al punto 2.2.6.

NOTE:

⁷ Voce da utilizzare dove non sia possibile o agevole dare un giudizio di prevalenza di una tecnica sull'altra (ad esempio: leggi generali di riordino normativo; leggi di semplificazione; etc.

3.3. – Strumenti per la qualità della legislazione

MODULO n. 3.3. – STRUMENTI PER LA QUALITA'			
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>indicare se la Regione/Provincia autonoma</i>	2005	2006
3.3.1.	prevede norme sulla qualità redazionale della legislazione	<p>Si. ⁸L'articolo 48 dello Statuto stabilisce: “Qualità della legislazione)</p> <p>1. I testi normativi della Regione sono improntati ai principi di chiarezza, semplicità e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione”</p>	Come anno precedente.
3.3.2.	Prevede norme sulla qualità redazionale degli atti amministrativi o è stata comunque posta, in sede consiliare, tale questione	Quesito non previsto nel 2005	No
3.3.3.	ha adottato il manuale di tecnica legislativa dell'O.L.I.	<p>Si. ⁹Con delibera dell'Ufficio di Presidenza del 18/9/2002 n. 152 è stata adottata la nuova edizione aggiornata del manuale di tecnica legislativa dell'OLI, già adottato formalmente nella sua prima versione nel 1995 con un atto deliberativo del Consiglio regionale</p>	Come anno precedente.

⁸ Indicare le normative e/o gli strumenti individuati.

⁹ Indicare con quale atto.

3.3.4.	ha previsto strumenti di monitoraggio sull'applicazione del manuale di tecnica legislativa	Si. ¹⁰ Nella fase di presentazione degli atti il Settore Affari Istituzionali effettua un controllo formale sulla ricevibilità e sulla rispondenza alle tecniche di drafting. Nella fase istruttoria viene predisposta, a cura del Settore Commissioni, l'analisi dei nodi critici. Per una descrizione dei contenuti, si rimanda in nota.	Come anno precedente.
3.3.5.	Ha previsto l'uso di formule standardizzate riferite a fattispecie normative tipiche	Quesito non previsto nel 2005.	Non in modo formalizzato
3.3.6.	Ha previsto controlli sulla coerenza ordinamentale dei progetti di legge in relazione al Titolo V della Parte II della Costituzione	¹¹ Vedi risposta al quesito 3.3.4	Come anno precedente.
3.3.7.	Ha previsto controlli sulla coerenza normativa dei progetti di legge	¹² Vedi risposta al quesito 3.3.4	Come anno precedente.
3.3.8.	Ha previsto controlli sulla coerenza finanziaria dei progetti di legge	¹³ Vedi risposta al quesito 3.3.4	Come anno precedente.
3.3.9.	Cura un rapporto annuale regionale sulla legislazione. Ha in corso altre iniziative sulla qualità della legislazione (linguaggio normativo, glossari, organizzazione di convegni, seminari ed altri momenti di approfondimento sui temi della qualità normativa, raccolta e distribuzione di pubblicazioni e documenti in materia, etc.). Prevede altri strumenti sulla qualità redazionale della legislazione (indicare quali)	Quesito non previsto nel 2005	Si. Inoltre alcuni colleghi del Consiglio regionale partecipano al Gruppo di lavoro nazionale, istituito dall'OLI, per la revisione della I parte del manuale regionale "regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi"

¹⁰ Specificare quali strumenti.

¹¹ Indicare quali controlli sono previsti, la fonte normativa e l'organo cui tali controlli sono affidati.

¹² Indicare quali controlli sono previsti, la fonte normativa e l'organo cui tali controlli sono affidati.

¹³ Indicare quali controlli sono previsti, la fonte normativa e l'organo cui tali controlli sono affidati

3.3.10.	pubblica sul B.U.R. fonti notiziali a corredo della legge regionale	¹⁴ Sul BUR sono pubblicati i dati dei “Lavori preparatori” e le “Note” al testo	Come anno precedente.
3.3.11.	pubblica su mezzi a stampa o informatici (specificare quali) descrizioni sintetiche dei contenuti essenziali delle leggi	<p>Tra i mezzi a stampa e informatici tutt'ora utilizzati a tale scopo si segnalano sinteticamente, rinviando in nota per una descrizione più puntuale dei singoli contenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notizie • Informazioni • Arianna • Dossier virtuale delle leggi e delle delibere – in particolare per le leggi più significative è redatta una specifica <u>Scheda descrittiva</u> della legge che è inserita nel Dossier nella fase “vigenza” • Atti del Consiglio • Rapporto sulla legislazione • Laboratorio giuridico • Archivio giuridico documentale. • Collana “Il diritto nella rete” 	Come anno precedente.
3.3.12.	le proposte di legge sono accompagnate da relazioni (se sì, indicare quali: relazione generale, analisi finanziaria, analisi di fattibilità, AIR, analisi giuridica, etc.)	<p>Quesito non previsto nel 2005.</p>	Sì, dalla relazione generale e dall'analisi finanziaria. Nella fase istruttoria gli uffici competenti predispongono un'analisi tecnico-giuridica

¹⁴ Indicare quali (ad esempio: lavori preparatori, testi di legge coordinati, note, etc.).

NOTE: Riferimento quesito 3.3.4. (3.3.5./3.3.6./3.3.7./3.3.8). La fase di presentazione degli atti è regolamentata da un *apposita circolare* del Presidente del Consiglio emanata nel marzo 2003. In fase istruttoria di Commissione, l'analisi dei nodi critici è esplicitata attraverso una scheda ove trovano spazio i rilievi formulati dai referenti legislativi per materia, sia di natura formale sia sostanziale. La sezione *formale* esplicita i rilievi legati alla necessità di procedere ad una ristesura degli articoli secondo le regole del drafting e della appropriatezza del linguaggio. I rilievi sono mossi sulla base dell'applicazione degli indirizzi condivisi ed assunti con il manuale di tecnica legislativa e sono accompagnati da un allegato che propone la riformulazione del testo in applicazione delle osservazioni mosse. La sezione *sostanziale* segnala l'esistenza di nodi critici di natura complessa. Riporta infatti rilievi che paventano ipotesi di mancato coordinamento o contrasto con la Carta costituzionale, lo statuto, la normativa comunitaria con la segnalazione della eventuale necessità di notifica del provvedimento, le leggi nazionali e regionali, la coerenza del livello della gerarchia della fonte assunta, le previsioni di bilancio e finanziarie.

Nel IV Rapporto sulla legislazione regionale piemontese il capitolo, numero quattro, è dedicato alla "qualità della normazione nell'esperienza del Consiglio regionale del Piemonte" (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/ossleg.htm>)

Riferimento quesito 3.3.11. Di seguito si fornisce una sintetica descrizione dei contenuti dei mezzi stampa e informatici elencati.

"**Notizie**" è un periodico cartaceo di informazione e notizie della Regione Piemonte realizzato in collaborazione dagli Uffici stampa del Consiglio regionale e della Giunta. "**Informazioni**" è un'agenzia settimanale (cartacea e su sito web - <http://www.consiglioregionale.piemonte.it/pubblicazioni/inforegione/index.htm>;) a cura della Direzione Comunicazione-Ufficio Stampa del Consiglio regionale del Piemonte. "**Arianna**" è un sistema documentale specialistico, utile supporto informatico per il legislatore e, allo stesso tempo fonte informativa completa, sempre aggiornata, facilmente accessibile sul web del Consiglio regionale e semplice da consultare per i cittadini (apposito motore di ricerca). Contiene tutte le leggi regionali promulgate ed i regolamenti emanati dalla Regione Piemonte: il testo di legge (storico e coordinato), i progetti di legge, le relazioni di accompagnamento, le informazioni che descrivono l'iter, quelle che classificano la legge e ne evidenziano i contenuti più importanti, consentendo di navigare tra i vari testi. "**Dossier virtuale delle leggi e delle Delibere**" è uno strumento per l'informatizzazione dell'iter dei progetti di legge e delle deliberazioni consiliari: tutti i documenti che precedono, accompagnano e seguono l'esame e l'approvazione di questi atti (compresi testi e schede descrittive delle leggi) da parte dell'Assemblea regionale sono consultabili on-line (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/dvdpdlimt/jsp/Start.jsp>).

“**Atti del Consiglio**” è una banca dati composta di tre archivi: Delibere e proposte di deliberazione, Mozione ed ordini del giorno, Interrogazioni e interpellanze. E' consultabile per ordine cronologico, per aree tematiche o attraverso un motore di ricerca (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/attidelconsiglio/Start.html>).

“**Rapporto sulla legislazione**” è un'applicazione, collegata ad Arianna, che permette di conoscere in qualunque momento in modo automatico lo stato della legislazione. Consente di effettuare analisi qualitative e quantitative su tutta la produzione legislativa (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/raplegis/prima.html>)

“**Laboratorio giuridico**” è una struttura interattiva del Consiglio e della Giunta regionale, che contiene: manuali, vocabolari, guide, flussi, griglie e schede che sono a disposizione, sul sito web del Consiglio regionale, non solo degli addetti ai lavori, ma anche dei cittadini. Rappresenta uno spazio di formazione e scambio di conoscenze ed esperienze sulle tecniche legislative, ed un utile strumento per il monitoraggio della produzione normativa non solo regionale (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/index.htm>).

“**Archivio giuridico documentale**” è una banca dati contenente materiale documentale di natura normativa, giurisprudenziale e dottrinale, composta da schede d'archivio e news aggiornate quotidianamente. Essa è stata realizzata per mettere a disposizione degli interessati un servizio informativo completo: dalle notizie più recenti agli approfondimenti su tematiche di rilevanza regionale e nazionale (con motore di ricerca) (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/LGEXTR/servlet/ServNOTI>).

Collana “**Il diritto nella rete**” è una guida alla ricerca dei siti on-line per consentire una facile ricerca e consultazione delle risorse giuridiche presenti nel Web. Una pubblicazione della collana è dedicata ai principali motori di ricerca, alle banche dati, ai portali e siti di materie giuridiche e legislative e alle riviste specializzate on line. Altre pubblicazioni sono rivolte ad aree tematiche specifiche come: Agricoltura, Ambiente e Lavoro. Il servizio consente di raggiungere con immediatezza le informazioni più importanti nelle varie aree di interesse (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/multimedia/index.htm>)

Vedi anche la seguente sezione sul sito web C. R.: <http://www.consiglioregionale.piemonte.it/giuridico/index.htm>

3.4. – Strumenti per la valutazione delle politiche legislative

MODULO n. 3.4. – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE		
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE 2005
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>indicare</i>	Si No
3.4.1.	Se lo Statuto contiene sezioni, articoli o singoli commi dedicati al controllo sull'attuazione delle leggi e/o alla valutazione delle politiche	L'articolo 71(Verifica dell'efficacia delle leggi regionali e dei rendimenti dell'attività amministrativa) dello Statuto stabilisce: “ 1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti. 2. Il Consiglio definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.
3.4.2.	Se il regolamento consiliare contiene sezioni, articoli o singoli commi dedicati al controllo sull'attuazione delle leggi e/o alla valutazione delle politiche	¹⁵ NO Il Regolamento del Consiglio regionale non è ancora stato adeguato al nuovo Statuto

¹⁵ Indicare in particolare gli organi, gli strumenti e le procedure eventualmente previsti.

3.4.3.	Se sono stati realizzati, anche in collaborazione con altre Regioni, corsi di formazione o iniziative di altro tipo dedicati al tema del controllo e della valutazione delle politiche	Nel corso dell'anno sono stati realizzati corsi e momenti di incontro specifici di approfondimento delle tematiche inerenti la valutazione delle politiche pubbliche (Progetto CAPIRe, in collaborazione con Lombardia Toscana, Emilia Romagna www.capiire.org) Circa l'analisi d' impatto della regolamentazione, si è proseguita la sperimentazione sulla "lettura" delle schede AIR predisposte.	
3.4.4.	Se sono state approvate leggi che prevedono "clausole valutative", cioè specifici articoli o singoli commi che attribuiscono ai soggetti incaricati dell'attuazione della legge il mandato di produrre e di comunicare all'organo legislativo le informazioni necessarie a conoscere tempi e modalità di implementazione e a valutare le conseguenze che ne sono scaturite per la collettività	¹⁶ Nel corso del 2005 sono state promulgate due leggi regionali contenenti una clausola valutativa. Esse sono: Legge regionale 25 luglio 2005, n. 11 "Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta". Legge regionale 17 novembre 2005, n. 15. "Interventi per la riqualificazione delle aree industriali piemontesi".	

¹⁶ Indicare gli estremi ed il titolo delle leggi.

3.4.5.	Se esistono strutture consiliari che hanno il compito di offrire assistenza all'esercizio della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione dell'efficacia delle politiche	Svolge questo ruolo il Settore Commissioni, all'interno della Direzione Processo Legislativo.	
3.4.6.	Se i risultati di attività informative legate al controllo e alla valutazione delle politiche sono stati presentati e /o discussi nelle Commissioni competenti e/o in Aula	Le relazioni contenenti le risposte alle domande valutative poste attraverso la clausola inserita in legge, sono presentate, unitamente ad una scheda di lettura apposita, alle Commissioni competenti per materia. ¹⁷	

NOTE: 3.4.4. Si osserva che dal 2003 al marzo 2006 sono state approvate 14 leggi regionali (in vigore) che prevedono clausole valutative. Attualmente (marzo 2006) sono 13 le leggi regionali in vigore che prevedono una clausola valutativa. Sono state presentate alla Commissione competente le relazioni contenenti le risposte ai quesiti valutativi delle seguenti leggi: - LR 14 del 2003 (Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2002, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale); - LR 3/04 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni.); - LR 23/2004 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione). Nel IV Rapporto sulla legislazione regionale è contenuto un apposito capitolo, numero cinque, illustrativo delle prime sperimentazioni sulla valutazione delle politiche (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/ossleg.htm>)

¹⁷ Specificare in quali casi

MODULO n. 3.4. – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE EX ANTE ED EX POST

Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE 2006	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>indicare</i>	Si	No
3.4.1.	Se lo Statuto, singole leggi o altri atti normativi contengono disposizioni sulla valutazione ex ante (analisi di fattibilità, AIR, altro) e sulla valutazione ex post (controllo sull'attuazione delle leggi e delle politiche pubbliche)	<p>¹⁸ Il controllo sull'attuazione delle leggi e la predisposizione degli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali vengono riconosciuti in capo al Consiglio Regionale (art.71, comma 1 Statuto). L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) trova la sua disciplina all'interno dell'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 13. "Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione."</p>	
3.4.2.	Se, indipendentemente dalla previsione normativa di cui al punto precedente, vengono esercitati controlli ex ante ed ex post e su quale base (regolamento consiliare, delibere di organi vari, altro)		¹⁹ NO
3.4.3.	Se sono state approvate leggi che prevedono "clausole valutative", cioè specifici articoli o singoli commi che attribuiscono ai soggetti incaricati dell'attuazione della legge il mandato di produrre e di comunicare all'organo legislativo le informazioni necessarie a conoscere tempi e modalità di implementazione e a valutare le conseguenze che ne sono scaturite per la collettività	<p>²⁰ Dieci sono le leggi regionali approvate nel 2006 che presentano al proprio interno una clausola valutativa : I.r.1/2006 "Istituzione del Centro di documentazione nell'area della "Benedicta" nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo" I.r.2/2006 "Norme per la valorizzazione</p>	

¹⁸ Indicare in particolare gli organi, gli strumenti e le procedure eventualmente previsti.

¹⁹ Indicare in particolare gli organi, gli strumenti e le procedure eventualmente previsti.

²⁰ Indicare gli estremi ed il titolo delle leggi.

		<p>delle costruzioni in terra cruda” I.r.4/2006 “Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione” I.r.8/2006 “Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi” I.r.13/2006 “Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte” I.r.20/2006 “Attuazione di iniziative finalizzate al rilancio dell'attività convegnistica e congressuale” I.r.21/2006 “Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico” I.r.33/2006 “Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000 ” I.r.34/2006 “Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso” I.r.36/2006 “Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale”</p>	NO
3.4.4.	Se esistono strutture consiliari specificamente dedicate a svolgere valutazioni ex ante ed ex post (se sì, indicare quali)		

3.4.5.	Se i risultati di attività informative legate al controllo e alla valutazione delle politiche sono stati presentati e /o discussi nelle Commissioni competenti e/o in Aula	Sono state distribuite nelle competenti Commissioni le relazioni di ritorno alle clausole valutative inserite nelle seguenti leggi: l.r. 14/2003 l.r. 3/2004 l.r. 17/2004 l.r. 11/2005. ²¹	
3.4.6.	Se, a seguito dell'esame di cui al punto precedente, sono state compiute formali valutazioni da parte delle Commissioni e dell'Aula attraverso specifici atti (risoluzioni, atti di indirizzo, determinazioni, etc.)		NO

²¹ Specificare in quali casi

3.5. – Personale e attività formative

MODULO n. 3.5. – PERSONALE E ATTIVITA' FORMATIVE			
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>indicare</i>	Si	No
3.5.1.	Se, in generale, il personale addetto al riordino normativo, alla qualità della legislazione ed alla valutazione ex ante ed ex post appare numericamente e qualitativamente adeguato ai compiti da svolgere (possibilmente, indicare in allegato il numero degli addetti, le qualifiche che possiedono, le strutture in cui operano, fornendo anche un organigramma generale del Consiglio regionale per permettere un confronto)	Sì dal punto di vista qualitativo (allegato 1 - file "Schede di rilevazione"), soprattutto di profilo giuridico	No dal punto di vista quantitativo- Mancano altresì figure di profilo economico, statistico ecc, per consentire un approccio multidisciplinare soprattutto alla fa se della valutazione ex post.
3.5.2.	Se sono previste forme di collaborazione tra uffici del Consiglio e della Giunta regionale per un miglioramento della qualità della legislazione, specificando i vari profili in cui questa collaborazione si sviluppa e se esistono, in materia, protocolli di intesa o altri documenti derivanti da un accordo tra le due parti	Sì	
3.5.3.	Se sono previste attività formative, anche in collaborazione con altre Regioni, sui vari aspetti della qualità della legislazione ed in cosa si sostanziano	Sì	

NOTE: rif. 3.5.2 – Stipulato un *Protocollo d'intesa* tra la Direzione Segreteria dell'Assemblea regionale del Consiglio regionale e Direzione Affari istituzionali e processo di delega della Giunta regionale relativo a “Flusso integrato dei testi degli atti normativi e dossier virtuale” del 20 giugno 2002 e successive integrazioni

Rif. 3.5.3. - “*Laboratorio giuridico*” è' una struttura interattiva del Consiglio e della Giunta regionale, che contiene: manuali, vocabolari, guide, flussi, griglie e schede che sono a disposizione, sul sito web del Consiglio regionale, non solo degli addetti ai lavori, ma anche dei cittadini. Rappresenta uno spazio di formazione e scambio di conoscenze ed esperienze sulle tecniche legislative, ed un utile strumento per il monitoraggio della produzione normativa non solo regionale (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/index.htm>).

Nel quadro del Progetto *CAP/Re* : seminari

Partecipazione al Gruppo lavoro OLI per revisione manuale di drafting

MODULO 4: RAPPORTI TRA GIUNTA E CONSIGLIO

4.1. - Attività svolte all'inizio della legislatura

MODULO n. 4.1. – ATTIVITA' SVOLTE ALL'INIZIO DELLA LEGISLATURA				
Regione		PIEMONTE 2005		
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>indicare se</i>	Si	No	indicare, se esiste, la relativa previsione statutaria
4.1.1.	la Giunta è stata costituita prima della prima riunione del Consiglio	X		Cfr. nota
4.1.2.	la Giunta è stata costituita dopo la prima riunione del Consiglio		X	
4.1.3.	la Giunta è stata presentata al Consiglio	X		Si
4.1.4.	vi è stata una deliberazione del Consiglio sulla Giunta		X	No
4.1.5.	il Presidente ha presentato il programma della Giunta al Consiglio	X		Si
4.1.6.	vi è stata una deliberazione del Consiglio sul programma		X	No

NOTE: 4.1.1: Nello Statuto non è prevista l'incompatibilità tra la carica di Consigliere e quella di Assessore però, in questa legislatura, è stato deciso, di fatto, che gli Assessori non dovessero essere contemporaneamente consiglieri per cui durante la prima seduta di insediamento del Consiglio regionale n. 5 Consiglieri si sono dimessi perché chiamati a ricoprire l'incarico di Assessori. Nella stessa seduta il CR ha provveduto alle relative surrogazioni; quindi la Giunta è stata presentata al Consiglio regionale (art.50 c.4 ST). La Giunta era stata nominata dal PGR eletto entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti (art. 50 c. 3 ST) e quindi prima della prima seduta CR. (16 maggio 2005)

4.2. - Composizione della Giunta:

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE 2005			
n. del quesito	Oggetto del quesito: indicare	VII legislatura	VIII legislatura
4.2.1.	Il numero complessivo degli assessori	12	14
4.2.2.	Quanti consiglieri sono stati nominati assessori?	9	0
4.2.3.	Esiste una previsione circa la incompatibilità tra la carica di assessore e la carica di consigliere? (se sì, indicare la fonte normativa)	No	No

NOTE: 4.2.1: l'aumento del numero di Assessori da 12 a 14 è frutto della nuova previsione statutaria –art. 55 c.1 - .
4.2.2 e 4.2.3: cfr. nota 4.1.1.

4.3. - Composizione del Consiglio:

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE 2005				
n. del quesito	Oggetto del quesito: indicare, con i relativi riferimenti normativi:	VII legislatura	VIII legislatura	Riferimento normativo
4.3.1.	Il numero complessivo dei consiglieri	60	63	Art. 17 Statuto e legge elettorale statale n. 108/68 (cfr. nota 1)
4.3.2.	Qual è il numero di consiglieri necessari per costituire un gruppo	2	2	Art. 13 Regolamento interno (cfr. nota 2)
4.3.3.	Quanti sono i gruppi presenti in Consiglio	15-16	14	(cfr. nota 3)

4.3.4.	Quante sono le Commissioni permanenti	8	8	Art. 21 del Regolamento interno
4.3.5.	Quante sono le Commissioni speciali	4	0	Art. 19 vecchio Statuto. Art 31 nuovo Statuto Art. 40 Regolamento (cfr. nota 4)

NOTE:

- 1) Lo Statuto fissa il numero dei Consiglieri a 60 ma, poiché non è stata adottata una legge elettorale regionale, applicando la normativa statale, in virtù del c.d. "premio di governabilità", per questa legislatura, i Consiglieri sono risultati 63.
- 2) L'art. 13 del Regolamento interno del Consiglio regionale, benché fissi il numero minimo dei Consiglieri per la costituzione di un gruppo a due, prevede anche una eventuale eccezione, in particolare: "I Gruppi che si costituiscono successivamente devono essere formati da almeno due consiglieri; *salvo che, indipendentemente dal numero, trovino corrispondenza in gruppi costituiti presso il Parlamento Nazionale (Camera o Senato)*". E' prevista altresì la costituzione del Gruppo misto.
- 3) Si sottolinea che nel corso della legislatura sono avvenute numerose modificazioni sia nella denominazione sia nelle consistenze numerica dei Gruppi.
- 4) Il Regolamento interno e lo Statuto, oltre alle Commissioni permanenti e speciali, prevede una serie di altre Commissioni istituzionali con durata coincidente con la legislatura, in particolare: Giunta per il Regolamento; Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità; Commissione consultiva per le Nomine; Commissione di vigilanza per la Biblioteca; Commissione Referendum (prevista con legge regionale)

4.1. - Rapporti tra Giunta e Consiglio

MODULO n. 4.1. – RAPPORTI TRA GIUNTA E CONSIGLIO		
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE 2006	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	nel 2006
4.1.1.	numero delle interrogazioni e interpellanze presentate	731
4.1.2.	numero delle interrogazioni e interpellanze discusse o che hanno ottenuto risposta	466
4.1.3.	numero degli atti di indirizzo presentati (mozioni, ordini del giorno, altro)	325
4.1.4.	numero degli atti di indirizzo discussi e conclusi (mozioni, ordini del giorno, altro)	160
4.1.5.	numero delle sedute del Consiglio regionale alle quali ha partecipato il Presidente della Giunta	63
4.1.6.	numero delle sedute del Consiglio regionale nelle quali ha preso la parola il Presidente della Giunta	28
4.1.7.	numero di assessori 'esterni' nella Giunta regionale	14
4.1.8.	numero delle sedute del Consiglio regionale alle quali hanno partecipato gli assessori	97
4.1.9.	numero delle sedute del Consiglio regionale nelle quali gli assessori hanno preso la parola	79
4.1.10.	numero dei regolamenti di giunta nel cui procedimento di formazione è stato comunque coinvolto il Consiglio regionale (<i>inclusi i pareri di cui al quesito 1.6.13.</i>)	2
4.1.11	numero dei pareri su atti non regolamentari della Giunta nel cui procedimento di formazione è stato comunque coinvolto il Consiglio regionale	23
4.1.12	numero degli atti amministrativi approvati dal Consiglio regionale	43

NOTE:

4.1.5/4.1.6/4.1.8/4.1.9 – Una giornata di Consiglio può corrispondere a una o più sedute. Nel 2006 sono state convocate 97 sedute consiliari, corrispondenti a 53 giornate.

4.1.10. Si segnala una informativa svolta nella commissione consiliare competente successivamente all'adozione di un regolamento e non prevista dalla legge regionale.

4.1.11. Si segnala un parere preventivo previsto da legge regionale su un atto che, a seguito della distinzione tra funzioni amministrative e gestionali, è in capo ad una struttura regionale.

4.2. - Composizione del Consiglio:

Regione/Provincia autonoma				
n. del quesito	Oggetto del quesito: indicare, con i relativi riferimenti normativi:	VII legislatura	VIII legislatura	Riferimento normativo
4.2.1.	Il numero complessivo dei consiglieri	60	63	Art. 17 Statuto e legge elettorale statale n. 108/68 (cfr. nota 1)
4.2.2.	Qual è il numero di consiglieri necessari per costituire un gruppo	2	2	Art. 13 Regolamento interno (cfr. nota 2)
4.2.3.	Quanti sono i gruppi presenti in Consiglio	All'inizio: 15 Al termine: 15 (fluttuazioni durante la legislatura)	All'inizio : 11 Al 1° giugno 2007 : 18	Il numero non è fisso, ma può essere soggetto a variazioni (art. 13 comma 2 bis del Regolamento CR)
4.2.4.	Quante sono le Commissioni permanenti	8	9	Art. 21 del Regolamento interno. La Commissione Post-olimpiadi istituita con DCR n. 73-19606 del 13/06/2006 terminerà i suoi lavori al termine dell'VIII legislatura
4.2.5.	Quante sono le Commissioni speciali	4	1	Art. 19 vecchio Statuto. Art. 31 nuovo Statuto. Art. 40 Regolamento (cfr. nota 3)

NOTE: 1) Lo Statuto fissa il numero dei Consiglieri a 60 ma, poiché non è stata adottata una legge elettorale regionale, applicando la normativa statale, in virtù del c.d. “premio di governabilità”, per questa legislatura, i Consiglieri sono risultati 63.

2) L’art. 13 del Regolamento interno del Consiglio regionale prevede che:

- costituiscono Gruppo i consiglieri, qualunque sia il numero, eletti nella stessa lista purchè presentata in non meno della metà delle province fra cui quella del capoluogo;

- costituiscono gruppo i consiglieri, qualunque ne sia il numero, purchè trovino corrispondenza in gruppi costituiti presso il Parlamento

- “I Gruppi che si costituiscono successivamente devono essere formati da almeno due consiglieri; salvo che, indipendentemente dal numero, trovino corrispondenza in gruppi costituiti presso il Parlamento Nazionale (Camera o Senato)”. (comma 2 bis* - vigente)

- è prevista altresì la costituzione del Gruppo misto.

* **N.B.** A partire dalla IX legislatura regionale il comma 2 bis dell’art. 13 entrerà in vigore nel seguente testo: ‘I gruppi che si costituiscono successivamente devono essere formati:

a) da almeno 3 Consiglieri;

MODULO 5: APPROVAZIONE E ATTUAZIONE DELLO STATUTO

5.1. - Procedimento di formazione e approvazione dello Statuto

Le Regioni e le Province autonome che ancora non hanno concluso il procedimento per l'approvazione del nuovo Statuto, indichino lo stato dell'iter relativo:

MODULO n. 5.1. – PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE E DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI	
Regione/Provincia autonoma	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rispondere, ove possibile</i>
5.1.1.	Regioni a Statuto ordinario: indicare la fase del procedimento al 31.12.2005 (non iniziato l'iter/in commissione/in assemblea/impugnata la legge/in attesa di referendum/in attesa di promulgazione), specificando in particolare: Se è stata istituita una commissione speciale o assegnata la materia ad una commissione permanente e con quale atto (precisamente individuato)
5.1.1.1	Deliberazione del Consiglio regionale n. 176-25037 del 27/07/2001 (e successive modificazioni) Commissione speciale per lo Statuto
5.1.1.2	Lo stato dell'esame in commissione, con indicazione degli atti all'esame, dei soggetti proponenti l'iniziativa, dei soggetti consultati o auditi, e della data dell'eventuale approvazione di un testo intermedio o definitivo Le proposte presentate sono state le seguenti: - proposta di legge 566 (ritirato in data 2 dicembre 2003) presentata il 22 settembre 2003 dai Consiglieri regionali appartenenti al Gruppo federalisti Liberali-AN "CARTA COSTITUZIONALE DEL PIEMONTE" - proposta di legge 587 presentata il 5 novembre 2003 dai Consiglieri regionali del Gruppo DS "Statuto della Regione Piemonte" - proposta di legge 594

		<p><i>presentata il 18 novembre 2003 dai Consiglieri della maggioranza (Forza Italia, Udc, Lega Nord Piemont- Padania, Alleanza Nazionale, Federalisti Liberali-AN)</i></p> <p>"Nuovo Statuto della Regione Piemonte"</p> <p>- proposta di legge 599 presentata il 26 novembre 2003 dai Consiglieri regionali dei gruppi Comunisti Italiani e Verdi</p> <p>"STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE"</p> <p>- proposta di legge 600 presentata il 26 novembre 2003 dal Consigliere regionale Tapparo (Unione Civica Riformatori)</p> <p>"NUOVO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE"</p> <p>- proposta di legge 608 presentata il 9 dicembre 2003 dai Consiglieri regionali del Gruppo Rifondazione Comunista</p> <p>" NUOVO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE"</p>
5.1.1.3	<p>Lo stato dell'esame in assemblea, con indicazione dell'eventuale approvazione in prima o seconda deliberazione di un testo "A", dell'eventuale deliberazione di un diverso testo "B", dell'eventuale coordinamento formale. Indicare sempre anche i risultati delle votazioni</p>	<p>Prima deliberazione 6 agosto 2004 (Presenti 46; favorevoli 41; contrari 5)</p> <p>Seconda deliberazione 19 novembre 2004 (Presenti 52; favorevoli 47, contrari 5)</p>
5.1.1.4	<p>La data della pubblicazione notiziale e il n. del BUR. Segnalare anche l'eventuale ripubblicazione notiziale in seguito a correzione o modifica del testo già pubblicato</p>	<p>Publicazione notiziale sul 4° supplemento al numero 47 del BURP del 25 novembre 2004.</p>
5.1.1.5	<p>La data dell'eventuale impugnativa governativa e della pubblicazione sulla GURI e sul BUR; l'eventuale decisione della Corte costituzionale con la data della pubblicazione sulla GURI e sul BUR; l'eventuale seguito del giudicato (data della nuova doppia deliberazione legislativa o della "presa d'atto" non legislativa e dell'eventuale nuova pubblicazione notiziale)</p>	

5.1.1.6	La data d'avvio delle eventuali iniziative di referendum confermativo e lo stato di avanzamento del successivo iter procedimentale	
5.1.1.7	La data della promulgazione, della pubblicazione necessaria sul BUR e dell'entrata in vigore	Promulgazione il 04/03/2005 e pubblicazione sul Supplemento straordinario al BURP n. 9 del 07/03/2005 e in vigore dopo 15 giorni (Legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005).
5.1.2.	Regioni a Statuto ordinario: Indicare gli estremi delle leggi o dei progetti di legge concernenti la disciplina del referendum statuario e delle altre leggi istituzionali (quelle di cui al quesito 2.2.1)	Legge regionale n. 22 del 13/10/2004. (vedi nota)
5.1.3.	Regioni a Statuto speciale: indicare lo stato del procedimento di revisione dello statuto al 31.12.2005, specificando se è stata istituita una commissione o altro organo speciale e gli eventuali atti prodotti	
5.1.4	Regioni a Statuto speciale: Indicare gli estremi delle leggi cd. statutarie o di governo (vale a dire di quelle speciali leggi a procedimento rinforzato introdotte dalla l. cost. n. 2 del 2001) o dei relativi progetti di legge, specificando, se possibile, le stesse informazioni richieste alle regioni ordinarie ai precedenti punti 5.1.1.1 - 5.1.1.7	

NOTE: 5.1.2.: Si segnala il Dossier virtuale dello Statuto consultabile sul sito (<http://wforp.csr.regione.piemonte.it:18110/cdvpeitr/servelet/ServDOSSIERINTER?INTO=VISUALIZZADV&IDDOSSIER=1224>) ove sono contenuti tutti i documenti e i resoconti inerenti l'iter di esame del nuovo Statuto fino all'approvazione definitiva

5.2. - Attuazione dello Statuto regionale

Le Regioni a Statuto ordinario che hanno concluso già nella precedente legislatura il procedimento per l'approvazione del nuovo Statuto indicano lo stato di attuazione:

MODULO n. 5.2. – PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE E DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE 2005
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rispondere scegliendo fra le alternative proposte</i>
	<i>Per le Regioni a Statuto ordinario che hanno concluso già nella precedente legislatura il procedimento per l'approvazione del nuovo Statuto:</i>
5.2.1.	Indicare le leggi di attuazione previste dallo Statuto
5.2.2.	Indicare gli estremi ed il titolo delle leggi di attuazione approvate al 31.12. 2005
5.2.3.	Indicare la fase del procedimento dei progetti di legge per l'attuazione dello Statuto al 31.12.2005 (non iniziato l'iter / in Commissione / in Assemblea / altro
	<p>L.R. n. 13 del 1° agosto 2005 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione) in attuazione dell'art. 48 dello Statuto</p> <p><i>Iter iniziato relativamente alle proposte per l'istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (decisa costituzione di un Gruppo di lavoro)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Proposta di legge n. 67 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali" - Proposta di legge n. 81 "Norme sull'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali" - Proposta di legge n. 95 "Norme sull'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali" - Proposta di legge n. 128 "Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali".

5.2.4.	Indicare la procedura seguita per l'approvazione delle leggi di attuazione dello Statuto, con specifico riguardo alla eventuale istituzione di una Commissione speciale, alla costituzione di gruppi di lavoro, alla individuazione di priorità	Gruppo di lavoro interistituzionale sul CAL deciso in sede di VIII Commissione permanente (Affari istituzionali; enti locali; controlli; adempimenti T.U.; polizia locale) Vedi 5.2.3.
5.2.5.	Indicare l'iniziativa delle leggi e dei progetti di legge per l'attuazione dello statuto	Proposte di legge su istituzione del CAL di iniziativa consiliare
5.2.6.	Se è iniziato il procedimento di revisione del regolamento consiliare indicare la fase del procedimento al 31.12.2005 (approvato il nuovo regolamento / approvate modifiche parziali / esame in Assemblea / esame in Commissione o Giunta (specificare) /iniziativa)	No
5.2.7.	Indicare se è stato costituito l'organo di garanzia statutaria e gli estremi dell'atto costitutivo <i>Per le Regioni a Statuto speciale:</i>	No
5.2.8.	Indicare le norme di attuazione degli Statuti approvate (o il cui iter è iniziato) successivamente alle riforme del 2001, specificando gli eventuali aspetti per cui si è tenuta in qualche conto la clausola di maggior favore	
5.2.9.	Se è iniziato il procedimento di revisione del regolamento consiliare indicare la fase del procedimento al 31.12.2005 (approvato il nuovo regolamento / approvate modifiche parziali / esame in Assemblea / esame in Commissione o Giunta (specificare) / iniziativa)	

NOTE: 5.2.3. e 5.2.7.: Sono in corso studi su CAL, CREL e Commissione di garanzia da parte di un esperto esterno a supporto del Consiglio regionale

5.3. Organi e procedure di consultazione di enti locali e forze sociali

MODULO n. 5.3. – ORGANI E PROCEDURE DI CONSULTAZIONE DI ENTI LOCALI E FORZE SOCIALI		
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE 2005	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rispondere indicando il numero o scegliendo fra le alternative proposte; le Regioni a Statuto ordinario per il periodo dall'inizio dell'VIII legislatura al 31.12.2005, le Regioni a Statuto speciale e il Molise per l'intero anno 2005:</i>	
5.3.1.	E' attivo il Consiglio delle autonomie locali o un organo analogo (SI / NO)	No (Vedi nota)
5.3.2.	numero delle proposte di iniziativa legislativa avanzate dal Consiglio delle autonomie locali o dall'organo analogo	
5.3.3.	numero dei procedimenti legislativi nei quali è stata inserita la partecipazione del Consiglio delle autonomie locali o dell'organo analogo	
5.3.4.	numero dei procedimenti per l'approvazione di regolamenti o di atti amministrativi generali nei quali è stata inserita la partecipazione del Consiglio delle autonomie locali o dell'organo analogo	
5.3.5.	Esistenza di un organo rappresentativo delle forze sociali che può essere consultato nei procedimenti legislativi e amministrativi (SI / NO)	No (Vedi nota)
5.3.6.	numero dei procedimenti legislativi nei quali è stata inserita la partecipazione dell'organo rappresentativo delle forze sociali	
5.3.7.	numero dei procedimenti per l'approvazione di regolamenti o di atti amministrativi generali nei quali è stata inserita la partecipazione dell'organo rappresentativo delle forze sociali	

NOTE:

5.3.1. Si riporta l'art. 88 dello Statuto che determina i compiti del Consiglio delle autonomie locali:

“1. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo di consultazione tra la Regione e il sistema delle autonomie locali.

2. Il Consiglio esprime parere obbligatorio :

a) sulle leggi e sui provvedimenti relativi a materie che riguardano gli enti locali;

b) sulle leggi di conferimento delle funzioni amministrative;

c) sulla legislazione che disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali;

d) su ogni altra questione ad esso demandata dalle leggi.

3. Il Consiglio esprime altresì parere sulle proposte di bilancio e sugli atti di programmazione della Regione”.

Cfr risposte a quesiti 5.2.3 – 5.2.4

Al momento è attiva la “**Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali**” istituita con L.R. 34/1998 (titolo II, artt.6,7 e 8 – attuazione legge bassanini). E' in corso un dibattito politico per decidere se tale organismo permarrà o meno, e con quali funzioni, dopo l'approvazione del Consiglio delle autonomie locali.

5.3.5. Si riporta l'art. 87 dello Statuto che prevede l'istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro CREL (non ancora attuato):

“1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro contribuisce all'elaborazione delle politiche di sviluppo della Regione.

2. La legge ne regola l'attività, ne disciplina la composizione e ne fissa i requisiti per la partecipazione”.

5.1. - Procedimento di formazione e approvazione dello Statuto

Le Regioni e le Province autonome che ancora non hanno concluso il procedimento per l'approvazione del nuovo Statuto, indichino lo stato dell'iter relativo:

MODULO n. 5.1. – PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE E DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE 2006
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rispondere, ove possibile</i>
5.1.1.	Regioni a Statuto ordinario: indicare la fase del procedimento al 31.12.2006 (non iniziato l'iter/in commissione/in assemblea/impugnata la legge/in attesa di referendum/in attesa di promulgazione), specificando in particolare:
5.1.1.1	Se è stata istituita una commissione speciale o assegnata la materia ad una commissione permanente e con quale atto (precisamente individuato)
5.1.1.2	Lo stato dell'esame in commissione, con indicazione degli atti all'esame, dei soggetti proponenti l'iniziativa, dei soggetti consultati o auditi, e della data dell'eventuale approvazione di un testo intermedio o definitivo
5.1.1.3	Lo stato dell'esame in assemblea, con indicazione dell'eventuale approvazione in prima o seconda deliberazione di un testo "A", dell'eventuale deliberazione di un diverso testo "B", dell'eventuale coordinamento formale. Indicare sempre anche i risultati delle votazioni
5.1.1.4	La data della pubblicazione notiziale e il n. del BUR. Segnalare anche l'eventuale ripubblicazione notiziale in seguito a correzione o modifica del testo già pubblicato
5.1.1.5	La data dell'eventuale impugnativa governativa e della pubblicazione sulla GURI e sul BUR; l'eventuale decisione della Corte costituzionale con la data della pubblicazione sulla GURI e sul BUR; l'eventuale seguito del giudicato (data della nuova doppia deliberazione legislativa o della "presa d'atto" non legislativa e dell'eventuale nuova pubblicazione notiziale)
5.1.1.6	La data d'avvio delle eventuali iniziative di referendum confermativo e lo

	stato di avanzamento del successivo iter procedimentale	
5.1.1.7	La data della promulgazione, della pubblicazione necessaria sul BUR e dell'entrata in vigore	
5.1.2.	Regioni a Statuto ordinario: Indicare gli estremi delle leggi o dei progetti di legge concernenti la disciplina del referendum statutario e delle altre leggi istituzionali (quelle di cui al quesito 2.2.1)	
5.1.3.	Regioni a Statuto speciale: indicare lo stato del procedimento di revisione dello statuto al 31.12.2006, specificando se è stata istituita una commissione o altro organo speciale e gli eventuali atti prodotti	
5.1.4	Regioni a Statuto speciale: Indicare gli estremi delle leggi cd. statutarie o di governo (vale a dire di quelle speciali leggi a procedimento rinforzato introdotte dalla l. cost. n. 2 del 2001) o dei relativi progetti di legge, specificando, se possibile, le stesse informazioni richieste alle regioni ordinarie ai precedenti punti 5.1.1.1 - 5.1.1.7	

NOTE:

5.2. - Attuazione dello Statuto regionale

Le Regioni a Statuto ordinario che hanno concluso già nella precedente legislatura il procedimento per l'approvazione del nuovo Statuto indicano lo stato di attuazione:

MODULO n. 5.2. – PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE E DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE 2006
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rispondere scegliendo fra le alternative proposte</i> <i>Per le Regioni a Statuto ordinario che hanno concluso già nella precedente legislatura il procedimento per l'approvazione del nuovo Statuto:</i>
5.2.1.	Indicare le leggi di attuazione previste dallo Statuto <ul style="list-style-type: none"> - legge comunitaria regionale (art. 42, Statuto) - legge regionale di disciplina delle diverse forme di referendum previste dallo Statuto (art. 84, Statuto) - legge regionale di disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (art. 87, Statuto) - legge regionale di disciplina del Consiglio delle Autonomie locali (art. 89, Statuto) - legge regionale che regola l'Ufficio del Difensore civico (art. 90, Statuto) - legge regionale di disciplina della Commissione di garanzia (art. 91, Statuto) - legge regionale che istituisce la Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini (art. 93, Statuto) - legge regionale che istituisce osservatori e consulte (art. 100, Statuto)

5.2.2.	Indicare gli estremi ed il titolo delle leggi di attuazione approvate al 31.12.2006	<p>Legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 (Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum)</p> <p>Legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali))</p>
5.2.3.	Indicare la fase del procedimento dei progetti di legge per l'attuazione dello Statuto al 31.12.2006 (non iniziato l'iter / in Commissione / in Assemblea / altro	<p>E' iniziato l'iter in Commissione per l'approvazione di due progetti di legge di disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (pdl n. 290; ddl n. 322)</p> <p>Non è invece ancora iniziato l'iter dell'esame del disegno di legge regionale n. 294 recante Disposizioni sulla partecipazione della Regione Piemonte all'attività normativa comunitaria e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari</p>
5.2.4.	Indicare la procedura seguita per l'approvazione delle leggi di attuazione dello Statuto, con specifico riguardo alla eventuale istituzione di una Commissione speciale, alla costituzione di gruppi di lavoro, alla individuazione di priorità	<p>Ai fini dell'approvazione della l.r. 30/2006 che istituisce e disciplina il Consiglio delle Autonomie locali è stato costituito un gruppo di lavoro a cui hanno partecipato consiglieri regionali, rappresentanti della Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli Enti locali (ANCI, ANPCI, UNCEM, UPP, LEGA AUTONOMIE LOCALI).</p>

5.2.5.	Indicare l'iniziativa delle leggi e dei progetti di legge per l'attuazione dello statuto	La l.r. 30/2006 che disciplina il Consiglio delle Autonomie locali consegue alla unificazione in un unico testo di legge di quattro proposte di legge di iniziativa consiliare (pdl nn. 67, 81, 95, 128) La l.r. 25/2006 che istituisce la Commissione di Garanzia, consegue all'unificazione di due proposte di legge di iniziativa consiliare (pdl nn. 280 e 286)
5.2.6.	Se è iniziato il procedimento di revisione del regolamento consiliare indicare la fase del procedimento al 31.12.2006 (approvato il nuovo regolamento / approvate modifiche parziali / esame in Assemblea / esame in Commissione o Giunta (specificare) /iniziativa)	La Giunta per il Regolamento deve iniziare l'esame di una proposta di iniziativa consiliare (di maggioranza) per la revisione globale del Regolamento (proposta di deliberazione n. 270/2007)
5.2.7.	Indicare se è stato costituito l'organo di garanzia statutaria e gli estremi dell'atto costitutivo	SI con legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 (Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum) E' in corso la costituzione effettiva con la procedura di nomina dei componenti.
	<i>Per le Regioni a Statuto speciale:</i>	
5.2.8.	Indicare le norme di attuazione degli Statuti approvate (o il cui iter è iniziato) successivamente alle riforme del 2001, specificando gli eventuali aspetti per cui si è tenuta in qualche conto la clausola di maggior favore	
5.2.9.	Se è iniziato il procedimento di revisione del regolamento consiliare indicare la fase del procedimento al 31.12.2006 (approvato il nuovo regolamento / approvate modifiche parziali / esame in Assemblea / esame in Commissione o Giunta (specificare) / iniziativa)	

NOTE:

5.3. Organi e procedure di consultazione di enti locali e forze sociali

MODULO n. 5.3. – ORGANI E PROCEDURE DI CONSULTAZIONE DI ENTI LOCALI E FORZE SOCIALI	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE 2006
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rispondere indicando il numero o scegliendo fra le alternative proposte; le Regioni a Statuto ordinario per il periodo dall'inizio dell'VIII legislatura al 31.12.2006, le Regioni a Statuto speciale e il Molise per l'intero anno 2006:</i> nel 2006
5.3.1.	E' attivo il Consiglio delle autonomie locali o un organo analogo (SI / NO) NO (Vedi nota)
5.3.2.	numero delle proposte di iniziativa legislativa avanzate dal Consiglio delle autonomie locali o dall'organo analogo
5.3.3.	numero dei procedimenti legislativi nei quali è stata inserita la partecipazione del Consiglio delle autonomie locali o dell'organo analogo
5.3.4.	numero dei procedimenti per l'approvazione di regolamenti o di atti amministrativi generali nei quali è stata inserita la partecipazione del Consiglio delle autonomie locali o dell'organo analogo
5.3.5.	Esistenza di un organo rappresentativo delle forze sociali che può essere consultato nei procedimenti legislativi e amministrativi (SI / NO) NO (Vedi nota)
5.3.6.	numero dei procedimenti legislativi nei quali è stata inserita la partecipazione dell'organo rappresentativo delle forze sociali
5.3.7.	numero dei procedimenti per l'approvazione di regolamenti o di atti amministrativi generali nei quali è stata inserita la partecipazione dell'organo rappresentativo delle forze sociali

NOTE: 5.3.1. In seguito all'entrata in vigore della l.r. 30/2006, è stato costituito un gruppo di lavoro per i primi adempimenti della stessa, in primo luogo per dare attuazione al dettato dell' art. 5 della legge che demanda al Consiglio regionale l'approvazione della deliberazione che definisce compiutamente le modalità di svolgimento delle elezioni, il numero delle sezioni elettorali per provincia, le modalità di presentazione e formazione delle liste, il numero minimo ed il numero massimo di candidati per ogni lista nonché le modalità di proclamazione degli eletti e le eventuali surrogazioni.

Al momento è ancora attiva la “**Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali**” istituita con legge regionale 34 del 1998. Entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio delle Autonomie locali, la Conferenza verrà ricostituita nella composizione e con le funzioni stabilite dalla l.r. 30/2006

5.3.5. Si riporta l'art. 87 dello Statuto che prevede l'istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro CREL (non ancora attuato):

“1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro contribuisce all'elaborazione delle politiche di sviluppo della Regione.

2. La legge ne regola l'attività, ne disciplina la composizione e ne fissa i requisiti per la partecipazione”.

MODULO 6: POLITICHE DI SETTORE

6.1. - Politiche regionali nel settore della sanità nell'anno 2005:

MODULO n. 6.1.1. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2005			
Regione/Provincia autonoma			
Progressivo	OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE HANNO DISCIPLINATO LA MATERIA E EVENTUALE IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO	articoli interessati	impugnata (SI/NO)
6.1.1.1	<p>Legge regionale 28 febbraio 2005, n.4 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005".</p> <p><i>In relazione alla materia di riferimento, la legge prevede il finanziamento per le attività di assistenza sanitaria rivolta a cittadini extracomunitari in caso di eventi eccezionali e nell'ambito di programmi assistenziali per alta specializzazione.</i></p>	Art.16	NO
6.1.1.2.	<p>Legge regionale 4 luglio 2005, n.9 "Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2004, n.18 (Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge 13 aprile 1992, n.20)".</p> <p><i>La modifica legislativa prevede una dilazione del termine entro il quale i proprietari o i detentori di cani possano provvedere all'identificazione degli stessi mediante la nuova metodologia del microchip, stabilisce le sanzioni nei casi di violazione di talune prescrizioni poste dalla legge medesima ed infine prevede alcuni obblighi di identificazione per i cani introdotti stabilmente da altre regioni nonché per i cani che partecipano a gare ed esposizioni.</i></p>	tutti	NO
6.1.1.3.	<p>Legge regionale 25 luglio 2005 n. 11 "Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta".</p> <p>La legge è finalizzata alla disciplina dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta conformemente all'evoluzione normativa registrata a livello nazionale in materia.</p>	tutti	NO

MODULO n. 6.1.2. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CONNESSE AD INTERVENTI DELLO STATO NEL SETTORE	
Progressivo	estremi della legge regionale che attua l'intervento (<i>specificare articoli e commi</i>)
6.1.2.1.	Legge regionale 25 luglio 2005 n. 11 "Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta". Artt. 1, 3, 6, 9, 10, 14, 15, 16.
6.1.2.2.	estremi della legge statale che prevede l'intervento (<i>idem</i>) Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270 "Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n.421". Artt. 2, 3, 5, 6, 7.

NOTE:

MODULO n. 6.1.3. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE PREVEDONO SUCCESSIVI ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE E RICOGNIZIONE DEGLI ATTI ATTUATIVI	
Progressivo	estremi della legge regionale che prevede atti successivi (<i>specificare articoli e commi</i>)
6.1.3.1.	Legge regionale 25 luglio 2005 n. 11 "Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta". Art. 2
6.1.3.2.	estremi degli atti regionali di attuazione (<i>idem oppure risposta NO</i>) Con D.P.C.R. 30 marzo 2006, n.53 sono stati designati due componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico e con D.P.C.R. 30 marzo 2006, n.54 è stato designato un componente del Collegio dei Revisori.

NOTE:

MODULO n.6.1.4. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	
OGGETTO: ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI ADOTTATI E INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI CHE LI HANNO PREVISTI	
Progressivo	estremi del regolamento regionale (specificare articoli e commi)
6.1.4.1.	

NOTE:

MODULO n. 6.1.5. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	
OGGETTO: ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI ADOTTATI E INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI CHE LI HANNO PREVISTI	
Progressivo	estremi dell'atto statale che lo ha previsto (specificare articoli e commi)
6.1.5.1.	Regolamento regionale 28 dicembre 2005, n. 8/R "Regolamento regionale recante: Nuova proroga dei termini di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale), come da ultimo modificato dal regolamento 21 dicembre 2004, n.16/R". <i>Il Regolamento proroga al 30 giugno 2006 alcuni adempimenti definiti dal regolamento regionale 9/2003.</i>
6.1.5.2.	Legge 30 aprile 1962, n.283 "Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" Art. 2. D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 "Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283" Artt. 2 e 27.

NOTE:

MODULO n. 6.1.6. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	
OGGETTO: EVENTUALI DELIBERAZIONI DI NATURA NON LEGISLATIVA ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE IN MATERIA	
Progressivo	estremi della deliberazione del Consiglio regionale
6.1.6.1.	D.C.R. 16 febbraio 2005, n.416-5602 "Riallocazione, nell'ambito dell'ASL 10 di Pinerolo, delle risorse originariamente stanziatae per la realizzazione della residenza sanitaria assistenziale (RSA) per anziani nel Comune di Prarostino, per la realizzazione di una RSA per anziani ed il completamento del centro per minori cerebrolesi presso il Comune di Cumiana".
6.1.6.2.	D.C.R. 28 giugno 2005 n. 10-20273 "Ratifica, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, dello Statuto, della DGR n. 49-121 del 23 maggio 2005, relativa all'adeguamento ed alla reimpostazione degli investimenti in materia di edilizia sanitaria".
6.1.6.3.	D.C.R. 25 ottobre 2005, n.34-33049 "Rimodulazione degli interventi e dell'utilizzo delle somme precedentemente assegnate all'ASL 9 di Ivrea per la realizzazione degli interventi di cui alla prima fase del Programma pluriennale di investimenti in edilizia sanitaria".
NOTE:	

MODULO n. 6.1.7. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	
OGGETTO: ATTI AMMINISTRATIVI DI MAGGIORE RILEVANZA dei quali si ha notizia ADOTTATI DALLA GIUNTA REGIONALE IN MATERIA	
Progressivo	estremi della deliberazione della Giunta regionale
6.1.7.1.	D.G.R. 10 gennaio 2005, n.12-14537 "Piano di raccolta, produzione e compensazione emocomponenti 2005".
6.1.7.2.	D.G.R. 10 gennaio 2005, n.13-14538 "Approvazione Linee Guida per la ventilazione meccanica domiciliare a pressione positiva e le dimissioni protette del paziente pediatrico con insufficienza respiratoria cronica".
6.1.7.3.	D.G.R. 24 gennaio 2005, n.22-14601 "Tutela della salute dei non fumatori: indicazioni operative per le attività di vigilanza e di gestione del contenzioso".
6.1.7.4.	D.G.R. 24 gennaio 2005, n.24-14603 "Attivazione progetto di integrazione aziendale finalizzato alla riduzione delle liste di attesa nell'ambito delle patologie muscolo scheletriche".
6.1.7.5.	D.G.R. 7 marzo 2005, n.45-14975 "Individuazione del percorso per l'erogazione degli ausili nell'ambito delle Cure Domiciliari".
6.1.7.6.	D.G.R. 30 marzo 2005, n.58-15266 "Definizione della rete regionale dei servizi per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva".
6.1.7.7.	D.G.R. 12 aprile 2005, n.22-15310 "Indirizzi e disposizioni organizzative per l'attuazione del divieto di fumo nei locali chiusi".
6.1.7.8.	D.G.R. 27 giugno 2005, n.40-364 "Abolizione della quota fissa regionale di compartecipazione alla spesa farmaceutica per i farmaci generici e le specialità medicinali non più coperte da brevetto".
6.1.7.9.	D.G.R. 1 agosto 2005, n. 37-630 "Approvazione della convenzione tra regione Piemonte e Ministero della Salute per la sperimentazione di un sistema di presa in carico dell'anziano da parte dei servizi socio-assistenziali-sanitari".
6.1.7.10.	D.G.R. 17 ottobre 2005, n.31-1142 "Approvazione delle linee di indirizzo per la realizzazione dell'Ospedale Senza Dolore sul territorio regionale".
6.1.7.11.	D.G.R. 19 dicembre 2005, n.74-1861 "Proroga dei criteri di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica regionale".
NOTE:	

MODULO n. 6.1.8. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	
OGGETTO: GOVERNO DELLA SPESA SANITARIA	
Progressivo	Misure adottate e contenuti degli accordi
6.1.8.1.	<p>All'inizio della XIV legislatura, il decreto-legge n. 347/2001 (attuativo dell'Accordo Stato Regioni dell'8 agosto 2001) ha definito con maggiore precisione i compiti e le responsabilità di Stato e regioni ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa. Nel corso della legislatura si sono succeduti altri provvedimenti di rilievo a livello nazionale, finalizzati al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nel comparto sanitario, fino alle leggi finanziarie per il 2005 e 2006, che, nel fissare i livelli massimi di spesa per la spesa sanitaria complessiva (e per quella di singoli comparti come, ad esempio, la spesa farmaceutica), hanno individuato via via nuovi strumenti e procedure per garantire il rispetto di tali obiettivi.</p> <p>Appare utile l'individuazione delle principali misure adottate dalle singole regioni per il rispetto – per la parte di loro competenza – dei vincoli ad esse posti dalla legge statale e dall'Intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza Stato regioni e delle eventuali difficoltà tecniche emerse nella elaborazione delle politiche di contenimento della spesa. In particolare, andrebbero precisati i contenuti degli accordi previsti dalla legislazione vigente tra i Ministeri della salute e dell'economia e le Regioni per le quali si fosse riscontrato il mancato conseguimento degli obiettivi prefissati.</p>
	<p>L'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005) prevede che per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, sia determinato in 88.195 milioni di euro per l'anno 2005, 89.960 milioni di euro per l'anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l'anno 2007.</p> <p>L'articolo 1, comma 173, della medesima legge, a sua volta stabilisce che, al fine del raggiungimento del livello complessivo di spesa previsto dal citato comma 164, l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, rispetto al livello previsto, per l'anno 2004, dall'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, e rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, sia subordinato alla stipulazione di una specifica intesa, che contempli specifici adempimenti per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del contenimento della dinamica dei costi.</p> <p>In base all'Intesa, le regioni sono tenute ad adottare il Piano regionale per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale della prevenzione di cui all'allegato 2 dell'Intesa stessa, coerentemente con il vigente Piano sanitario nazionale.</p> <p>Le Regioni convergono, per la completa attuazione di quanto previsto dal citato Piano, di destinare 200 milioni di euro.</p>

All'adempimento si è dato attuazione con D.G.R. 4 luglio 2005, 39-415. Con tale deliberazione si è approvato l'elenco dei progetti relativi al Piano regionale della prevenzione, così individuati:

- prevenzione della patologia cardiovascolare;
- prevenzione delle complicanze del diabete;
- screening oncologici;
- piano delle vaccinazioni.

Con D.G.R. 23 gennaio 2006, n. 43-2046 si sono inoltre approvati i seguenti progetti:

- sorveglianza e prevenzione dell'obesità;
- prevenzione delle recidive cardiovascolari;
- sorveglianza e prevenzione degli incidenti stradali;
- sorveglianza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro;
- sorveglianza e prevenzione degli incidenti domestici.

Le regioni sono inoltre tenute ad adottare provvedimenti che prevedano uno standard di posti letto ospedalieri accreditati non superiore a 4,5 posti letto per mille abitanti, comprensivi della riabilitazione e della lungo degenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici. Rispetto a tali standard l'Intesa consente una variazione che, in ogni caso, non può superare il 5% in più in rapporto alle diverse condizioni demografiche delle regioni. E' previsto inoltre che i provvedimenti da adottare per il raggiungimento di tale obiettivo debbano prevedere il raggiungimento dello standard entro l'anno 2007, precisando gli obiettivi intermedi per gli anni 2005 e 2006.

All'adempimento si è dato esecuzione con la DGR 27 settembre 2005, n. 2-944. Con tale deliberazione si sono fissati i parametri relativi ai tassi di ospedalizzazione per mille abitanti, riferiti agli anni

2005, 2006 e 2007, nonché i parametri di dotazione di posti letto per mille abitanti, riferiti agli anni 2005, 2006 e 2007.

Le regioni sono tenute ad adottare provvedimenti per promuovere il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno ed il potenziamento di forme alternative al ricovero ospedaliero, con il conseguimento di una riduzione dell'assistenza ospedaliera erogata. L'Intesa prevede che le regioni garantiscano, entro l'anno 2007, il mantenimento dei tassi di ospedalizzazione per ricoveri ordinari e per ricoveri in regime diurno entro il 180 per mille abitanti residenti, di cui quelli in regime diurno di norma pari al 20%, precisando gli obiettivi intermedi per gli anni 2005 e 2006. All'adempimento si è dato esecuzione con la DGR 27 settembre 2005, n. 2-944. Con tale deliberazione si sono fissati criteri guida che prevedono, in capo alle ASR la razionalizzazione dell'organizzazione dell'assistenza di ricovero con modalità dipartimentali. Viene inoltre previsto che qualsiasi aumento della dotazione di posti letto per ricoveri ordinari venga sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale alla tutela della salute.

Ai fini di garantire l'ottimizzazione del monitoraggio e del controllo della spesa sanitaria, è stato istituito presso il Ministero della Salute il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).

Le regioni sono tenute ad adottare misure specifiche dirette a prevedere che, ai fini della confermabilità dell'incarico di Direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario

costituisce grave inadempienza.

All'adempimento si è dato esecuzione con D.G.R. 4 novembre 2005, n. 99-1315. Tale deliberazione prevede che l'accertato e non giustificato mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi del NISS costituisce grave inadempienza per la valutazione dell'operato dei Direttori generali.

Le regioni si impegnano a rispettare l'obbligo di garantire, in sede di programmazione regionale, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, sia in sede di preventivo annuale, che di conto consuntivo.

A tale fine le regioni sono tenute a realizzare forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e a rispettare l'obbligo dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, ove si prospettassero situazioni di squilibrio.

Le regioni si impegnano infine ad adottare provvedimenti per definire l'obbligo per le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i Policlinici universitari e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ad effettuare spese solo nei limiti degli obiettivi economico-finanziari assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento.

A tali adempimenti si è dato seguito con D.G.R. 28 dicembre 2005, n. 91-1950. Il provvedimento approva sistemi di stesura del conto economico e del rendiconto finanziario sulla base di modelli ministeriali.

NOTE:

MODULO n. 6.1.9. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	
OGGETTO: TUTELA DELLA SALUTE	
Progressivo	Scelte politiche e modelli organizzativi
6.1.9.1.	<p>La materia "tutela della salute", in base al titolo V, è oggetto di legislazione concorrente di Stato e Regioni, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato nella definizione dei livelli minimi delle prestazioni.</p> <p>Occorre approfondire le scelte politiche più significative adottate dalle singole Regioni nel campo della tutela della salute (ivi inclusa la definizione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dagli standard nazionali), anche in caso di mancanza di una legislazione nazionale nelle specifiche materie.</p> <p>Ugualmente sembra utile conoscere lo sviluppo dell'autonomia regionale per quanto riguarda la scelta di modelli organizzativi.</p>
	<p><i>Nel corso del 2005 non sono stati adottati provvedimenti di rango legislativo che esplicitino peculiari scelte politiche della Regione Piemonte nel campo della programmazione sanitaria.</i></p> <p>Il Disegno di legge relativo al Piano socio-sanitario 2005-2007 non è giunto ad approvazione per sopravvenuta scadenza della settima legislatura regionale.</p> <p><i>Dal punto di vista dell'adozione di provvedimenti amministrativi correlati all'attuazione della tematica relativa ai livelli essenziali di assistenza è opportuno ricordare, come peraltro già ampiamente precisato nella stesura delle precedenti edizioni del presente rapporto, che con D.G.R. 3 aprile 2002, n. 57-5740 la Regione Piemonte ha conferito integrale recepimento dei livelli essenziali contenuti nel D.P.C.M. 29 novembre 2001 ed ha approvato livelli aggiuntivi di prestazioni, quali ad esempio l'elettroterapia antalgica, l'ultrasuonoterapia, la mesoterapia e la laserterapia antalgica, mentre con D.G.R. 23 dicembre 2003, n. 51-11389 è stato recepito l'accordo sottoscritto da Regione, enti locali e forze sociali recante linee guida per l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza sull'area socio-sanitaria, che costituiva oggetto di autonomia regolamentazione nell'ambito del generico recepimento della normativa nazionale.</i></p> <p><i>Con D.G.R. 30 marzo 2005, n. 17-5226 è stato definito inoltre il nuovo modello integrato di assistenza residenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti, quale parte</i></p>

autonoma rispetto al più generale campo dell'applicazione dei LEA all'area socio-sanitaria.

Seppure non direttamente riconnesso all'applicazione dei LEA, pare comunque opportuno ripercorrere per sommi capi le scelte regionali in tema di compartecipazione alla spesa sanitaria.

A tale proposito si ricorda che con D.G.R. 3 aprile 2002, n. 57-5740 era stata introdotta una quota fissa di compartecipazione alla spesa farmaceutica, quantificata in 2 euro per ogni farmaco prescritto fino ad un massimo di 4 euro per ricetta, ed erano state identificate le categorie di assistiti esenti da tale compartecipazione. E' inoltre necessario ricordare che, al fine di ottemperare agli impegni che il Consiglio regionale ha formulato alla Giunta attraverso gli ordini del giorno n. 527 del 19 aprile 2002 e n. 533 del 24 aprile 2002, è stata adottata la D.G.R. 14 maggio 2002, n. 1-6053 con la quale è stata estesa l'esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica agli assistiti con età superiore a 65 anni e che hanno come unica fonte di reddito la pensione al minimo o l'assegno sociale.

Con D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 60-14494 è stato prorogato fino al 30 giugno 2005 l'attuale sistema di esenzione alla compartecipazione alla spesa farmaceutica a favore dei titolari di pensione minima e sociale.

Per completare l'indagine si ricorda che con D.G.R. 27 giugno 2005, n. 40-364 è stata disposta, a far data dal 1 luglio 2005 ed in via sperimentale per tutto tale anno, l'abolizione della quota fissa regionale di compartecipazione alla spesa farmaceutica per i farmaci generici e le specialità non più coperte da brevetto.

NOTE:

6.1. - Politiche regionali nel settore della sanità nell'anno 2006:

MODULO n. 6.1.1. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2006			
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE	
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE HANNO DISCIPLINATO LA MATERIA E EVENTUALE IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO			
Progressivo	estremi della legge	articoli interessati	impugnata (SI/NO)
6.1.1.1	Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 "Legge finanziaria per l'anno 2006"	Artt. 9, 12	NO
6.1.1.2.	Legge regionale 18 settembre 2006, n. 32 "Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere"	Tutti	SI
6.1.1.3.	Legge regionale 13 novembre 2006 n. 35 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006)	Artt. 8,9,10,16,20,23	NO

NOTE:

MODULO n. 6.1.2. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2006

Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CONNESSE AD INTERVENTI DELLO STATO NEL SETTORE		
Progressivo	estremi della legge regionale che attua l'intervento (<i>specificare articoli e commi</i>)	
6.1.2.1.	Legge regionale 13 novembre 2006 n. 35 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), articolo 8 comma 1	estremi della legge statale che prevede l'intervento (<i>idem</i>) Legge 24 dicembre 2003, n.350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", articolo 3, comma 17
6.1.2.2.	Legge regionale 13 novembre 2006 n. 35 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), articolo 9 comma 2	Decreto Legislativo 18 novembre 1998, n.432 "Attuazione delle direttive 93/118 CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale", articolo 5, comma 1

NOTE:**MODULO n. 6.1.3. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2006**

Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE PREVEDONO SUCCESSIVI ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE E RICOGNIZIONE DEGLI ATTI ATTUATIVI		
Progressivo	estremi della legge regionale che prevede atti successivi (<i>specificare articoli e commi</i>)	
6.1.3.1.	Legge regionale 18 settembre 2006, n. 32 "Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere", articolo 5, comma 2	estremi degli atti regionali di attuazione (<i>idem oppure risposta NO</i>) NO

NOTE:

MODULO n.6.1.4. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2006	
Regione/Provincia autonoma	
OGGETTO: ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI ADOTTATI E INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI CHE LI HANNO PREVISTI	
Progressivo	estremi del regolamento regionale estremi dell'atto regionale che lo ha previsto (<i>specificare articoli e commi</i>)
6.1.4.1.	

NOTE:

MODULO n. 6.1.5. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2006	
Regione/Provincia autonoma	
OGGETTO: ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI ADOTTATI E INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI CHE LI HANNO PREVISTI	
Progressivo	estremi del regolamento regionale estremi dell'atto statale che lo ha previsto (<i>specificare articoli e commi</i>)
6.1.5.1.	

NOTE:

MODULO n. 6.1.6. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2006	
Regione/Provincia autonoma PIEMONTE	
OGGETTO: EVENTUALI DELIBERAZIONI DI NATURA NON LEGISLATIVA ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE IN MATERIA	
Progressivo	estremi della deliberazione del Consiglio regionale
6.1.6.1.	D.C.R 16 maggio 2006 n. 69-16224 "Riconoscimento a presidio della Casa di Cura 'Ospedale Cottolengo' ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale)".

MODULO n. 6.1.7. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2006	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: ATTI AMMINISTRATIVI DI MAGGIORE RILEVANZA dei quali si ha notizia ADOTTATI DALLA GIUNTA REGIONALE IN MATERIA	
Progressivo	estremi della deliberazione della Giunta regionale
6.1.7.1.	DGR 13 febbraio 2006 n. 29-2174 “Definizione procedure nuove autorizzazioni e rinnovo dei centri trapianto di organi e tessuti”
6.1.7.2.	DGR 20 MARZO 2006 N. 54-2431 “Nuova definizione del sistema regionale di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica”
6.1.7.3.	DGR 10 aprile 2006 n. 62-2597 “Recepimento dell'accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome recante linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano”
6.1.7.4.	DGR 10 aprile 2006 n. 63-2598 “Approvazione Piano piemontese di promozione delle vaccinazioni in attuazione dell'Accordo tra il Ministro della Salute e i Presidenti delle Regioni e Province autonome concernente il nuovo Piano nazionale vaccini 2005-2007”
6.1.7.5.	DGR 24 aprile 2006 n. 21-2685 “Classificazione delle strutture veterinarie pubbliche e private. Approvazione linee guida di recepimento e attuazione dell'accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei requisiti minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private”
6.1.7.6.	DGR 30 maggio 2006 n. 50-3006 “Progetto sperimentale per l'assistenza ai soggetti affetti da demenza Alzheimer rivolto agli iscritti e loro congiunti del compartimento INPDAP Piemonte-Liguria e Valle d'Aosta”
6.1.7.7.	DGR 5 giugno 2006 n. 45-3071 “Istituzione del Coordinamento Regionale di Neuropsichiatria Infantile”
6.1.7.8.	DGR 3 luglio 2006 n. 56-3322 “Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008 di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005 n. 266. Indirizzi applicativi”
6.1.7.9.	DGR 27 giugno 2006 n. 2-3260 “Approvazione del Progetto Sicurezza nei cantieri edili anno 2006”
6.1.7.10.	DGR 17 luglio 2006 n. 31-3428 “Prime indicazioni sull'organizzazione della rete trasfusionale della Provincia di Torino e istituzione del Dipartimenti interaziendale”
6.1.7.11.	DGR 13 novembre 2006 n. 75-4317 “Approvazione dell'accordo integrativo regionale per la pediatria di libera scelta”
6.1.7.12.	DGR 13 novembre 2006 n. 66-4308 “Presa d'atto del documento relativo all'emergenza-urgenza psichiatrica in età evolutiva”
NOTE:	

MODULO n. 6.1.8. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2006

Regione/Provincia autonoma **PIEMONTE**

OGGETTO: GOVERNO DELLA SPESA SANITARIA

Progressivo

6.1.8.1.

All'inizio della XIV legislatura, il decreto-legge n. 347/2001 (attuativo dell'Accordo Stato Regioni dell'8 agosto 2001) ha definito con maggiore precisione i compiti e le responsabilità di Stato e regioni ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa. Nel corso della legislatura si sono succeduti altri provvedimenti di rilievo a livello nazionale, finalizzati al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nel comparto sanitario, fino alle leggi finanziarie per il 2005 e 2006, che, nel fissare i livelli massimi di spesa per la spesa sanitaria complessiva (e per quella di singoli comparti come, ad esempio, la spesa farmaceutica), hanno individuato via via nuovi strumenti e procedure per garantire il rispetto di tali obiettivi.

Appare utile l'individuazione delle principali misure adottate dalle singole regioni per il rispetto – per la parte di loro competenza – dei vincoli ad esse posti dalla legge statale e dall'Intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza Stato regioni e delle eventuali difficoltà tecniche emerse nella elaborazione delle politiche di contenimento della spesa. In particolare, andrebbero precisati i contenuti degli accordi previsti dalla legislazione vigente tra i Ministeri della salute e dell'economia e le Regioni per le quali si fosse riscontrato il mancato conseguimento degli obiettivi prefissati.

Misure adottate e contenuti degli accordi

Come già evidenziato nella precedente edizione del presente rapporto, l'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005) stabilisce che, al fine del raggiungimento del livello complessivo di spesa previsto dal comma 164 della medesima legge, l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, rispetto al livello previsto, per l'anno 2004, dall'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, e rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, sia subordinato alla stipulazione di una specifica intesa, che contenga specifici adempimenti per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del contenimento della dinamica dei costi.

In base all'Intesa, le regioni sono tenute ad adottare il Piano regionale per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale della prevenzione di cui all'allegato 2 dell'Intesa stessa, coerentemente con il vigente Piano sanitario nazionale.

All'adempimento si è dato attuazione con D.G.R. 4 luglio 2005, n. 39-415 e con D.G.R. 23 gennaio 2006, n. 43-2046. Con tali deliberazioni si è approvato l'elenco dei progetti relativi al Piano regionale della prevenzione, così individuati:

- prevenzione della patologia cardiovascolare;
- prevenzione delle complicanze del diabete;
- screening oncologici;
- piano delle vaccinazioni;
- sorveglianza e prevenzione dell'obesità;

	<ul style="list-style-type: none"> - prevenzione delle recidive cardiovascolari; - sorveglianza e prevenzione degli incidenti stradali; - sorveglianza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro; - sorveglianza e prevenzione degli incidenti domestici. <p>L'Intesa prevede inoltre che le regioni siano tenute ad adottare provvedimenti che prevedano uno standard di posti letto ospedalieri accreditati non superiore a 4,5 posti letto per mille abitanti, comprensivi della riabilitazione e della lunga degenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici. Rispetto a tali standard l'Intesa consente una variazione che, in ogni caso, non può superare il 5% in più in rapporto alle diverse condizioni demografiche delle regioni.</p> <p>All'adempimento si è dato esecuzione con la DGR 27 settembre 2005, n. 2-944. Con tale deliberazione si sono fissati i parametri relativi ai tassi di ospedalizzazione per mille abitanti, riferiti agli anni 2005, 2006 e 2007, nonché i parametri di dotazione di posti letto per mille abitanti, riferiti agli anni 2005, 2006 e 2007.</p> <p>Le regioni sono tenute ad adottare provvedimenti per promuovere il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno ed il potenziamento di forme alternative al ricovero ospedaliero, con il conseguimento di una riduzione dell'assistenza ospedaliera erogata. L'Intesa prevede che le regioni garantiscano, entro l'anno 2007, il mantenimento dei tassi di ospedalizzazione per ricoveri ordinari e per ricoveri in regime diurno entro il 180 per mille abitanti residenti, di cui quelli in regime diurno di norma pari</p>
--	--

al 20%, precisando gli obiettivi intermedi per gli anni 2005 e 2006. All'adempimento si è dato esecuzione con la DGR 27 settembre 2005, n. 2-944. Con tale deliberazione si sono fissati criteri guida che prevedono, in capo alle ASR la razionalizzazione dell'organizzazione dell'assistenza di ricovero con modalità dipartimentali. Viene inoltre previsto che qualsiasi aumento della dotazione di posti letto per ricoveri ordinari venga sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale alla tutela della salute.

Ai fini di garantire l'ottimizzazione del monitoraggio e del controllo della spesa sanitaria, è stato istituito presso il Ministero della Salute il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).

Le regioni sono tenute ad adottare misure specifiche dirette a prevedere che, ai fini della conferibilità dell'incarico di Direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario costituisce grave inadempienza.

All'adempimento si è dato esecuzione con D.G.R. 4 novembre 2005, n. 99-1315. Tale deliberazione prevede che l'accertato e non giustificato mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi del NISS costituisce grave inadempienza per la valutazione dell'operato dei Direttori generali.

Le regioni si impegnano a rispettare l'obbligo di garantire, in sede di programmazione regionale, l'equilibrio economico-finanziario

del servizio sanitario regionale nel suo complesso, sia in sede di preventivo annuale, che di conto consuntivo.

A tale fine le regioni sono tenute a realizzare forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e a rispettare l'obbligo dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, ove si prospettassero situazioni di squilibrio.

Le regioni si impegnano infine ad adottare provvedimenti per definire l'obbligo per le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i Policlinici universitari e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ad effettuare spese solo nei limiti degli obiettivi economico-finanziari assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento.

A tali adempimenti si è dato seguito con D.G.R. 28 dicembre 2005, n. 91-1950. Il provvedimento approva sistemi di stesura del conto economico e del rendiconto finanziario sulla base di modelli ministeriali.

E' importante sottolineare che gli obblighi posti a carico delle Regioni dall'Intesa 23 marzo 2005 sono stati integralmente confermati dall'articolo 1, comma 274, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge finanziaria 2006) e che, al fine di puntualizzare in maniera più precisa l'intero panorama degli adempimenti regionali, la Conferenza Stato-Regioni in data 5 ottobre 2006 ha emanato un' ulteriore Intesa concernente un nuovo "Patto sulla Salute". Il Patto è finalizzato ad individuare le disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 2007-2009, ad attuare una revisione straordinaria dei

Livelli Essenziali di Assistenza sulla base di principi e criteri ivi enunciati, a prevedere un ulteriore concorso dello Stato per il percorso di rientro strutturale dai disavanzi delle Regioni in difficoltà e ad enucleare alcune tematiche di particolare rilevanza per il Servizio Sanitario quali la realizzazione di nuovi programmi di investimento in edilizia sanitaria, la revisione dei sistemi di accreditamento delle strutture pubbliche e private e la definizione e diffusione di linee guida e protocolli per la razionalizzazione dei percorsi diagnostici e di cura.

E' inoltre opportuno rilevare che l'articolo 1, comma 274, della citata legge 266/2005, stabilisce che, ove si prospettino situazioni di squilibrio economico a livello aziendale, i singoli Direttori generali, pena dichiarazione di decadenza, presentino adeguati piani di riqualificazione e riequilibrio finanziario (PRR).

A tal fine si sottolinea che con DGR 27 aprile 2006, n. 7-2697 la Giunta regionale, disponendo il commissariamento di tutte le Aziende sanitarie regionali (ASL ed ASO) a decorrere dal 1 maggio 2006 sino alla data di definizione del nuovo assetto istituzionale della sanità e comunque non oltre il 28 febbraio 2007, ha previsto che, al fine di conferire pieno adempimento alle disposizioni di razionalizzazione della spesa sanitaria previste dall'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, si provveda a definire apposite linee guida per la formulazione dei suddetti piani.

La medesima delibera stabilisce che l'elaborazione dei PRR si articoli in due scansioni temporali:

nella prima fase è prevista l'elaborazione di un piano a breve termine, con obiettivi da perseguire nel corso dell'anno, al fine di dare attuazione agli indirizzi nazionali e regionali già emanati per il corrente anno;

		<p>nella seconda fase è prevista l'elaborazione di un piano di medio periodo, finalizzato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ridefinire la posizione delle attività sanitarie aziendali nella rete regionale; - razionalizzare l'attuale articolazione dei servizi; - rilanciare il ruolo dei distretti nel governo dei processi assistenziali; - sviluppare "in logica sovraziendale" le attività amministrative e di supporto; - presentare, "nel caso di previsto accorpamento di più aziende", uno studio di fattibilità dell'accorpamento, garantendo un corretto equilibrio tra decentramento dei servizi sanitari ed accentramento dei servizi amministrativi e di supporto. <p>Con singole delibere di Giunta adottate in data 4 dicembre 2006 si è provveduto alla presa d'atto di ciascun PRR nonché a rilascio delle necessarie autorizzazioni per l'avvio delle azioni di riorganizzazione.</p> <p>In chiusura è opportuno ricordare che, al fine di dare attuazione all'articolo 1, comma 280, della legge 266/2005, la Giunta regionale con DGR 3 luglio 2006 n. 56-3322 modificata con DGR 29 gennaio 2007 n. 37-5180, ha approvato il Piano attuativo regionale per il governo delle liste di attesa definendo idonei indirizzi applicativi ed identificando criteri per il monitoraggio dei valori rilevati e per la conseguente informazione all'utenza.</p>
--	--	--

MODULO n. 6.1.9. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2006

Regione/Provincia autonoma | PIEMONTE

OGGETTO: TUTELA DELLA SALUTE

Progressivo

6.1.9.1.
La materia "tutela della salute", in base al titolo V, è oggetto di legislazione concorrente di Stato e Regioni, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato nella definizione dei livelli minimi delle prestazioni.
Occorre approfondire le scelte politiche più significative adottate dalle singole Regioni nel campo della tutela della salute (ivi inclusa la definizione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dagli standard nazionali), anche in caso di mancanza di una legislazione nazionale nelle specifiche materie.
Ugualmente sembra utile conoscere lo sviluppo dell'autonomia regionale per quanto riguarda la scelta di modelli organizzativi.

Scelte politiche e modelli organizzativi

Nel corso del 2006 non sono stati adottati provvedimenti di rango legislativo che esplicitino peculiari scelte politiche della Regione Piemonte nel campo della programmazione sanitaria.

In data 5 aprile 2006 è stato presentato dalla Giunta regionale un disegno di legge recante norme per la programmazione socio-sanitaria e per il riassetto del Servizio Sanitario Regionale. Tale provvedimento unitamente ai relativi atti di programmazione ivi previsti, ossia il piano socio-sanitario 2006-2010 e la delibera di articolazione delle aziende sanitarie regionali è in corso di esame presso la competente consiliare dopo essere stato sottoposto alla consultazione degli enti territoriali e delle forze sociali interessate.

Dal punto di vista dell'adozione di provvedimenti amministrativi correlati all'attuazione della tematica relativa ai livelli essenziali di assistenza non si riscontrano rilevanti novità rispetto alla panoramica già evidenziata nella precedente edizione del presente rapporto, mentre, seppure non direttamente riconnesso all'applicazione dei LEA, pare comunque opportuno ripercorrere per sommi capi le scelte regionali in tema di compartecipazione alla spesa sanitaria.

In aggiunta a quanto già evidenziato nella precedente edizione del Rapporto, si sottolinea che dal 1 novembre 2006 per effetto della DGR 25 settembre 2006 n. 49-3136, sono esenti dal ticket regionale sui farmaci i cittadini residenti con età superiore ai 65

anni ed appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a 15 mila euro, incrementato fino a 18.200 euro in presenza di coniugi a carico, mentre per effetto della DGR 20 marzo 2006 n. 54-2431 sono riconosciuti esenti i cittadini disoccupati non in attesa di prima occupazione compresi negli elenchi anagrafici dei Centri per l'impiego, gli iscritti nelle liste di mobilità e i cittadini in cassa integrazione straordinaria.

Si evidenzia infine che, per effetto di un accordo sottoscritto da Regione Piemonte e organizzazioni sindacali, a decorrere dal 1 gennaio 2008 sarà integralmente abolito il ticket sui farmaci per i residenti il cui reddito familiare sia inferiore a 36.151,68 euro, mentre a decorrere dal 19 maggio 2007, data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge 17 maggio 2007, n. 64 di conversione del decreto legge 20 marzo 2007, n. 23, è stato abolito il ticket di 10 euro sulle ricette per visite specialistiche ed esami diagnostici.

6.2. - Politiche regionali nel settore dei servizi sociali nell'anno 2006:

Viene richiesta l'indicazione di tutti gli atti con funzioni programmatiche es. leggi di riordino, piani sociali regionali, progetti obiettivi, piani di zona, sia atti che disciplinano le diverse aree, materno-infantile, famiglia, donne in difficoltà, anziani, disabili, dipendenze, esclusione sociale, immigrati, misure di contrasto alla povertà, IPAB, sistema informativo servizi sociali (SISS)

MODULO n. 6.2. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI nell'anno 2006			
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE	
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE HANNO DISCIPLINATO LA MATERIA E EVENTUALE IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO			
Progressivo	estremi della legge	articoli interessati	impugnata (SI/NO)
6.2.1.1	Legge regionale 7 febbraio 2006 n. 7 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".	Tutti	NO
6.2.1.2.	Legge regionale 2 maggio 2006 n. 16 "Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento)".	Tutti	NO
6.2.1.3.	Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 "Legge finanziaria per l'anno 2006"	Art. 40	NO
6.2.1.4.	Legge regionale 13 novembre 2006 n. 35 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006)	Art. 15	NO
6.2.1.5.			

NOTE:

MODULO n. 6.2.2. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI nell'anno 2006

Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CONNESSE AD INTERVENTI DELLO STATO NEL SETTORE		
Progressivo	estremi della legge regionale che attua l'intervento (<i>specificare articoli e commi</i>)	estremi della legge statale che prevede l'intervento (<i>idem</i>)
6.2.2.1.	Legge regionale 7 febbraio 2006 n. 7 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", articolo 1	Legge 7 dicembre 2000 n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", articolo 1
6.2.2.2.	Legge regionale 7 febbraio 2006 n. 7 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", articoli 6, 7	Legge 7 dicembre 2000 n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", articolo 7
6.2.2.3.	Legge regionale 7 febbraio 2006 n. 7 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", articolo 13	Legge 7 dicembre 2000 n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", articolo 30 comma 3

NOTE:**MODULO n. 6.2.3. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI nell'anno 2006**

Regione/Provincia autonoma		
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE PREVEDONO SUCCESSIVI ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE E RICOGNIZIONE DEGLI ATTI ATTUATIVI		
Progressivo	estremi della legge regionale che prevede atti successivi (<i>specificare articoli e commi</i>)	estremi degli atti regionali di attuazione (<i>idem oppure risposta NO</i>)
6.2.3.1.		

NOTE:

MODULO n.6.2.4. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI nell'anno 2006

Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE	
OGGETTO: ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI ADOTTATI E INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI CHE LI HANNO PREVISTI		
Progressivo	estremi del regolamento regionale	estremi dell'atto regionale che lo ha previsto (specificare articoli e commi)
6.2.4.1.	Regolamento 12 giugno 2006 n. 5/R "Regolamento regionale recante: 'Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e elezione dei rappresentanti presso l'osservatorio regionale (Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7)' .	Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", articolo 7, comma 4.

NOTE:**MODULO n. 6.2.5. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI nell'anno 2006**

Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE	
OGGETTO: EVENTUALI DELIBERAZIONI DI NATURA NON LEGISLATIVA ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE IN MATERIA		
Progressivo	estremi della deliberazione del Consiglio regionale	
6.2.5.1.	DCR 25 luglio 2006 n. 83-25188 "Nomina componenti Comitato di gestione del Fondo speciale presso le regioni ai sensi della legge regionale 19 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato). Individuazione associazioni maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti nominati)".	

MODULO n. 6.2.7. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI nell'anno 2006	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: ATTI AMMINISTRATIVI DI MAGGIORE RILEVANZA dei quali si ha notizia ADOTTATI DALLA GIUNTA REGIONALE IN MATERIA	
Progressivo	estremi della deliberazione della Giunta regionale
6.2.7.1.	DGR 13 febbraio 2006 n. 46-2190 "Legge 6 marzo 2001 n. 64 e decreto legislativo n. 77 del 5 aprile 2002, articolo 5. Istituzione dell'albo regionale degli Enti di servizio civile nazionale"
6.2.7.2.	DGR 22 maggio 2006 n. 79-2953 "Legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1, articolo 31. Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti pubblici e il Terzo Settore"
6.2.7.3.	DGR 2 agosto 2006 n. 84-3605 "Finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Approvazione criteri di ripartizione e di assegnazione anno 2006"
6.2.7.4.	DGR 11 luglio 2006 n. 42-3366 "L.R.1/2004: approvazione delle linee guida riguardanti le attività formative per gli operatori dei servizi sociali finanziate tramite le province con fondi regionali. Triennio 2006-2008"
6.2.7.5.	DGR 11 settembre 2006 n. 30-3773 "L.R.1/2004: Indicazioni in merito al personale operante nei servizi sociali della Regione Piemonte"
6.2.7.6	DGR 2 ottobre 2006 n. 33-3946 "Approvazione dei criteri di assegnazione dei contributi per il sostegno all'utilizzo di asili nido privati, baby parking, micro nidi e nidi in famiglia; prolungamento orario nidi comunali e nuovo convenzionamento tra i Comuni per l'utilizzo dei nidi comunali"
6.2.7.7.	DGR 9 ottobre 2006 n. 22-3995 "Art. 40 L.R. 14/2006: approvazione dei criteri per l'accesso ai contributi di cui al fondo regionale per il sostegno delle vittime di pedofilia"
6.2.7.8.	DGR 13 novembre 2006 n. 50-4292 "Interventi a sostegno delle famiglie nel cui nucleo sono presenti anziani non autosufficienti totalmente immobili costretti a letto e bisognosi di assistenza continuativa di cui le famiglie si fanno carico. Definizione criteri per l'assegnazione di risorse ai soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali"
6.2.7.9.	DGR 13 novembre 2006 n. 94-4335 "Approvazione criteri per l'assegnazione di contributi ai soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali per le attività delle équipes adozioni e per la promozione dell'affidamento familiare"
6.2.7.10.	DGR 27 novembre 2006 n. 73-4564 "Legge 104/1992. Ulteriori finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Approvazione criteri di ripartizione e di assegnazione".
NOTE:	

MODULO n. 6.2.8. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI nell'anno 2006	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: POLITICHE SOCIALI	
Progressivo	Scelte politiche e modelli organizzativi
6.2.8.1.	<p>La materia dei servizi sociali, in base al titolo V, è oggetto di legislazione residuale delle Regioni, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.</p> <p>Occorre approfondire le scelte politiche più significative adottate dalle singole Regioni nel settore dei servizi sociali (ivi inclusa la definizione di servizi e prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dagli standard nazionali), anche in caso di mancanza di una legislazione nazionale nelle specifiche materie.</p> <p>Ugualmente sembra utile conoscere lo sviluppo dell'autonomia regionale per quanto riguarda la scelta di modelli organizzativi.</p> <p>In particolare qualora la regione non avesse ancora adottato una legge organica di riordino dei servizi (emanata dopo il 2001) se esiste un progetto di legge in merito.</p> <p>Fermo restando che nel corso del 2006 non sono state adottate leggi regionali che enucleano un'autonoma disciplina organica nel capo delle politiche sociali, è opportuno ricordare l'evoluzione della tematica relativa ai livelli essenziali di assistenza.</p> <p>Con D.G.R. 3 aprile 2002, n. 57-5740 la Regione Piemonte ha conferito integrale recepimento dei livelli essenziali contenuti nel D.P.C.M. 29 novembre 2001 ed ha approvato livelli aggiuntivi di prestazioni, quali ad esempio l'elettroterapia antalgica, l'ultrasuonoterapia, la mesoterapia e la laserterapia antalgica, mentre con D.G.R. 23 dicembre 2003, n. 51-11389 è stato recepito l'accordo sottoscritto da Regione, enti locali e forze sociali recante linee guida per l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza sull'area socio-sanitaria, che costituiva oggetto di autonomia regolamentazione nell'ambito del generico recepimento della normativa nazionale.</p> <p>Nel corso del 2006 non si riscontrano ulteriori provvedimenti attuativi nel campo del recepimento dei livelli essenziali, anche se la suddetta materia pare suscettibile di evoluzione anche alla luce di quanto previsto dal nuovo Patto per la Salute sottoscritto con Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 che prevede una revisione ordinaria e straordinaria dei livelli essenziali di assistenza nonché un'analisi dei costi delle</p>

	<p>prestazioni, dei servizi e delle tipologie di assistenza ricomprese nei suddetti Livelli.</p> <p>Con D.G.R. 30 marzo 2005, n. 17-5226 è stato inoltre definito il nuovo modello integrato di assistenza residenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti, quale parte autonoma rispetto al più generale campo dell'applicazione dei LEA all'area socio-sanitaria.</p> <p>I contenuti principali della delibera si possono identificare nella revisione dell'assetto organizzativo gestionale delle RSA e delle RAF al fine di fornire una personalizzazione della risposta residenziale a fronte della specificità dei singoli bisogni. Vengono pertanto definiti in maniera chiara i ruoli e le competenze delle Unità di valutazione geriatrica ed elencate dettagliatamente le singole prestazioni socio-sanitarie erogate dalle strutture a fronte delle relative tariffe. La delibera infine dedica attenzione agli aspetti formativi, informativi e di vigilanza, provvedendo altresì a definire il ruolo del volontariato e del terzo settore ed elencando puntualmente i diritti degli utenti e gli aspetti della relativa tutela.</p> <p>Al fine di garantire la gradualità della transizione verso il nuovo sistema introdotto dalla citata DGR, la Giunta regionale, con DGR 20 febbraio 2006 n. 43-2232, DGR 27 aprile 2006 n. 36-2724 e DGR 31 luglio 2006 n. 2-3520, ha progressivamente differito l'entrata in vigore di alcuni aspetti legati alla remunerazione tariffaria delle prestazioni ed ha emanato apposite linee guida alle ASL e agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali al fine di predisporre un piano di intervento per gli anni 2006-2008 orientato alla messa in regime del nuovo sistema.</p> <p>Nell'ambito delle politiche regionali nel settore dei servizi sociali</p>
--	--

è altresì opportuno segnalare la deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 2006, n. 93-43238, con cui è stato approvato, in materia di edilizia residenziale pubblica, il “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012”. Tale programma, in attuazione dell’articolo 10 dello Statuto regionale che riconosce e promuove il diritto all’abitazione, intende dare una prima risposta alla domanda abitativa proveniente dai cittadini maggiormente disagiati, aumentando l’offerta degli alloggi in affitto a canone calmierato rispetto a quello del libero mercato.

Il Programma casa, da attuare nell’arco di tre bienni attraverso ulteriori piani e programmi approvati dalla Giunta regionale nell’ambito delle misure delineate all’interno del programma stesso, prevede differenti linee di intervento in relazione alla composizione della domanda abitativa. Il piano casa, oltre all’edilizia sovvenzionata, prevede l’edilizia agevolata per rispondere all’esigenza dei nuclei familiari che, pur avendo difficoltà ad accedere al mercato della libera locazione, hanno un reddito troppo alto per accedere all’edilizia sovvenzionata. Per rispondere al bisogno abitativo di una fascia di cittadini ad elevata vulnerabilità economica, che non riesce ad accedere all’edilizia sovvenzionata per modesti superamenti del limite reddituale di accesso e nel contempo non è in grado di sostenere il pagamento del canone di un alloggio in edilizia agevolata, il programma prevede una linea di azione sperimentale di finanziamento di alloggi da locare a canoni intermedi tra l’edilizia sovvenzionata e l’edilizia agevolata. Particolare attenzione viene inoltre posta dal programma nei confronti dei giovani e degli anziani per cui sono previsti apposite misure di intervento.

Per quanto di interventi e servizi sociali e riordino della la revisione dei modelli organizzativi delle politiche sociali è necessario ricordare che la Regione Piemonte ha approvato la legge regionale 8 gennaio 2004, n.1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" con la quale, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale e verticale, provvede a definire in maniera dettagliata i compiti della Regione e degli Enti locali , a delineare i meccanismi di autorizzazione e accreditamento delle strutture residenziali, a prevedere i canali di finanziamento delle politiche sociali e ad elencare i singoli interventi di welfare in cui la Regione è impegnata. Tra i numerosi adempimenti che la legge regionale demanda alla Giunta regionale meritano di essere segnalati l'individuazione delle linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona (DGR 3 agosto 2004 n. 51-13234), la definizione di criteri per il riparto del fondo regionale per le politiche sociali (DGR 28 giugno 2004 n. 21-12880), l'approvazione delle linee guida riguardante le attività formative per gli operatori dei servizi sociali (DGR 27 giugno 2005 n. 33-357) e la definizione di criteri e modalità di convenzionamento delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti con le ASL e con gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali (DGR 30 marzo 2005 n. 18-15227).

NOTE:

MODULO n. 6.2.9. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI nell'anno 2006

Regione/Provincia autonoma

PIEMONTE

OGGETTO POLITICHE SOCIALI

Progressivo

6.2.9.1.

Esistono sperimentazioni o progetti avviati nelle regioni singolarmente o in collaborazione/accordo con altre regioni in materia di politiche sociali.

Progetti adottati e contenuti degli accordi

- DGR 3 aprile 2006 n. 43-2517.
La delibera prevede la sottoscrizione di un accordo di programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Piemonte per la realizzazione di iniziative per l'apprendimento della lingua italiana dei cittadini extracomunitari legalmente residenti sul territorio regionale. L'ambito di intervento individuato è quello scolastico con particolare riferimento alla terza media, alle scuole superiori e al primo anno di università. L'iniziativa, realizzata attraverso la collaborazione con l'ufficio scolastico regionale prevede l'istituzione di un tavolo tecnico dedicato a cui partecipano rappresentanti della regione, dell'ufficio scolastico regionale e delle scuole capofila individuate. Il progetto è cofinanziato per euro 210.300 dal Ministero e per euro 38.400 dalla Regione.

-DGR 15 maggio 2006 n. 34-2851.

La delibera prevede l'approvazione di un bando per definire le modalità di interventi nel settore del contrasto alla devianza e alla criminalità e a favore delle persone in esecuzione penale o ex detenuti. Nel bando vengono individuati i soggetti destinatari del contributo regionale, i contenuti della proposta progettuale per cui è richiesto il finanziamento, i criteri di valutazione dei progetti presentati e i tetti massimi di costo ammissibile a contributo. Al finanziamento del progetto è destinata la somma complessiva di euro 975.000.

- DGR 17 luglio 2006 n. 21-3418

La delibera definisce i criteri di partecipazione al bando riservato ai

Comuni singoli o associati, alle Comunità Montane e alle Comunità Collinari, per l'attivazione di un progetto sperimentale in materia di servizio civico volontario delle persone anziane. Il bando individua i destinatari degli interventi regionali, le aree di intervento nell'ambito delle quali può essere presentato il progetto per cui si richiede il finanziamento, la quantità di costi ammissibile a contributo e le modalità di rendicontazione e controllo. Per l'attuazione del progetto è previsto un accantonamento di euro 1 milione.

-DGR 2 agosto 2006 n. 85-3606.

La delibera in attuazione dei testi unici sulla disciplina dell'immigrazione e, in base alle linee definite dal programma regionale di interventi in materia di immigrazione extra comunitaria per il triennio 2004-2006 approva il progetto denominato "SOS.TE.20062" finalizzato alla tutela delle donne e dei minori che intendono sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale. Il progetto, cofinanziato per il 70% a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il 30% a carico della Regione, individua l'associazione "Gruppo Abele" quale soggetto attuatore dell'iniziativa.

- DGR 13 novembre 2006 n. 89-4330

La delibera, introducendo modifiche parziali ad un precedente provvedimento, individua i criteri per la definizione di un progetto sperimentale relativo alla regolamentazione del servizio famiglie professionali. La sperimentazione è affidata a sei Enti gestori nominativamente individuati ed ha come termine ultimo il 31 maggio 2007. Il progetto definisce la struttura organizzativa del servizio, le caratteristiche e i compiti delle famiglie professionali ed i relativi percorsi formativi, i criteri di selezione delle famiglie e gli impegni sia delle famiglie d'origine sia delle famiglie affidatarie.

6.3. - Leggi finanziarie e politiche tributarie della regione:

MODULO n. 6.3.1. – LEGGI FINANZIARIE E POLITICHE TRIBUTARIE DELLA REGIONE nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	
OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE O REGOLAMENTARI SUL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE E SULL'OGGETTO DELLA LEGGE FINANZIARIA	
Progressivo	estremi di leggi e, eventualmente, altri atti regionali che disciplinano il contenuto, i tempi e le modalità della legge finanziaria regionale
6.3.1.1.	Non si rilevano norme aventi per oggetto la modifica sul procedimento di formazione e sull'oggetto della legge finanziaria Si ricorda che la legge quadro di riordino della contabilità regionale cui è da ascriversi la previsione della legge finanziaria è la 7 del 2001

MODULO n. 6.3.2., – LEGGI FINANZIARIE E POLITICHE TRIBUTARIE DELLA REGIONE nell'anno 2005					
Regione/Provincia autonoma					
OGGETTO: LEGGE FINANZIARIA REGIONALE E ALTRE LEGGI REGIONALI CONNESSE (COLLEGATE) ALLA MANOVRA DI BILANCIO					
progressivo	estremi delle leggi	n.° articoli	n.° commi	n.° medio commi/articolo	n.° di allegati
6.3.2.1.	Legge regionale 17 febbraio 2005, n.2 (Legge finanziaria per l'anno 2005)	7	9	1,2	1
6.3.2.2.	Legge regionale 28 febbraio 2005, n.4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005)	20	35	1,75	

MODULO n. 6.3.3. – LEGGI FINANZIARIE E POLITICHE TRIBUTARIE DELLA REGIONE nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	
OGGETTO: LEGGI E ALTRE DELIBERAZIONI CHE HANNO MODIFICATO LA DISCIPLINA DEI TRIBUTI REGIONALI O LORO ALIQUOTE	
progressivo	estremi di leggi e, eventualmente, altri atti
6.3.3.1.	riferimento articolo e comma

MODULO n. 6.3.4. – LEGGI FINANZIARIE E POLITICHE TRIBUTARIE DELLA REGIONE nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	
OGGETTO: GLI ASPETTI DELLA DISCIPLINA STATALE CHE HANNO SUSCITATO MAGGIORE ATTENZIONE E PROVOCATO DIBATTITI CONSILIARI, ADOZIONE DI ATTI, DISCUSSIONI IN COMMISSIONE	
progressivo	Indicare gli aspetti controversi della disciplina statale
6.3.4.1.	Indicare l'atto o il dibattito cui hanno dato vita (possibilmente allegando l'atto o il resoconto)

MODULO n. 6.3.5. – PATTO DI STABILITA' PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE	
Regione/Provincia autonoma	
OGGETTO: intese e accordi per il Patto di stabilità	
progressivo	Intese e accordi
6.3.5.1.	La Regione ha stipulato con il Governo apposite intese per il Patto di stabilità riguardante l'amministrazione regionale?
6.3.5.2.	se la risposta alla precedente domanda è affermativa, indicare gli estremi dell'atto ed indicarne i contenuti peculiari
6.3.5.3.	La Regione ha stipulato apposite intese con gli enti locali (e con il Governo) per il patto di stabilità riguardante gli enti locali del proprio territorio?
6.3.5.4.	se la risposta alla precedente domanda è affermativa, indicare gli estremi dell'atto ed indicarne i contenuti peculiari

MODULO n. 6.3.1. – LEGGI FINANZIARIE E POLITICHE TRIBUTARIE DELLA REGIONE nell'anno 2006	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE O REGOLAMENTARI SUL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE E SULL'OGGETTO DELLA LEGGE FINANZIARIA	
Progressivo	estremi di leggi e, eventualmente, altri atti regionali che disciplinano il contenuto, i tempi e le modalità della legge finanziaria regionale
6.3.1.1.	

NOTE: Non si rilevano norme aventi per oggetto la modifica sul procedimento di formazione e sull'oggetto della legge finanziaria. Si ricorda che la legge quadro regionale di riordino della contabilità regionale cui è da ascriversi la previsione della legge finanziaria è la **7 del 2001**

MODULO n. 6.3.2.. – LEGGI FINANZIARIE E POLITICHE TRIBUTARIE DELLA REGIONE nell'anno 2006						
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE				
OGGETTO: LEGGE FINANZIARIA REGIONALE E ALTRE LEGGI REGIONALI CONNESSE (COLLEGATE) ALLA MANOVRA DI BILANCIO						
progressivo	estremi delle leggi	n.° articoli	n.° commi	n.° medio commi/articolo	n.° di allegati	
6.3.2.1.	Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006)	53	184	3,47	1	
6.3.2.2.	Legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006))	26	45	1,73	1	

MODULO n. 6.3.3. – CONTENUTI DELLE LEGGI FINANZIARIE PER L'ANNO 2007

Regione/Provincia autonoma **PIEMONTE**

OGGETTO: LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2006

progressivo	Argomenti	Sigla	Presente (si/no)	Indicazione articoli che lo tratta	indicazione commi che lo trattano
6.3.3.1.	Limite indebitamento		no		
6.3.3.2.	Patto di stabilità		no		
6.3.3.3.	Norme su tributi, tariffe, canoni e concessioni		si	Artt. 1,2,3,4,5,6,7	
6.3.3.4.	Autorizzazioni di spesa su provvedimenti preesistenti		no		
6.3.3.5.	Nuove autorizzazioni di spesa		si	Artt. 23,24,25,30,	
6.3.3.6.	Modifica normativa vigente		si	Artt. 9, 10, 43, 50, 51, 52	
6.3.3.7.	Nuovi organismi, commissioni		no		
6.3.3.8.	Norme su finanza enti locali		si	Art. 6, 7,20	
6.3.3.9.	Abrogazione norme vigenti		no		
6.3.3.10.	Servizi pubblici locali		si	Art.32	
6.3.3.11.	Sanità		si	Artt. 37,38,39,40,41	
6.3.3.12.	Norme su contabilità e controlli		si	Art. 31	
6.3.3.13	Norme sul personale		si	Artt. 14,15,16,17, 18	

NOTE:

i riferimenti sopra riportati sono relativi alla legge regionale 14 del 2006, consultabile al seguente indirizzo:

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2006014.html>

la legge regionale 35 del 2006 è consultabile al seguente indirizzo:

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/arric/serviet/ServTESTI?TIPOVISUAL=XML&LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGG E=35&LEGGANNO=2006>

MODULO n. 6.3.4. – GLI ASPETTI PIU' RILEVANTI DELLE LEGGI FINANZIARIE PER L'ANNO 2007	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: GLI ASPETTI PIU' RILEVANTI DELLA LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER IL 2007	
progressivo	Aspetti rilevanti
6.3.4.1.	Si evidenzia l'incremento dell'aliquota IRAP al 5,25% per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 446 del 1997.
	Commenti

MODULO n. 6.3.5. – LEGGI FINANZIARIE E POLITICHE TRIBUTARIE DELLA REGIONE nell'anno 2006	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: LEGGI E ALTRE DELIBERAZIONI CHE HANNO MODIFICATO LA DISCIPLINA DEI TRIBUTI REGIONALI O LORO ALIQUOTE	
progressivo	estremi di leggi e, eventualmente, altri atti
6.3.5.1.	I.r.14/2006
6.3.5.2.	I.r.35/2006
	riferimento articolo e comma
	Artt. 1,2,3,4,5
	Art. 13

MODULO n. 6.3.6. – LEGGI FINANZIARIE E POLITICHE TRIBUTARIE DELLA REGIONE nell'anno 2006	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: GLI INTERVENTI PER CONTENERE E RAZIONALIZZARE LA SPESA PUBBLICA	
progressivo	Indicare gli interventi posti in essere per contenere e razionalizzare la spesa pubblica, distinguendo tra quelli volti ad ottemperare a norme statali e quelli posti in essere per scelta autonoma delle Regioni
6.3.6.1.	Definizione della spesa del personale regionale per il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 198 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
	Indicare l'atto che ha previsto l'intervento
	I.r. 14/2006 art. 16

MODULO n. 6.3.7. – LEGGI FINANZIARIE E POLITICHE TRIBUTARIE DELLA REGIONE nell'anno 2006	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: GLI ASPETTI DELLA DISCIPLINA STATALE CHE HANNO SUSCITATO MAGGIORE ATTENZIONE E PROVOCATO DIBATTITI CONSILIARI, ADOZIONE DI ATTI, DISCUSSIONI IN COMMISSIONE	
progressivo	Indicare gli aspetti controversi della disciplina statale
6.3.7.1.	Attuazione dell'art. 1, c. 54 legge finanziaria 2006 (l.266/2006) <u>Legge regionale 9/2006</u>
	Indicare l'atto o il dibattito cui hanno dato vita (possibilmente allegando l'atto o il resoconto)

MODULO n. 6.3.8. – PATTO DI STABILITA' PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: intese e accordi per il Patto di stabilità	
progressivo	Intese e accordi
6.3.8.1.	La Regione ha stipulato con il Governo apposite intese per il Patto di stabilità riguardante l'amministrazione regionale?
6.3.8.2.	Se la risposta alla precedente domanda è affermativa, indicare gli estremi dell'atto ed indicarne i contenuti peculiari
6.3.8.3.	La Regione ha stipulato apposite intese con gli enti locali (e con il Governo) per il patto di stabilità riguardante gli enti locali del proprio territorio?
6.3.8.4.	Se la risposta alla precedente domanda è affermativa, indicare gli estremi dell'atto ed indicarne i contenuti peculiari
	Note prot. 687/U.C. in data 8/11/2005 e prot. 831/u.C. in data 6/12/2005 (1)

NOTE: (1) Nel 2006 la Regione Piemonte si è fatta carico, ai fini del rispetto del Patto di Stabilità interno per l'anno 2006, dell'importo complessivo di € 70.096.886,53 derivanti dalle spese relative alle attività formative sperimentali ed alla formazione professionale svolta dalle seguenti Province: Alessandria, Biella, Cuneo, Novara e Torino. Gli importi facenti capo a ciascuna Provincia citata sono stati i seguenti:

Provincia	Importo (€)
Alessandria	7.084.099,86
Biella	2.485.787,76
Cuneo	9.182.470,10
Novara	1.983.124,78
Torino	48.641.404,03
TOTALE	70.096.886,53

L'accollo di tali spese da parte della Regione con riferimento all'esercizio 2006 è avvenuto nei confronti delle singole Province che ne hanno fatto richiesta, sulla base di quanto messo loro a disposizione l'anno precedente (2005) tramite trasferimenti regionali e tuttavia non ancora utilizzato. L'accordo originario si basava sulle note prot. n. 687/U.C. in data 08.11.2005 e prot. n. 831/U.C. in data 06.12.2005, entrambe a firma del Vice Presidente della Giunta regionale ed indirizzate al Presidente dell'Unione Province Piemontesi.

MODULO 7 Formazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea:

7.1. – Partecipazione diretta della Regione in delegazioni del Governo

MODULO n. 7.1.1. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: PREVISIONE DI LEGGI COMUNITARIE REGIONALI	
progressivo	Statuti, estremi delle leggi regionali che disciplinano il procedimento di attuazione delle politiche comunitarie e estremi delle leggi comunitarie regionali
7.1.1.1.	Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) L'art. 15, comma 3, stabilisce che la Regione adatti tempestivamente la propria legislazione ai principi e agli obblighi contenuti nella normativa comunitaria e direttamente applicabili. A tal fine, l'art. 42, prevede una sessione apposita per la legge comunitaria regionale, da tenersi entro il 31 maggio di ogni anno. La Regione Piemonte non è ancora pervenuta all'approvazione di una legge comunitaria regionale

MODULO n. 7.1.2. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA PREVISTE NELLE LEGGI COMUNITARIE O IN ALTRE LEGGI	
progressivo	Indicare i provvedimenti cui le leggi comunitarie o altre leggi demandano l'attuazione della normativa comunitaria (leggi, regolamenti, delibere di Giunta, etc.)
7.1.2.1.	Il Consiglio regionale non ha adottato atti legislativi o amministrativi in attuazione della normativa comunitaria

MODULO n. 7.1.3. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: PROVVEDIMENTI EFFETTIVAMENTE ADOTTATI IN ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI	
progressivo	estremi del provvedimento e organo che l'ha adottato estremi dell'atto europeo (specificare articoli e commi)
7.1.3.1.	Si veda punto 7. 1.2.1

MODULO n. 7.1.4. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: PROVVEDIMENTI REGIONALI CHE SOSTITUISCONO L'EVENTUALE DISCIPLINA STATALE PREVENTIVA (CEDEVOLE)	
progressivo	estremi del provvedimento e organo che l'ha adottato
7.1.4.1.	

MODULO n. 7.1.5. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: ORGANI CONSILIARI COMPETENTI PER I PROFILI COMUNITARI	
progressivo	ORGANO CONSILIARE
7.1.5.1.	<p>I profili inerenti in particolare le politiche comunitarie sono di competenza della apposita Commissione consiliare permanente, competente in materia di bilancio , programmazione ecc. .</p> <p>FONTE NORMATIVA (Statuto, regolamento consiliare)</p> <p>Regolamento interno del Consiglio regionale (art. 21)</p>

Si prega di descrivere brevemente i rapporti dell'organo consiliare competente per i profili comunitari con la Giunta e le attività svolte, specificando se svolge una verifica di conformità dei progetti di legge alla normativa ed alla giurisprudenza comunitaria. Si veda la nota al punto 3.3.3. sull' analisi dei nodi critici.

MODULO n. 7.1.6. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: SESSIONI COMUNITARIE (o, comunque, dibattiti su indirizzi relativi alle politiche comunitarie) DEL CONSIGLIO REGIONALE O DI SUE COMMISSIONI progressivo del CONSIGLIO REGIONALE) (estremi e argomento della seduta) ²²	Fonte normativa di riferimento
7.1.6.1.	

MODULO n. 7.1.7. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: ATTI NOTIFICATI DAL CONSIGLIO REGIONALE ALLA COMMISSIONE EUROPEA (le c.d. 'notifiche') progressivo estremi degli atti	Esito
7.1.7.1.	Nel periodo considerato non sono stati notificati atti.

NOTE: In data 28 agosto 2005 è pervenuto parere positivo dalla Commissione europea in merito alla legge regionale 35/2004 "Provvedimenti in materia di castanicoltura", che era stata notificata il 29 dicembre 2004.

MODULO n. 7.1. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2006	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE IN DELEGAZIONI DEL GOVERNO (AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE N. 131/2003) progressivo Indicare di seguito i casi nei quali il Consiglio ha formulato indirizzi al Presidente della Regione con riguardo alla partecipazione diretta in delegazioni del Governo	
7.1.1.	

NOTE:

²² Si prega di allegare il resoconto della seduta.

²³ Si prega di allegare il resoconto della seduta.

7.2. – Partecipazione della Regione alla fase ascendente

MODULO n. 7.2. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2006	
Regione/Provincia autonoma PIEMONTE	
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FASE ASCENDENTE	
progressivo	Indicare:
7.2.1	Le norme di procedura presenti nello Statuto, in leggi regionali e nel regolamento consiliare concernenti il ruolo del Consiglio, anche con riguardo ai rapporti con la Giunta
7.2.2.	I casi nei quali il Consiglio ha formulato e trasmesso osservazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 11/2005
7.2.3.	Casi di esame, da parte del Consiglio, di proposte normative comunitarie con la conseguente approvazione di atti di indirizzo alla Giunta
7.2.4.	altre forme di partecipazione in fase ascendente, per esempio nell'ambito di test di sussidiarietà o di altre sperimentazioni

NOTE:

7.2.2: istituito gruppo lavoro funzionale per esaminare le problematiche connesse all'applicazione della legge 11/2005

7.3. – Attuazione del diritto comunitario

MODULO n. 7.3.1. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2006	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO (FASE DISCENDENTE)	
progressivo	Statuti, estremi delle leggi regionali che disciplinano il procedimento di attuazione delle politiche comunitarie e estremi delle leggi comunitarie regionali
7.3.1.1.	<p>Art. 15, commi 1 e 3, Statuto, recita:</p> <p>“1. La Regione (...) provvede all’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.</p> <p>3. La Regione adatta tempestivamente la legislazione ai principi e agli obblighi contenuti nella normativa comunitaria e direttamente applicabili.”</p> <p>L’art. 42 dello Statuto recita:</p> <p>“1. La Regione, con legge comunitaria regionale, adegua periodicamente la propria normativa all’ordinamento comunitario.</p> <p>2. I lavori del Consiglio regionale per l’approvazione della legge comunitaria regionale sono organizzati in apposita sessione da tenersi entro il 31 maggio di ogni anno.</p> <p>3. Il Presidente del Consiglio regionale fissa in anticipo il giorno e l’ora della votazione finale, secondo quanto disciplinato dal Regolamento.” (Vedi nota)</p>
NOTE:	
7.3.1.1.	La Giunta regionale ha presentato, in attuazione degli articoli 15 e 42 dello Statuto, un disegno di legge recante Disposizioni sulla partecipazione della Regione Piemonte all’attività normativa comunitaria e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (ddl n. 294), il cui iter non è però stato ancora avviato

MODULO n. 7.3.2. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2006	
Regione/Provincia autonoma	
OGGETTO: MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA PREVISTE NELLE LEGGI COMUNITARIE O IN ALTRE LEGGI progressive	Indicare i tipi di provvedimenti cui le leggi comunitarie o altre leggi demandano l'attuazione della normativa comunitaria (leggi, regolamenti, delibere di Giunta, etc.)
7.3.2.1.	
NOTE:	

MODULO n. 7.3.3. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2006	
Regione/Provincia autonoma	
OGGETTO: PROVVEDIMENTI EFFETTIVAMENTE ADOTTATI IN ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI progressive	estremi del provvedimento e organo che l'ha adottato estremi dell'atto europeo (specificare articoli e commi)
7.3.3.1.	
NOTE:	

MODULO n. 7.3.4. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2006	
Regione/Provincia autonoma	
OGGETTO: PROVVEDIMENTI REGIONALI CHE SOSTITUISCONO L'EVENTUALE DISCIPLINA STATALE PREVENTIVA (CEDEVOLE) progressive	estremi del provvedimento e organo che l'ha adottato estremi dell'atto statale
7.3.4.1.	
NOTE:	

MODULO n. 7.3.5. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2006	
Regione/Provincia autonoma	
OGGETTO: CONTRIBUTO DELLA REGIONE ALLA ELABORAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA NAZIONALE (ART. 8 DELLA LEGGE N. 11/2005)	
progressivo	Osservazioni e verifica dello stato di conformità dell'ordinamento della Regione da parte del Consiglio
7.3.5.1.	

NOTE:

7.4. – Profili organizzativi interni

MODULO n. 7.4.1. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2006	
Regione/Provincia autonoma	
PIEMONTE	
OGGETTO: PROFILI ORGANIZZATIVI INTERNI: ORGANI CONSILIARI COMPETENTI PER I PROFILI COMUNITARI	
progressivo	ORGANO CONSILIARE FONTE NORMATIVA (Statuto, regolamento consiliare)
7.4.1.1.	I profili inerenti in particolare le politiche comunitarie sono di competenza della apposita Commissione consiliare permanente, competente in materia di bilancio , patrimonio, organizzazione e personale, politiche comunitarie ecc.ecc. Regolamento interno del Consiglio regionale (art. 21)
7.4.1.2.	

Si prega di descrivere brevemente i rapporti dell'organo consiliare competente per i profili comunitari con la Giunta e le attività svolte, specificando se svolge una verifica di conformità dei progetti di legge alla normativa ed alla giurisprudenza comunitaria.

I profili di legittimità e coerenza con la normativa comunitaria sono esaminati dagli uffici di supporto alle Commissioni a seconda delle materie di competenza, evidenziando eventuali nodi critici nella scheda istruttoria dei provvedimenti., rapportandosi agli uffici di Giunta se del caso.

MODULO n. 7.4.2. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2006

Regione/Provincia autonoma

OGGETTO: PROFILI ORGANIZZATIVI INTERNI: SESSIONI COMUNITARIE (o, comunque, dibattiti su indirizzi relativi alle politiche comunitarie) DEL CONSIGLIO REGIONALE O DI SUE COMMISSIONI

progressivo	del CONSIGLIO REGIONALE) (estremi e argomento della seduta) ²⁴	di una COMMISSIONE CONSILIARE (estremi e argomento della seduta) ²⁵	Fonte normativa di riferimento
7.4.2.1.			

NOTE:

²⁴ Si prega di allegare il resoconto della seduta.

²⁵ Si prega di allegare il resoconto della seduta.

MODULO n. 7.4.3. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2006

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE

OGGETTO: PROFILI ORGANIZZATIVI INTERNI: ATTI NOTIFICATI DAL CONSIGLIO REGIONALE ALLA COMMISSIONE EUROPEA (le c.d. 'notifiche')
estremi degli atti

Esito

7.4.3.1.	<p>Testo unificato del Disegno di legge n. 234 e della proposta di legge n. 54 "Deviazione della circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all'autostrada A/26. Abrogazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 24". Trasmesso alla Giunta regionale per la notifica il 25/5/2006. Notificato dalla Giunta regionale alla Commissione europea in data 7/11/2006</p>	<p>La Commissione europea con nota del 10/5/2007 ha dato parere favorevole – Aiuto di Stato n. 740/2006. Il Consiglio regionale ha approvato il progetto di legge il 15/5/2007 (legge regionale 21 maggio 2007, n. 12).</p>
7.4.3.2.	<p>Disegno di legge n. 263 "Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità". Trasmesso alla Giunta regionale per la comunicazione il 26/7/2006 per la comunicazione alla CE nell'ambito della procedura di cui all'art. 8, comma 1, direttiva 98/34/CE, 22/6/1998 del Consiglio europeo, come previsto all'art. 6, comma 2 del testo medesimo.</p>	<p>Il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge il 25/7/2006 (legge regionale 2 agosto 2006, n. 27).</p>

NOTE:

NOTA AGGIUNTIVA DI SINTESI SUI TEMI DELLA FINANZA PUBBLICA (rapporti fra bilancio dello Stato e bilancio della Regione)

1. Si evidenziano i seguenti articoli della legge regionale 23 APRILE 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007):

Art. 22 (Finanziamenti alle Aziende Sanitarie Regionali)

1. Le somme versate alla Regione dalle Aziende Farmaceutiche ai sensi dell' [articolo 1, comma 796, lettera g\), della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#)

²⁶(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2007") sono destinate all'erogazione di finanziamenti

²⁶ 796. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:

g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera f) del presente comma, per il periodo 1° marzo 2007-29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla base di tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale, approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo le modalità indicate nella presente disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo complessivo equivalente a quello derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007, l'approvazione della richiesta delle singole aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento, da parte dell'azienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento alle singole regioni devono essere inviati da ciascuna azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i farmaci dell'azienda farmaceutica inadempiente, l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre 2006

alle Aziende Sanitarie Regionali finalizzati a compensare la penalizzazione dei costi derivante dalla mancata applicazione dello sconto del 5 per cento sui prezzi di acquisto dei farmaci.

Art. 25 (Istituzione del Fondo regionale per il potenziamento della rete di servizi per la prima infanzia)

1. La Regione promuove il potenziamento della rete di servizi per la prima infanzia onde realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico-relazionale dei bambini sino a tre anni di età e assicurare alla famiglia un sostegno adeguato, che consenta e agevoli l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un sistema di sicurezza sociale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il "Fondo regionale per il potenziamento della rete di servizi per la prima infanzia" da utilizzare per il sostegno negli investimenti e nella gestione di nuovi servizi per la prima infanzia.
3. Le disponibilità del fondo sono assegnate a favore di soggetti pubblici e privati attraverso procedure concorsuali di finanziamento, previa determinazione da parte della Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, delle modalità di finanziamento degli interventi programmati, delle tipologie degli interventi finanziati, dei criteri per l'accesso e l'erogazione dei contributi.
4. Per l'istituzione del fondo regionale di cui al comma 2, nel triennio 2007-2009 è stanziata nell'UPB 30032 (Politiche sociali Rete delle strutture qualità servizi Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 la somma di 4.500.000,00 euro per l'anno finanziario 2007, di 5.000.000,00 euro per l'anno finanziario 2008 e di 5.000.000,00 euro per l'anno finanziario 2009.
5. Al fine di garantire copertura finanziaria sono utilizzati interamente gli stanziamenti previsti rispettivamente nelle UPB 30032 e 30992 (Politiche sociali Direzione Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007; nel fondo regionale di cui al comma 2 confluiscono le risorse trasferite alla Regione ai sensi dell' [articolo 1, comma 1259, legge 296/2006](#)²⁷.

²⁷ 1259. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'[articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire il conseguimento entro il 2010, dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

6. Per il biennio 2008-2009 alla copertura degli oneri si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall' [articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7](#) (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' [articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2](#) (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 33 (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali - IRES)

1. Si applicano all'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali (IRES), in quanto ente pubblico di ricerca, le disposizioni in materia di assunzione del personale previste dall'articolo 1, comma 643 e seguenti, [della l. 296/2006](#).²⁸
2. La spesa regionale determinata ai fini del rispetto del patto di stabilità nazionale è computata includendo i trasferimenti regionali all'IRES.

Art. 36 (Stabilizzazione dei rapporti di lavoro)

1. La Regione avvia un processo di stabilizzazione del personale precario, compresi i lavoratori del settore della sanità, nei limiti e con le modalità previste dalla [l. 296/2006](#).²⁹
2. La Giunta regionale, attraverso un confronto con le Organizzazioni sindacali e sentita preventivamente la Commissione consiliare competente, predispone un piano annuale per dare attuazione alle finalità previste dal comma 1.

²⁸ 643. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

²⁹ 519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'[articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215](#), e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'[articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#), da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni.

2. Come richiesto, si riportano le date più significative della sessione di bilancio regionale per il 2007:

- il disegno di legge n. 379 “**Legge finanziaria per l’anno 2007**” e il disegno di legge n. 380 “**Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009**” sono stati presentati dalla Giunta regionale e assegnati in sede referente alla Commissione Bilancio il 15 dicembre 2006;

- il disegno di legge n. 380 “**Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009**” è stato assegnato in sede consultiva alle altre Commissioni competenti per materia il 15 dicembre 2006;

- Pateri
VIII^ Commissione in data 05/02/2007
- V^ Commissione in data 08/02/2007
- II^ Commissione in data 14 febbraio 2007
- III^ Commissione in data 19 febbraio 2007
- VI^ Commissione in data 22 febbraio 2007
- VII^ Commissione in data 22 febbraio 2007
- Post-Olimpica in data 2 marzo 2007
- IV^ Commissione in data 19 marzo 2007

- consultazioni con i soggetti interessati su entrambi i disegni di legge: 17 gennaio 2007

- il disegno di legge n. 379 è stato licenziato a maggioranza il 28 marzo 2007 e il disegno di legge 380 è stato licenziato a maggioranza il 29 marzo 2007.

- discussione in Aula consiliare: 3-4-5-12 aprile 2007

- il disegno di legge 379 e il disegno di legge 380 sono stati approvati il 12 aprile 2007, la promulgazione è avvenuta il 23 aprile 2007 e l’entrata in vigore il 26 aprile.

N.B.

L’analisi temporale della frequenza con cui sono stati rispettati i termini previsti dall’ordinamento contabile per l’approvazione della legge di bilancio offre i seguenti risultati :

- dal 1976 al 1997 solo dieci sono stati i casi in cui la legge di bilancio è stata approvata entro il 31 dicembre ;
- dal 1998 al 2007 si è sempre ricorso *all’esercizio provvisorio* quale diretta conseguenza della mancata approvazione della legge di bilancio nei termini previsti .

A seguito di contatti con la Direzione Bilanci della Giunta regionale sono forniti qui di seguito brevi cenni agli ulteriori spunti proposti:

3. Dato il momento dell'entrata in vigore delle leggi regionali di bilancio (26 aprile 2007) non sono state al momento presentate proposte di variazioni.

A titolo informativo si rileva che nel 2006, in modo atipico, sono state approvate modificazioni alla legge finanziaria all'interno della legge regionale di assestamento di bilancio.

4. Visti i tempi di approvazione definitiva dei Bilanci regionali, gli Enti locali conoscono tardivamente i dati; si rileva peraltro che, in via almeno di programmazione, gli stanziamenti relativi al finanziamento dei servizi e delle prestazioni sociali sono previsti anche nel bilancio pluriennale pertanto dovrebbero essere utilizzabili per la formazione dei bilanci degli enti locali.

5. Non esistono scostamenti significativi tra il bilancio 2007 "a legislazione statale vigente" e quello predisposto tenendo conto delle leggi di bilancio e finanziaria.

6. Fatti salvi gli effetti dei vincoli posti dal patto di stabilità, vale quanto indicato al punto 5.

7. Non risultano politiche regionali definite in corso d'anno e soltanto a seguito di decisioni statali che le permettevano o le finanziavano.

8. Le decisioni dello Stato sulla finanza regionale non hanno avuto conseguenze sul livello di indebitamento della Regione.

9. La disciplina di accredito delle risorse spettanti alla Regione ha costretto ad attivare, anche per l'anno 2006, una anticipazione di Tesoreria sino a 1 miliardo di euro.